



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 519

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 19 ottobre 2011

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 7

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) » 13

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Comitato ristretto (Riunione n. 4) *Pag.* 14

Sottocommissione per i pareri » 15

Plenaria » 16

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) » 23

Plenaria (pomeridiana) » 34

4^a - Difesa:

Plenaria » 44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	49
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	52
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	53
<i>Plenaria (notturna)</i> (*)		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 14)</i>	»	57
<i>Plenaria</i>	»	57
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 235) (ant.)</i> . . .	»	62
<i>Plenaria</i>	»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 236) (pom.)</i> . .	»	99
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	100
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	101
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	104
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	112
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	114
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158)</i>	»	126
<i>Plenaria</i>	»	126
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	139
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	144
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . .	»	150

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	Pag.	151
---------------------------	------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 519^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 ottobre 2011.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 154**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 159

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Sottocommissione permanente per l'accesso » 166*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)*. » 168*Plenaria* » 168

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

IV Comitato (Riunione n. 21) » 181

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria » 182

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria » 184

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria » 195**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

Plenaria *Pag.* 197

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67). » 199*Plenaria* » 199

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, brevemente l'audizione. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 23 ottobre 2011

Il presidente STEFANI introduce i temi dell'audizione.

Il ministro FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati TEMPESTINI (*PD*), ANTONIONE (*PdL*), CONSIGLIO (*LNP*), il senatore TONINI (*PD*), i deputati CAMBURSANO (*IdV*), BONIVER (*PdL*), PIANETTA (*PdL*) e il presidente STEFANI.

Il ministro FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente STEFANI dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 4^a Commissione
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2258) RAMPONI. – *Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente CARRARA riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge, dando altresì conto del parere favorevole espresso, lo scorso 6 ottobre, dalla Commissione finanze e tesoro.

Informa quindi le Commissioni riunite che alla scadenza del nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti (riaperto nella seduta del 21 settembre e fissato per lo scorso 5 ottobre alle ore 12), risultano presentate quattro proposte: due da parte del Gruppo del Partito Democratico e due a firma del relatore per la Commissione difesa, senatore Torri (*pubblicate in allegato*).

Il senatore LUSI (*PD*) dà per illustrato l'emendamento 2.1 (testo 2), che prende in considerazione anche i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della legge. Con riferimento, quindi, all'emendamento 2.4 precisa che la proposta si riferisce al caso in cui un dipendente dei Corpi armati ad ordinamento militare contraiga matrimonio con altro dipendente dell'Amministrazione centrale dello Stato. In tale caso, infatti, si prevede che sia quest'ultimo ad essere trasferito presso la sede di impiego del primo. Il tutto senza comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Richiamandosi a quanto da lui già osservato nella seduta del 21 settembre, il relatore per la Commissione difesa, TORRI (*LNP*) dà per illustrati gli emendamenti 3.4 e 4.1, recanti la sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2258**

Art. 2.

2.1 (testo 2)

LUSI, SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER,
PINOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «che contrae», aggiungere le parole: «o abbia contratto».

2.4

LUSI, SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER,
PINOTTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, al personale dipendente dalle amministrazioni centrali dello Stato che contrae o abbia contratto matrimonio con personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è riconosciuto il diritto, previa presentazione di domanda, ad essere assegnati ad uffici della propria o di altra amministrazione pubblica aventi sede nella città ove si trova la sede dell'amministrazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla quale appartiene il coniuge. Il ricongiungimento non comporta la corresponsione di alcuna indennità di trasferimento.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis pari, a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1-quater a 1-undecies.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti

responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma *1-quater*.

1-sexies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

1-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

1-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

1-nonies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

1-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

1-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da *1-quater* a *1-decies*, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dell'Interno», inserire le seguenti: «, del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione».

Art. 3.

3.4

TORRI

All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda indica, ai fini del ricongiungimento, la sede di servizio del coniuge, altre sedi prossime ad essa ovvero una o più sedi diverse da quelle di entrambi i coniugi. Nel caso di indicazione di sedi diverse da quelle in cui prestano servizio ambedue i coniugi devono presentare istanza di trasferimento per la medesima sede.

2-ter. Quando, per esigenze di organico e di servizio, ricorrono motivi che ostano all'accoglimento della domanda o delle domande presentate contemporaneamente nelle sedi di cui al comma 2, l'Amministrazione precedente indica, al fine di soddisfare comunque le esigenze di ricongiungimento dei coniugi, una o più sedi di servizio alternative. I coniugi hanno facoltà di produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione, la domanda di trasferimento per una delle sedi indicate dall'Amministrazione.

2-quater. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda.

2-quinquies. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le modalità con cui, se i coniugi richiedenti appartengono ad Amministrazioni diverse ed entrambi chiedono una o più sedi diverse da quelle di attuale servizio, le Amministrazioni concordano l'adozione dei provvedimenti.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Scelta della sede e procedimento di trasferimento a domanda».

Art. 4.

4.1

TORRI

All'articolo 4, sostituire le parole: «1. Il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, stabili-

sce, con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative» *con le parole:*
«1. Con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità applicative».

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 19 ottobre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI*

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15.

*AUDIZIONE INFORMALE DEI COMPONENTI DELL'AGENZIA PER LA SICUREZZA
NUCLEARE*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 272 e connessi

Riunione n. 4

Relatori: BARBOLINI (PD) e SAIA (CN-Io Sud-FS)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,20

(272) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

(278) *Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(308) *CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(344) *BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

– e petizione n. 313 ad essi attinente

(Esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge nn. 272 e connessi)

Sottocommissione per i pareri**174^a Seduta***Presidenza del Presidente***BATTAGLIA***La seduta inizia alle ore 14,20.*

(2626-A) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Gabriella Carlucci; Bersani ed altri; Paola Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Gabriella Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con rilievi sul testo; non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, osservando, in primo luogo, che le disposizioni ivi previste sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» la quale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva, altresì, che il provvedimento interviene anche su materie che coinvolgono profili di competenza regionale.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo, formulando, in riferimento all'articolo 6, i seguenti rilievi: al comma 1, la disposizione ivi prevista, sancendo, anche a carico delle Regioni e degli enti locali, l'obbligo di valutazione dell'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, può presentare, a suo avviso, profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta a quegli enti; evidenza, inoltre, che la disposizione prevista al comma 3, relativa all'individuazione degli uffici responsabili del coordinamento, dovrebbe essere formulata come facoltà e non come obbligo, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Illustrati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**331^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bel-sito.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice del processo amministrativo (n. 399)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il relatore SARRO (*PdL*), integrando l'intervento svolto nella seduta precedente, sottolinea l'esigenza che lo schema di decreto legislativo recepisca quanto affermato dalla Corte costituzionale in una recente pronuncia sull'impugnabilità immediata dell'atto di esclusione nel procedimento elettorale. Inoltre, appare necessario, a suo avviso, riconsiderare la sanzione assai gravosa prevista per la proposizione di ricorsi cosiddetti «temerari», avanzati anche in caso di pronunce giurisdizionali palesemente non controverse. Una disposizione di tale natura, infatti, potrebbe determinare una irragionevole compressione del diritto di difesa.

Infine, sottolinea l'esigenza di intervenire sull'articolo 76 del codice del processo amministrativo, auspicando un opportuno coordinamento con la corrispondente disposizione del codice di procedura civile.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva, in primo luogo, che le disposizioni del codice dovrebbero ricondurre alla competenza esclusiva del giudice amministrativo – eventualmente con la competenza funzionale del TAR Lazio – i provvedimenti assunti nei confronti di dipendenti di enti che siano stati sciolti per collusione con la criminalità organizzata. Inoltre, quanto alla sanzione per la proposizione di ricorsi cosiddetti «temerari», nel condividere i rilievi critici avanzati dal relatore, rileva che tale san-

zione può essere irrogata con eccessiva discrezionalità dal giudice amministrativo e sulla base di presupposti incerti.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) osserva che lo schema di decreto legislativo emanato dal Governo non ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che una sanzione eccessivamente gravosa per la proposizione di ricorsi «temerari» rischia di penalizzare i soggetti più deboli, che andrebbero incontro a oneri eccessivi, qualora intendessero avanzare ricorso. Inoltre, ritiene che la previsione di una rotazione nella composizione dei collegi giudicanti possa determinare una generale difficoltà di funzionamento degli organi della giustizia amministrativa.

Il senatore SANNA (*PD*) osserva che la disposizione di cui all'articolo 76 del codice del processo amministrativo, a proposito della formazione dei collegi giudicanti, appare in contrasto con i caratteri peculiari della giustizia amministrativa, che sono distinti da quelli del processo civile. In particolare, appare rischioso prevedere un consistente aggravio di lavoro per il giudice anziano. Inoltre, all'articolo 95, è opportuno chiarire il significato delle parole «cause inscindibili o tra loro dipendenti», che è nozione troppo ambigua nella prassi e nell'elaborazione giurisprudenziale. Per quanto riguarda l'articolo 111, così come modificato dallo schema di decreto, osserva che non viene richiamato il comma 1 dell'articolo 55 del codice: il significato della proposta sembra essere quello di ridurre i possibili contenuti dell'ordinanza cautelare in appello rispetto a quella di primo grado. Infine, richiama l'articolo 133, comma 1, lettera *a*), n. 3), che esclude implicitamente l'impugnabilità della dichiarazione e della segnalazione certificata di inizio attività, restringendo così gli spazi di tutela degli interessi di coloro che siano stati lesi da un uso scorretto di quegli strumenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE 2259 E CONNESSI (CARTA DELLE AUTONOMIE)

Su proposta del senatore BIANCO (*PD*), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di lunedì 2 novembre, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti al disegno di legge n. 2259, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTI LA RIFORMA DEL PARLAMENTO E LA FORMA DI GOVERNO

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) ricorda la decisione, assunta quest'oggi dal Senato, di riconoscere la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2941, d'iniziativa del Governo, che propone una riduzione del numero dei parlamentari connessa a una riforma delle funzioni delle Camere e della forma di governo. In proposito, reputa utile che il ministro Calderoli illustri quella proposta alla Commissione.

Il senatore BIANCO (*PD*) obietta che la procedura d'urgenza è stata deliberata dal Senato anche per i disegni di legge n. 1178 e connessi. Ricorda, in proposito, l'orientamento espresso con voto unanime dalla Commissione, rivolto a esaminare quei disegni di legge in via prioritaria e in forma distinta da altre iniziative di riforma costituzionale, al fine di accelerarne l'esito. A seguito di quella decisione, assunta nella consapevolezza che il Governo avrebbe presentato, entro un breve termine, un suo disegno di legge, diretto, fra l'altro, anche a ridurre il numero dei parlamentari, la Commissione ha già svolto un ampio esame e ha convenuto di assumere un testo unificato quale base per il seguito dell'*iter*. Si trova ora nella fase di trattazione degli emendamenti, sui i quali egli e l'altro relatore, senatore Boschetto, sono pronti a pronunciarsi.

Prospetta dunque l'opportunità di proseguire nell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi, rinviando alla sede opportuna, sia pure il più presto possibile, l'illustrazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2941.

Il ministro CALDEROLI, a nome del Governo, si rimette alle determinazioni che la Commissione vorrà assumere in merito al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi. Tuttavia, ritiene che debba essere considerato il fatto nuovo, consistente nella presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2941 e della dichiarazione d'urgenza deliberata dal Senato. È auspicabile che la Commissione riconsideri la sua decisione, tenendo conto che la riduzione del numero dei parlamentari non può essere avulsa da una nuova definizione delle funzioni delle Camere; in proposito, ricorda la preoccupazione, espressa anche dal Presidente della Repubblica, affinché la composizione delle Camere sia tale da assicurare, tra l'altro, il buon funzionamento delle Commissioni parlamentari.

A suo avviso, vi sono i tempi tecnici per realizzare una riforma del Parlamento e della forma di governo: a tal fine, ritiene che le Commissioni potrebbero dedicare apposite sessioni settimanali all'esame del testo e di quelli connessi, in modo da consentire una rapida conclusione dell'*iter*, verificando così l'effettiva volontà politica di realizzare il disegno riformatore.

Il senatore PARDI (*IdV*) ritiene che si debba tenere conto dello stato avanzato dell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi. La proposta, avanzata dal Governo con il disegno di legge n. 2941, dovrebbe tenere conto dell'esito negativo del *referendum* con il quale i cittadini, nel 2006, si sono espressi sulla riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura. Inoltre, per quel disegno di legge ancora non è stato designato un relatore alla Commissione.

Il senatore ZANDA (*PD*) sottolinea che il disegno di legge n.1178, da lui presentato assieme ad altri senatori fin dal 4 novembre 2008, non intende corrispondere a una ondata emotiva dell'opinione pubblica e si ispira a un progetto già presentato nella scorsa legislatura. Inoltre, ricorda che la decisione della Commissione, di trattare immediatamente e in forma distinta i disegni di legge che propongono solo una riduzione del numero dei parlamentari, è stata assunta nel presupposto che il Governo avrebbe formalmente depositato un suo disegno di legge, già approvato in Consiglio dei Ministri, che interviene anche su quella materia.

Ricorda che nella odierna seduta antimeridiana del Senato, la presidente del Gruppo del Partito Democratico, senatrice Finocchiaro, al fine di escludere una funzione strumentale della dichiarazione d'urgenza del disegno di legge n. 2941, ha chiesto e ottenuto che la maggioranza convenisse sull'urgenza anche dei disegni di legge n. 1178 e connessi. Sarebbe contrario allo spirito di correttezza parlamentare tentare di ritardare l'*iter* di un provvedimento che si trova già in fase avanzata di esame attraverso l'unificazione con un altro gruppo di proposte di revisione costituzionale, in particolare con un disegno di legge presentato dal Governo con grave ritardo nel corso della legislatura e che assai probabilmente, data la sua complessità, non potrà essere approvato entro il tempo che residua alla fine della legislatura medesima.

Il senatore BRICOLO (*LNP*) osserva che, dopo la deliberazione assunta dalla Commissione, sono intervenuti alcuni fatti nuovi: anzitutto, la presentazione da parte del Governo del disegno di legge che prospetta la riduzione del numero dei parlamentari in connessione a una riforma del Parlamento e a interventi rilevanti sulla forma di governo; inoltre, il Senato ha convenuto di non procedere alla deliberazione sulla proposta di costituire una commissione speciale destinata, fra l'altro, a esaminare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, in considerazione dell'attività che si sta svolgendo in proposito nella Commissione affari costituzionali. A suo avviso, vi è l'occasione storica di realizzare un disegno riformatore complessivo in tempi brevi, collegando l'eventuale riduzione del numero dei parlamentari a una riconsiderazione della struttura e delle funzioni del Parlamento e interventi rilevanti sulla forma di governo.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ritiene opportuno svolgere un esame congiunto dei disegni di legge n. 2941 e connessi e dei

disegni di legge n. 1178 e connessi, che riguardano una parte dell'insieme, cioè la riduzione del numero dei parlamentari.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) osserva che la dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge n. 1178 e connessi, nonché del disegno di legge n. 2941, è stata assunta dall'Assemblea del Senato in considerazione della fase avanzata in cui si trova l'esame del primo gruppo di provvedimenti e della inevitabile complessità dell'esame del disegno di legge presentato dal Governo e di quelli che vi sono connessi. Dopo aver espresso la sua preferenza per un Senato federale che comunque possa incidere sulle politiche generali dello Stato, osserva che è sempre possibile un eventuale successivo adeguamento del numero dei parlamentari alle funzioni delle Camere che saranno definite.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) sostiene la proposta avanzata dal senatore Bricolo, che non dovrebbe essere giudicata in contrasto con le regole della correttezza parlamentare. Essa è conseguente alla presentazione formale del disegno di legge n. 2941 da parte del Governo e non intende affatto ritardare la decisione in merito alla composizione delle Camere; in proposito, sottolinea il significato della dichiarazione di urgenza e della proposta testé avanzata dal ministro Calderoli, di esaminare i provvedimenti in questione con ritmi serrati, anche attraverso lo svolgimento di apposite sessioni di lavoro.

Replicando alle osservazioni del senatore Peterlini, nota che la proposta di revisione del bicameralismo, contenuta nel disegno di legge n. 2941, riproduce una ipotesi a suo tempo prospettata dal compianto senatore Leopoldo Elia, per un bicameralismo paritario ma razionalizzato, e stabilisce la competenza prevalente del Senato su tutte le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, cioè su quelle di competenza legislativa concorrente delle Regioni. Con riguardo al numero dei parlamentari, osserva che esso potrà essere definito solo con riferimento alle funzioni delle Camere; in particolare, se le competenze del Senato saranno quantitativamente omogenee a quelle della Camera dei deputati, non sarebbe congrua, tenuto conto dell'evoluzione complessiva dell'ordinamento, una composizione numerica diversa.

Il senatore ZANDA (*PD*) ritiene che le motivazioni della proposta di esame congiunto siano inerenti all'attuale temperie politica, nella quale la maggioranza di governo preferisce rinviare, anziché risolvere, una serie di questioni importanti per il Paese. Infatti, essa prospetta un rinvio per la riduzione del numero dei parlamentari in analogia ai rinvii che riguardano la designazione del Governatore della Banca d'Italia, le misure per lo sviluppo economico, l'adeguamento dell'articolo 81 della Costituzione alle richieste provenienti dalle autorità europee, l'abolizione delle province e persino la missione militare in Libia. A suo giudizio, l'esame congiunto determinerà un ritardo fatale per la proposta di ridurre il numero dei par-

lamentari, il cui fallimento sarà da attribuirsi integralmente alla colpevole e deliberata volontà della maggioranza di governo.

Il PRESIDENTE, replicando alle osservazioni svolte nel corso del dibattito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento, che si applica per analogia anche nelle procedure in sede referente, il Presidente è relatore alla Commissione sui disegni di legge assegnati, salvo che deleghi tale incarico a un altro senatore. In proposito, informa che il presidente Vizzini, oggi assente, ha fatto sapere per le vie brevi che intende svolgere egli stesso l'incarico di relatore, già assunto per l'esame del disegno di legge costituzionale n. 24, il solo all'epoca assegnato alla Commissione.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di riforma del bicameralismo e della forma di governo, se l'esame proseguirà in forma congiunta a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione, i tempi e le modalità saranno definiti in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta, univocamente desumibile dagli interventi dei senatori Quagliariello e Bricolo, di svolgere d'ora innanzi un esame congiunto di tutti i disegni di legge costituzionale concernenti sia la riforma del Parlamento e la forma di governo sia la sola riduzione del numero dei parlamentari.

Il senatore BIANCO (*PD*), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, ritiene preferibile confermare la decisione, già assunta dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 27 luglio scorso, di svolgere un esame prioritario e disgiunto delle iniziative dirette esclusivamente a ridurre il numero dei parlamentari. Quel testo potrebbe così essere definito dalla Commissione già nella prossima seduta e sottoposto immediatamente all'approvazione del Senato.

Ricorda, peraltro, che la Commissione, quando si pronunciò sulla digiunzione dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari, era avvertita circa l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge costituzionale successivamente presentato al Senato da parte del Governo (A.S. 2941).

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) obietta che in quella occasione il testo del disegno di legge n. 2941 non era ancora noto né formalmente presentato alle Camere.

Il PRESIDENTE ricorda che, all'epoca della decisione della Commissione, era comunque noto che il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) preannuncia un voto di astensione sulla proposta in esame, al fine di testi-

moniare la disponibilità della sua parte politica nei confronti della riforma presentata dal Governo con il disegno di legge n. 2941. Tuttavia conferma la preferenza per le modalità di esame indicate dal senatore Bianco.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo ed esprime forti dubbi sull'esperibilità del percorso, indicato dalla maggioranza, di realizzare in tempi brevi un disegno riformatore complesso per rivedere le disposizioni che regolano la composizione e la funzione delle Camere e la forma di governo.

Posta ai voti, è approvata la proposta di svolgere in forma congiunta l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 216 e connessi, compreso il n. 2941, di iniziativa del Governo, già iscritti all'ordine del giorno, del disegno di legge costituzionale n. 24, concernente la riforma del Senato, già all'esame della Commissione, e dei disegni di legge costituzionale n. 1178 e connessi, concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, già all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE, al fine di assicurare un *iter* celere per i disegni di legge in questione, prospetta l'opportunità di convocare per domani, alle ore 8,30, una seduta della Commissione nella quale potrà essere intrapreso l'esame, in forma congiunta con tutti gli altri, dei disegni di legge costituzionale n. 216 e connessi, compreso il n. 2941, di iniziativa del Governo, concernente la riforma del Parlamento e la forma di governo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata domani, giovedì 20 ottobre, alle ore 8,30, per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1178, 1218, 1584, 1589, 1590, 1633, 1761, 2784, 2821, 2848, 2875, 2891, 2893 e 2941, concernenti la riforma del Parlamento e la forma di governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

263^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

indi del Vice Presidente
CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede che sia esaminato in primo luogo il disegno di legge n. 2936, del quale peraltro è stata prevista dalla Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nella giornata di ieri, la calendarizzazione in Assemblea. Successivamente ad esso chiede che sia trattato l'atto del Governo n. 399, deferito in sede consultiva alla Commissione giustizia, in materia di riforma del processo amministrativo.

IN SEDE REFERENTE

(2936) Deputati VIETTI e RAO. – *Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio*, approvato dalla Camera dei deputati

(1632) LI GOTTI ed altri. – *Modifica al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di funzioni giudicanti monocratiche penali dei magistrati ordinari al termine del tirocinio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1924) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di destinazione dei magistrati di prima nomina a funzioni monocratiche penali*

(1951) DELLA MONICA ed altri. – Nuove norme in materia di destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio

(1965) D'ALIA. – Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio

(1967) LI GOTTI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di funzioni penali dei magistrati ordinari al termine del tirocinio

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella 2^a seduta pomeridiana del 13 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2936, già adottato come testo base e che quindi si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto finale sul provvedimento.

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul provvedimento, sul quale si è registrato un consenso unanime. Con esso si intende ovviare al problema del vuoto di organico della magistratura, che interessa in particolare alcune sedi, incidendo sul divieto, di cui al comma 2 dell'articolo 13, che impedisce ai magistrati ordinari al termine del tirocinio di essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Ricorda quindi come tale divieto, era fondato sulla preoccupazione – peraltro unanimemente condivisa dalla Commissione giustizia in occasione della riforma attuata nella passata legislatura – che l'inesperienza potesse fungere da fattore negativo per svolgere determinati uffici. Il provvedimento in esame deroga tale divieto, limitatamente alle funzioni giudicanti, consentendo però ai magistrati che non hanno conseguito ancora la prima valutazione di professionalità di essere destinati a svolgere le funzioni di giudice penale unico nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio previste dall'articolo 550 del codice di procedura penale. Permane invece il divieto per i magistrati al termine del tirocinio di svolgere i ruoli di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

Il senatore LI GOTTI (IdV), nel preannunciare il proprio voto favorevole, osserva come con tale provvedimento si intenda ovviare agli inconvenienti in termini di copertura degli organici derivanti dalla forse troppo ottimistica riforma del 2006.

Il senatore CENTARO (CN-Io Sud-FS) dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge con il quale si fa venire meno il divieto introdotto con la controriforma realizzata nella passata legislatura dalla maggioranza di centro-sinistra, che impediva ai magistrati ordinari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità di svol-

gere le funzioni giudicanti monocratiche. Tale divieto, come egli stesso aveva già posto in rilievo nel corso dell'esame parlamentare, ha determinato un ulteriore aggravio della problematica concernente il vuoto negli organici della magistratura, questione questa particolarmente grave con riguardo soprattutto alla situazione in cui versano alcuni uffici di procura nel sud del Paese. La possibilità di consentire ai giovani magistrati di essere chiamati a svolgere funzioni giudicanti monocratiche anche se solo limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale impone l'esigenza di un rafforzamento della qualificazione professionale dei giovani magistrati. In merito auspica che diventi quanto prima operativa la Scuola superiore della magistratura.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel preannunciare che non parteciperà al voto, fa presente al senatore Centaro che nei prossimi giorni si insedierà il comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Nell'auspicare che il Governo porti avanti tale progetto, svolge talune considerazioni sull'organizzazione e sul funzionamento della scuola superiore, con particolare riguardo alla Scuola superiore di Firenze.

In relazione alle critiche formulate con riguardo alla introduzione, nel corso della passata legislatura, del citato divieto, osserva come la decisione di sottrarre ai magistrati di prima nomina la possibilità di svolgere funzioni monocratiche giudicanti fosse stata condivisa anche dai parlamentari di centro destra allora all'opposizione. Con il provvedimento in esame si intende, attraverso una soluzione compromissoria, ovviare al problema oggettivo della scopertura di organico soprattutto in alcune sedi.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) preannuncia che non parteciperà al voto, esprimendo rammarico per l'esclusione della città di Catanzaro quale sede della Scuola superiore della magistratura.

Il relatore LONGO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, ribadendo tuttavia, le considerazioni già formulate nel corso della relazione illustrativa in ordine all'opportunità di inserire una qualche sanzione processuale nel caso di mancanza dell'assenso scritto del procuratore capo e di un suo delegato sugli atti adottati dal magistrato dell'ufficio del pubblico ministero assegnatario del procedimento.

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come la *ratio* sottesa all'introduzione del divieto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 fosse quella di evitare che magistrati non ancora sufficientemente muniti di un'adeguata cultura della giurisdizione potessero svolgere funzioni particolarmente delicate. Tale scelta del legislatore però ha determinato un aggravamento dei problemi di copertura degli organici, soprattutto in alcune sedi, al quale tenta di far fronte il provvedimento in esame.

Si sofferma indi sull'articolo 2 del disegno di legge, il quale dispone l'abrogazione dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 160 del 2006 in materia di assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Al ri-

guardo osserva come tale norma, se applicata dal Consiglio superiore della magistratura, avrebbe potuto contribuire ad arginare i problemi di scopertura già ricordati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce all'unanimità, previa verifica del prescritto numero legale, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo nel contempo a svolgere relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice del processo amministrativo (n. 399)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERSELLI (*PdL*) riferisce sull'atto del Governo in titolo, sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali, alla quale la Commissione giustizia è chiamata a formulare le proprie osservazioni. Tale provvedimento reca uno schema di decreto legislativo predisposto ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 che, nel delegare il Governo ad emanare il codice del processo amministrativo, stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, questi possano essere corretti o integrati con il medesimo strumento normativo.

Rileva che, poiché il codice è stato approvato con decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, la definitiva approvazione dello schema in esame non precluderebbe l'approvazione di ulteriori decreti correttivi.

Lo schema, elaborato dal Governo sulla base dei lavori di un'apposita Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2010, si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca appunto le modifiche al codice del processo amministrativo, e si articola in tre commi, il primo relativo alle modifiche al testo del codice, il secondo a quelle relative alle norme di attuazione, e il terzo a quelle relative alle norme di coordinamento e abrogazione.

L'articolo 2 reca invece una norma di coordinamento con la legge n. 127 del 1997, la cosiddetta «Bassanini due», nel senso di stabilire che sugli affari che possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente del Consiglio di Stato, non possa richiedere in via amministrativa quello dell'adunanza generale.

Si può affermare che i criteri che hanno determinato nel loro complesso gli interventi correttivi e integrativi sono ispirati al miglioramento lessicale e alla correzione di errori redazionali, nonché ad assicurare maggiore chiarezza delle regole processuali.

Osserva che l'Associazione nazionale magistrati amministrativi, invitata a formulare eventuali osservazioni in ordine alla bozza del primo decreto correttivo, aveva espresso una valutazione complessivamente favorevole, rilevando un elemento di criticità che non è stato però accolto dalla

Commissione, relativo alla mancata modifica dell'articolo 76, comma 4 del codice, nella parte in cui rinvia all'articolo 114, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per quanto riguarda la formazione del collegio qualora all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito.

In tal caso, infatti, la richiamata disposizione processual-civilistica prevede che il collegio sia formato dal Presidente, dal relatore e dal giudice più anziano, diversamente dalla precedente prassi dei tribunali amministrativi: tale norma a giudizio dell'associazione si giustifica nel processo civile, dove le udienze normalmente si tengono con la presenza dei soli magistrati del collegio, ma non in quello amministrativo, dove sono normalmente presenti tutti i magistrati della sezione, con la conseguenza di gravare eccessivamente di lavoro il consigliere anziano e far venire meno l'effettività della rotazione fra i giudici, preconstituendo una sorta di asse decisionale fra Presidente e consigliere anziano.

Una seconda osservazione dell'Associazione, cui si contrapponevano però critiche di segno contrario di altri operatori, era stata quella in ordine alla proposta recata dalla prima bozza di modifica dell'articolo 15 del codice; tale norma ha introdotto un regime di rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza, che è stato oggetto di contrastanti giudizi, ma che la Commissione istituita dal Consiglio di Stato ha ritenuto dovesse essere conservata, in particolare in relazione alla specificità dell'articolazione sul territorio della giustizia amministrativa, dove quella del Tribunale amministrativo regionale, in presenza ormai di ordinamenti giuridici propri delle singole Regioni, si presenta come una competenza non solo territoriale ma anche funzionale.

Nella prima bozza, la Commissione aveva ritenuto di venire incontro alle obiezioni di carattere, per così dire, «processual-civilistico», limitando la rilevabilità d'ufficio ad un ambito temporale ristretto e ben definito, tuttavia in questo modo si sarebbe consentito alla parte ricorrente di neutralizzare la rilevabilità d'ufficio, semplicemente non depositando l'istanza di fissazione dell'udienza per i primi sei mesi dell'instaurazione di giudizio, e pertanto la formulazione definitiva dello schema non interviene sull'articolo 15 optando per un più lungo monitoraggio dell'attuazione della disciplina codicistica.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nell'illustrare una proposta di osservazioni, che si allega al resoconto della seduta odierna, condivide talune delle considerazioni critiche formulate nella relazione testé svolta dal relatore. Invita tuttavia il relatore a valutare anche ulteriori elementi di criticità. In primo luogo rileva l'irragionevolezza e problematicità del rinvio all'articolo 114, comma 4 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, contenuto nell'articolo 76, comma 4 del codice del processo amministrativo. Tale rinvio appare irrazionale nella giustizia amministrativa, nella quale normalmente all'udienza sono presenti tutti i magistrati della Sezione, con la conseguenza di gravare il magistrato più anziano, presente in tutti i collegi, di un aumento del carico di lavoro dovuto

allo studio dei fascicoli di tutti relatori, ed il rischio di preconstituire un asse decisionale tra il Presidente e il Consigliere anziano che può recare un grave danno alle garanzie sottese ad una effettiva rotazione dei collegi. Per tali ragioni ritiene opportuno espungere tale rinvio dal testo dell'articolo 76, comma 4 del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Su un piano più generale esprime poi preoccupazione per la norma di cui all'articolo 246-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e che con il correttivo si vuole trasfondere nel comma 10-*bis* dell'articolo 126 del codice.

Si tratta infatti di una norma che prevede una responsabilità di carattere sanzionatorio da lite temeraria che, in materia di appalti, si aggiunge ad un oneroso contributo unificato, al rischio della condanna alle spese della controparte e alla responsabilità aggravata *ex* articolo 96 del codice di procedura civile per lite temeraria, con la conseguenza di non avere alcun effetto deflattivo e deterrente per gli appalti di valore economico consistente, e di introdurre invece delle barriere eccessive alla tutela giurisdizionale per gli appalti di più modesto valore.

Tale previsione appare in contrasto con gli articoli 3, 24, e 111 della Costituzione e con la normativa comunitaria in tema di appalti ed inoltre suscettibile di sottrarre ad ogni controllo di legalità intere categorie di appalti.

Si sofferma indi criticamente sulle previsioni in materia elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, osservando come sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di prevedere che il ricorso ivi previsto sia esperibile avverso gli atti «definitivi immediatamente lesivi», onde evitare inutile spreco di attività giurisdizionale atteso che potrebbe non risultare infrequente il caso in cui, al momento della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, sia già cessata la materia del contendere per l'avvenuta ammissione della lista a seguito di reclamo amministrativo.

Svolge infine considerazioni sulla integrazione della competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Tale accentramento della competenza oltre ad impattare con il principio del giudice naturale, sotto certi aspetti, impedisce lo sviluppo della evoluzione giurisprudenziale.

Su proposta del senatore CASSON (*PD*), il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta pomeridiana di oggi.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato*

(2705) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(2718) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva che, nel resoconto della seduta di ieri della Commissione, non risultano adeguatamente esplicitate le ragioni sottese alla decisione dei senatori del partito di democratico di votare sulle singole proposte emendative. In particolare osserva come gli emendamenti presentati recepiscono il contenuto di alcuni disegni di legge dell'opposizione, i quali affrontano in modo tra loro differente la questione afferente alla prescrizione. Più nel dettaglio con essi si sottopongono all'attenzione della maggioranza e del Governo tre distinte soluzioni: un primo orientamento risulta volto al ripristino della legislazione ante legge *ex Cirielli*; un secondo orientamento è finalizzato ad una revisione complessiva dell'istituto della prescrizione, da ancorarsi alle vicende processuali ed infine un terzo orientamento appare destinato unicamente ad intervenire sugli aspetti negativi, in termini di aumento dei reati prescritti, derivanti dalla applicazione della legge *ex Cirielli*.

Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 3.7.

Il senatore LONGO (PdL) interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.7, soffermandosi in particolare sulla questione afferente alla rinunciabilità della prescrizione da parte dell'imputato. Al riguardo osserva come sarebbe stato auspicabile che con l'emendamento in esame, dirimendo così un contrasto giurisprudenziale insorto, si fosse specificato anche il momento preciso, ovvero prima o dopo il decorso del periodo prescrizionale, in cui consentire all'imputato di rinunciare.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA SULL'ATTO DI GOVERNO N. 399

La Commissione:

osserva

lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 18 giugno 2009 n.69, il cui articolo 44, comma 4, ultimo periodo, prevede che «entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica rende necessarie ed opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

A tale scopo il Consiglio di Stato ha elaborato, a mezzo dell'apposita Commissione già istituita per la redazione del decreto legislativo recante «il codice amministrativo» e integrata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010 una proposta di testo contenente alcune modificazioni del decreto legislativo n. 104 del 2010, fermo restando la possibilità di adottare ulteriori perfezionamenti nel biennio prescritto dalla legge delega.

Lo schema del decreto legislativo introduce, quindi, alcune modificazioni, integrazioni e abrogazioni del decreto legislativo n. 104 del 2010 e costituisce il primo decreto correttivo ed integrativo del codice del processo amministrativo adottato, come chiarisce la relazione illustrativa, «alla luce delle questioni emerse nella prassi e delle sollecitazioni provenienti dalla dottrina e dagli operatori del settore dopo il primo periodo di applicazione», restando aperta la possibilità di ulteriori interventi correttivi.

Molti interventi sono di carattere formale e nel loro insieme appaiono migliorare il codice eliminando molte incongruenze del testo originario;

vi sono, però, degli aspetti che destano perplessità e preoccupazioni, perché sembrano implicare possibili rischi di ricadute negative sul piano organizzativo e della funzionalità del processo.

In particolare, l'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, ha rappresentato che nel o primo periodo di applicazione del codice del processo amministrativo, si è rivelato problematico e non razionale il rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del co-

dice di procedura civile, contenuto nell'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo.

Il rilievo è fondato e merita accoglimento: difatti la norma del codice di procedura civile prevede che «*se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano*», previsione che non crea particolari problemi nel processo civile dove le udienze normalmente si tengono con la presenza dei soli magistrati del collegio, ma appare irrazionale e irragionevole per la giustizia amministrativa. Difatti nel processo amministrativo, normalmente all'udienza sono presenti tutti i magistrati della Sezione, con la conseguenza che il magistrato più anziano, presente in tutti i collegi, verrà ad essere gravato di un aumento del carico di lavoro dovuto allo studio dei fascicoli di tutti relatori, ma, soprattutto, che appare concreto il rischio di preconstituire un asse decisionale tra il Presidente e il Consigliere anziano, che può recare un grave danno alle garanzie sottese ad una effettiva rotazione dei collegi e, quindi, alla imparzialità del giudice.

Appare pertanto, necessario eliminare dall'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo, il rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Inoltre, forte preoccupazione desta, alla luce dei rilievi della magistratura amministrativa e dell'avvocatura, la norma introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema di decreto che modifica il comma 2 dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo, estendendo a tutti i ricorsi una previsione recentemente introdotta nell'ordinamento con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 con riguardo al cosiddetto codice degli appalti. Si tratta della estensione di una responsabilità di carattere sanzionatorio da lite temeraria, nell'ipotesi in cui «*la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati*», che si aggiunge ad un oneroso contributo unificato, al rischio della condanna alle spese della controparte e alla responsabilità aggravata *ex* articolo 96 del codice del processo civile per lite temeraria, con la conseguenza di introdurre delle barriere eccessive alla tutela giurisdizionale.

Ciò appare in contrasto con gli articoli 3, 24, e 111 della Costituzione e, in particolare in materia di appalti, con la normativa comunitaria secondo cui «*una procedura di ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione*» (cfr. il diciassettesimo considerando della direttiva 2007/66/CE) e, inoltre, suscettibile di sottrarre ad ogni controllo di legalità intere categorie di appalti.

Appare pertanto, necessario eliminare tale previsione da questa sede, così come sarebbe necessario eliminare la simile previsione, limitata ai ricorsi in materia di appalti, già prevista dall'articolo 246-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) introdotto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che sta producendo la conseguenza di non avere alcun effetto deflattivo e deterrente per gli appalti di valore eco-

nomico consistente e di introdurre, invece, delle barriere eccessive alla tutela giurisdizionale per gli appalti di più modesto valore.

Inoltre, come chiede la magistratura amministrativa, in materia elettorale, nel rito di cui all'articolo 129, appare opportuno prendere in considerazione la possibilità di prevedere che il ricorso ivi previsto, da notificare nel termine (breve) di tre giorni avverso gli atti «immediatamente lesivi» (come da testo emendato), sia esperibile avverso gli atti «*definitivi immediatamente lesivi*», onde evitare inutile spreco di attività giurisdizionale atteso che potrebbe non risultare infrequente il caso in cui, al momento della decisione del T.A.R. (da emettere nei termini stretti di cui allo stesso articolo 119 del codice del processo amministrativo), sia già cessata la materia del contendere per l'avvenuta ammissione della lista a seguito di reclamo amministrativo.

Infine, alla luce della relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo in esame, la competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, è integrata con le seguenti ulteriori controversie aventi ad oggetto: *a)* i provvedimenti emanati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa riguardanti i magistrati amministrativi; *b)* i provvedimenti relativi all'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nonché alla gara e alle altre procedure di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 20 e alle procedure di cui al decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito nella legge 26 maggio 2011, n. 75 (frequenze televisive; *c)* le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 225 del 1992 (ordinanze di protezione civile e atti commissariali conseguenti); tutti i provvedimenti compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010 n.96.

A tal proposito va osservato che la tendenza estensiva ad accentrare nella competenza del TAR Lazio un gran numero di controversie in materie diverse e sensibili non appare giustificata, non solo alla luce di un percorso di riforma ordinamentale, che va verso un sempre più marcato decentramento dell'esercizio delle funzioni pubbliche, ma anche in considerazione della necessità, per un criterio di ragionevolezza, di tenere fermo, anche nel processo amministrativo, un principio di «rispetto del giudice naturale» collegato al territorio e in grado di contribuire ad una elaborazione della giurisprudenza.

Esprime

parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti osservazioni:

- eliminare dall'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo, il rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
- eliminare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*;

– prevedere che i ricorsi in materia elettorale siano esperibili verso gli atti «definitivi».

Invita

inoltre, il Governo a prevedere una modifica alla competenza esclusiva del TAR del Lazio, restringendola esclusivamente alle materie riguardanti provvedimenti aventi efficacia di carattere generale per tutto il territorio dello stato.

Plenaria**264^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà dapprima alla votazione della proposta di osservazioni alla Commissione affari costituzionali sull'Atto del Governo n. 399 in materia di riforma del processo amministrativo. Successivamente ad esso la Commissione riprenderà ad esaminare il disegno di legge n. 1880-B.

Il senatore PERDUCA (*PD*) fa presente che in seguito ad una propria sollecitazione, il presidente CENTARO, nella seduta di ieri, aveva rassicurato circa l'avvio dell'esame dei disegni di legge in materia di adattamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale (nn. 2769 e congiunti).

Il presidente BERSELLI ricorda che si era convenuto di destinare le sedute di questa settimana sostanzialmente all'esame del disegno di legge n. 1880-B. Tale calendario non ha impedito comunque alla Commissione da un lato di approvare il disegno di legge n. 2936 in materia di assegnazione dei magistrati al termine del tirocinio e dall'altro, su proposta della senatrice Della Monica, di esaminare l'atto del Governo n. 399.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice del processo amministrativo (n. 399)**

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) illustra una proposta di osservazioni con rilievi.

Il sottosegretario CALIENDO esprime perplessità sulla proposta testé illustrata nella parte in cui suggerisce l'eliminazione dall'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo del rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. A ben vedere infatti la norma richiamata reca un'ipotesi meramente residuale, destinata a trovare applicazione nei casi in cui non si sia già preconstituito il collegio. Le argomentazioni addotte a sostegno di tale soppressione peraltro non appaiono fondate, soprattutto se si considera che da questo punto di vista la giurisdizione ordinaria non sembra differire da quella amministrativa.

Si apre quindi un breve dibattito sull'osservazione relativa al rinvio nel codice del processo amministrativo all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), DELLA MONICA (*PD*), CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) e nuovamente il sottosegretario CALIENDO.

Alla luce del dibattito il relatore presidente BERSELLI (*PdL*) riformula la proposta di osservazioni che, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato

(2705) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(2718) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore CASSON (*PD*) segnala che alcune agenzie di stampa riferiscono che il presidente Berselli, in ordine al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1880-B, abbia dichiarato che la Conferenza dei Capi-gruppo potrebbe decidere di calendarizzare tale provvedimento anche nel corso della sessione di bilancio. A nome del Gruppo del Partito Democratico preannuncia fin da ora la propria contrarietà ad una siffatta ipotesi, in considerazione del fatto che il provvedimento citato presenta indubbi

aspetti di copertura finanziaria. Il rilievo finanziario del provvedimento oltre ad essere confermato implicitamente dal fatto che la Commissione bilancio si è espressa sia sul merito del disegno di legge che sulle proposte emendative ad esso presentate – formulando peraltro anche pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – risulta innegabile in relazione alle misure apportate dall'articolo 4. Tale norma infatti, introducendo il nuovo articolo 205-*quater*, prevede che il capo dell'ufficio giudiziario valuti fra l'altro la sussistenza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio.

Il presidente BERSELLI fa presente di aver unicamente dichiarato di voler evitare che l'ostruzionismo delle opposizioni su tale provvedimento determini la sostanziale paralisi dei lavori della Commissione, impedendo ad essa di esaminare altri disegni di legge parimenti meritevoli di trattazione. Come già preannunciato in esito all'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, il provvedimento al termine della seduta odierna non sarà più esaminato dalla Commissione, fino a quando la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non decida di procederne alla calendarizzazione, e in tal caso si andrà in Aula anche senza relatore. Sulla tempistica di tale calendarizzazione non sono possibili previsioni.

La senatrice DELLA MONICA (PD) associandosi alle preoccupazioni palesate dal senatore Casson osserva come, sebbene il provvedimento non rechi esplicitamente una clausola finanziaria, esso presenti indubbi profili economici di spesa. In particolare invita a riflettere sull'impatto che la rimodulazione dei termini prescrizionali è destinato ad avere sull'articolo 132-*bis* del codice di procedura penale in materia di formazione dei ruoli. A ben vedere, la riduzione dei termini prescrizionali prevista dal provvedimento *de qua* imporrà la rideterminazione dei ruoli di udienza con evidenti ed indubbi oneri aggiuntivi per le cancellerie. All'uopo peraltro sollecita il Governo ed il relatore affinché sia, sotto questo punto di vista, fornita una previsione circa l'impatto della normativa.

Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 3.7.

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento in questione, osservando come i rilievi formulati dal senatore Longo nella seduta antimeridiana di oggi inducano ad una riflessione sulle oscillazioni giurisprudenziali in materia di rinunciabilità della prescrizione. Al riguardo ricorda come un primo orientamento ritenga che l'imputato possa rinunciare ad essa anche prima che sia decorso il termine stesso; per un secondo orientamento invece, trattandosi di un diritto, la rinunciabilità sembrerebbe potersi configurare solo una volta decorso il prescritto termine. Nell'emendamento 3.7 i firmatari intendono aderire proprio all'ultima ricostruzione prospettata.

L'emendamento, poi, introduce nell'ordinamento il nuovo istituto della prescrizione dell'azione; istituto questo, peraltro, previsto, anche se con una diversa formulazione, nell'originario disegno di legge n. 1880. Il nuovo istituto, che, nella prospettiva emendativa, convive con quello della prescrizione del reato attribuisce rilievo all'inerzia processuale. Da ciò deriva la sospensione del decorso dei termini prescrizionali nel caso di esercizio dell'azione penale. Si sofferma infine brevemente sulle modifiche apportate all'articolo 158, volte a dirimere un lungo dibattito dottrinale.

La senatrice DELLA MONICA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.7 anche se esso, nel merito, prevede una ridefinizione della disciplina della prescrizione diversa da quella prospettata negli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito Democratico. Si sofferma quindi sull'istituto della prescrizione dell'azione e sull'importanza di prevedere l'interruzione del decorso dei termini di prescrizione nel caso di esercizio della pretesa punitiva. Al riguardo osserva come l'ordinamento italiano non abbia bisogno di un'ulteriore riduzione dei termini prescrizionali quanto piuttosto di una revisione complessiva dell'istituto che, accompagnata da un processo di depenalizzazione, assicuri l'istanza punitiva. In quest'ottica è quanto mai necessario che il corso della prescrizione sia interrotto in seguito all'esercizio dell'azione penale o alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. Sul piano pratico peraltro si sono affermate prassi distorsive per le quali le difese portano avanti impugnazioni pretestuose, al solo unico scopo di determinare la prescrizione del reato. Tali prassi, però, impattano negativamente sull'efficienza della giustizia penale. Conclude insistendo affinché siano esplicitate le ragioni per le quali si intenda ad ogni costo procedere alla approvazione del disegno di legge n. 1880-B. Al riguardo sottolinea come, anche se indirettamente, il Ministro della giustizia abbia ammesso il carattere *ad personam* di tale intervento, osservando come l'approvazione di esso consentirebbe ai giudici meneghini di dedicarsi anche ad altre vicende giudiziarie oltre che al processo Mills, ormai peraltro prossimo alla prescrizione.

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene in dissenso dal Gruppo, annunciando la sua non partecipazione al voto, e osserva che le soluzioni proposte dall'emendamento 3.7, pur apprezzabili, non affrontano il nocciolo della questione, vale a dire la necessità di un complessivo ripensamento della disciplina italiana della prescrizione penale.

In proposito, l'oratore osserva come nello stesso ordinamento e nella stessa tradizione giuridica italiana vi sia una disciplina del tutto diversa della prescrizione nel processo penale e in quello civile, dove la prescrizione cessa di decorrere non appena si instaura il processo.

Il sottosegretario CALIENDO osserva che la discussione in corso, pur di estremo interesse, è viziata dalla scelta politica dell'opposizione

di condurre una battaglia ostruzionistica fino al punto da sostenere tesi assai ardite, tanto che egli si chiede se questa discussione non muterebbe completamente di segno ove venisse sospesa e ripresa fra sei mesi.

Egli ritiene del tutto improprio paragonare la disciplina della prescrizione in sede civile a quella penalistica. In quest'ultimo ambito, infatti, la prescrizione esprime la perdita dell'interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva per effetto del decorso del tempo.

In questo senso, l'articolo 161 del codice penale, introducendo gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, ha già rappresentato un elemento di forte attenuazione del principio della prescrizione così come trasmesso dalla tradizione romanistica.

La comprensione profonda della *ratio* dell'istituto dovrebbe dunque scongiurare paragoni impropri non solo con i sistemi di *common law*, ma anche con altri sistemi di tradizione romano-germanica, dove la differente disciplina dell'istituto discende anche dalla differente e meno co-genita disciplina dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Del resto, la constatazione della differente disciplina di un istituto giuridico fra l'Italia ed altri ordinamenti non significa che questi ultimi siano preferibili, e il fatto ad esempio che l'ordinamento giudiziario italiano si sia conformato nel XIX secolo al modello francese non ha impedito che, dopo l'approvazione della Costituzione repubblicana, l'Italia andasse molto più avanti, ad esempio in tema di garanzie dell'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo.

Nell'esprimere poi riserve di carattere generale sulla tesi della rinunciabilità della prescrizione, il sottosegretario Caliendo ritiene che il disegno di legge in esame, completando la razionalizzazione della disciplina della prescrizione realizzata con la cosiddetta *ex Cirielli*, fornisce alla magistratura uno stimolo e uno strumento per la razionalizzazione dei calendari giudiziari e il miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha annunciato, in dissenso dal Gruppo, la non partecipazione al voto, l'emendamento 3.7, posto ai voti, non è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.6.

Il senatore CASSON (*PD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 3.6 interviene in modo radicale sull'istituto della prescrizione, distinguendo due distinti termini, il primo – che può essere definito prescrizione dell'azione – decorrente dal momento della consumazione del reato, che determina l'estinzione del reato qualora non sia stata esercitata l'azione penale, e il secondo che decorre dalla data di esercizio dell'azione penale.

Il primo termine è commisurato alla natura dei reati che, a seconda della pena edittale minima comminata, si estinguono con termini diversi, mentre il secondo termine è collegato alla durata del processo.

Tali termini sono poi aumentati con riferimento ad alcuni reati, in considerazione della loro gravità. L'individuazione di questi reati è effettuata tenendo conto dell'importanza, della vastità e della diffusione dei beni giuridici tutelati, sicché accanto a gravi delitti dolosi, sono ad esempio previsti anche i delitti colposi di danno, di cui all'articolo 449 del codice penale, nell'intento evidentemente di mantenere un regime della prescrizione che consenta di perseguire efficacemente comportamenti del genere di quelli che hanno determinato, ad esempio, il disastro di Viareggio.

Si mantiene poi l'imprescrittibilità dei reati punibili con la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Il senatore Casson ritira quindi l'emendamento 3.8.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*), nell'annunciare in dissenso dal Gruppo la propria non partecipazione al voto, osserva, con riferimento all'intervento da ultimo svolto dal sottosegretario Caliendo, che i raffronti da lui svolti nei suoi precedenti interventi con la disciplina della prescrizione prevista da altri ordinamenti non muovevano né dall'idea di proporre improponibili paragoni con quanto previsto dai sistemi di *common law*, da lui citati solo per completezza espositiva, né dall'ingenua idea di ritenere che un istituto giuridico previsto dall'ordinamento di un importante Paese europeo e non da quello italiano sia per ciò stesso migliore: si pensi solo al fatto che il diritto penale francese prevede istituti che in Italia sarebbero giustamente considerati aberranti, come la possibilità per la polizia di interrogare una persona in stato di fermo senza la presenza del suo avvocato e con la possibilità che le dichiarazioni da lui rilasciate siano utilizzabili nel processo.

Il punto è che dove la disciplina della prescrizione differenzia l'ordinamento italiano non solamente da quelli delle grandi democrazie europee ma, in pratica, da quelli di tutti gli altri Paesi del mondo, è la possibilità offerta all'imputato di avvalersi del decorso del tempo per impedire che il processo giunga alla sua conclusione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'annunciare l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 3.6, ribadisce quanto da lui osservato in precedenti occasioni circa il fatto che l'esame di un disegno di legge di portata così limitata, del tutto inidoneo a migliorare il funzionamento della giustizia penale e chiaramente diretto unicamente a favorire i particolari interessi processuali del Presidente del Consiglio, abbia dato occasione a un dibattito di grande spessore culturale e giuridico e di estremo interesse, che è un vero peccato veder confinato allo svolgimento di una sia pur doverosa attività di ostruzionismo parlamentare. Il Sottosegretario ha parlato della riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005 come di una razionalizzazione del sistema della prescrizione, e in realtà egli condivide il fatto che sotto un certo profilo la *ex Cirielli*, vincolando la prescrizione al massimo edittale, abbia adottato un criterio sicuramente più razionale ed elegante di quello, precedentemente previsto, delle cosiddette «fasce», che l'emendamento in votazione di fatto propone di reintrodurre, almeno

con riferimento alla prescrizione determinata dal mancato esercizio dell'azione penale.

Quello che invece non può essere accettato della riforma recata dalla *ex Cirielli*, e che viene aggravata dal disegno di legge in esame, è la previsione di un sistema differenziato degli effetti dell'interruzione della prescrizione, determinato da criteri collegati non al reato ma al reo, oltretutto configurati sulla base di un'aberrante confusione tra la nozione di incensurato e quella di non recidivo.

L'idea, ribadita dal Sottosegretario, che la riduzione da un quarto a un sesto dell'allungamento dei termini prescrizionali determinato da sospensione o interruzione possa magicamente aumentare la rapidità e l'efficienza del processo, invece che incoraggiare tattiche dilatorie, appare quanto mai aberrante, soprattutto a fronte di una giurisprudenza che ha giustamente valorizzato nel corso degli anni le garanzie processuali dell'imputato; si pensi ad esempio all'istituto della revisione di sentenze passate in giudicato che, ormai, si ritiene applicabile non solo all'ipotesi di prove sopravvenute, ma anche a quella di prove che risultino non essere state valutate in nessun grado di giudizio.

L'oratore conclude osservando come si stia tentando di approvare, per motivi inconfessabili ma notissimi, una legge che, nell'apprestare una straordinaria e impropria tutela agli imputati per il solo fatto di non risultare recidivi, finirà per aumentare il numero dei reati prescritti a danno soprattutto del desiderio di giustizia delle parti offese dal reato, che, dopo anni di battaglia processuale, vedranno la totale estinzione del processo penale anche magari dopo aver avuto ragione in due gradi di giudizio, e la necessità di ricominciare tutto da capo in sede civile per vedersi riconoscere almeno il diritto al risarcimento.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, che non parteciperà al voto sull'emendamento 3.6, osserva come dalle stesse parole del Sottosegretario appare evidente che un dibattito così importante, come quello sul regime della prescrizione, meriterebbe una sede diversa e politicamente meno esposta, tale da poter consentire un confronto proficuo e costruttivo fra la maggioranza e l'opposizione.

L'affermazione secondo la quale la previsione di tempi sempre più stringenti per la prescrizione dovrebbe tradursi in un miglioramento della tempistica del processo, presuppone l'idea che la colpa della lentezza dei processi sia da ascrivere non alle inefficienze e alle mancanze di risorse nel sistema, né alle norme che regolano il processo, ma alla pigrizia o all'imperizia dei giudici.

Si tratta di una prospettiva che non può essere in alcun modo condivisa; anche se per assurdo, però, si volesse accettare tale punto di vista, appare singolare che i fautori di termini di prescrizione sempre più brevi proponano quale rimedio alle presunte inefficienze dei magistrati una sanzione che non colpisce i giudici, ma il processo, e quindi le parti offese, la società nel suo complesso, e lo stesso imputato che, se innocente, ha il massimo interesse ad una sentenza che gli restituisca l'onore.

Ella osserva poi come anche con la dichiarazione di voto di questa mattina, il senatore Longo abbia dimostrato il più vivo interesse a discutere gli emendamenti dell'opposizione, entrando nel merito delle proposte da essi recate; non si capisce quindi perché egli finisca per rifiutare qualsiasi possibilità di modificare e migliorare un testo del quale egli stesso non ha saputo o voluto esplicitare quali siano le ragioni per cui il Parlamento dovrebbe approvarlo e quali vantaggi apporterebbe all'efficacia, alla rapidità e alla giustizia dei processi penali.

Il presidente BERSELLI, nel far presente che tra pochi minuti avranno inizio i lavori dell'Assemblea e che pertanto la seduta non può proseguire, prende atto del fatto che nel corso delle sedute di ieri, di questa mattina e di oggi, si sono fatti pochissimi passi in avanti nella votazione degli emendamenti.

Come già aveva annunciato alla fine della settimana scorsa, egli non ritiene possibile tenere ulteriormente bloccata l'attività della Commissione senza risultati.

Egli pertanto annuncia che dalla prossima settimana i disegni di legge in titolo verranno iscritti all'ultimo punto dell'ordine del giorno, e non verranno più trattati fino a quando la Conferenza dei Gruppi parlamentari non ne avrà stabilito l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 399

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno eliminare dall'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo, il rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I criteri per la formazione dei collegi ivi previsti, infatti, non appaiono adattabili al processo amministrativo, in particolare perché nelle udienze amministrative, a differenza che in quelle civili, sono presenti normalmente tutti i magistrati della sezione, e non solo quelli del collegio. Pertanto l'applicazione della norma processual-civilistica potrebbe determinare un eccessivo carico di lavoro per il magistrato più anziano del collegio e una sostanziale sterilizzazione del criterio della rotazione dei collegi, con evidente danno per le garanzie dell'autonomia dei magistrati e dell'imparzialità della decisione;

si ritiene opportuno eliminare la previsione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, che, in combinato disposto con le norme vigenti, finirebbe per delineare una disciplina eccessivamente rigorosa della sanzione per lite temeraria in tema di ricorsi in materia di appalti pubblici, ciò che mentre da un lato rischia di intaccare il diritto costituzionalmente garantito ad agire in giudizio, potrebbe determinare di fatto un'attenuazione del controllo sulla legalità degli appalti;

si segnala inoltre l'opportunità di precisare, con riferimento al rito in materia elettorale di cui all'articolo 129, che il ricorso ivi previsto verso gli atti «immediatamente lesivi» sia limitato a quelli che presentano carattere di definitività;

la Commissione esprime infine preoccupazione per la tendenza ad estendere e ad accentrare nella competenza del TAR Lazio un gran numero di controversie in materie diverse e sensibili, e ritiene che i criteri di competenza del giudice amministrativo, anche alla luce del sempre più marcato decentramento delle funzioni pubbliche, devono essere conformati ad un rigoroso rispetto del principio del giudice naturale e di quello della giurisdizione diffusa.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 399

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno eliminare la previsione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, che, in combinato disposto con le norme vigenti, finirebbe per delineare una disciplina eccessivamente rigorosa della sanzione per lite temeraria in tema di ricorsi in materia di appalti pubblici, ciò che mentre da un lato rischia di intaccare il diritto costituzionalmente garantito ad agire in giudizio, potrebbe determinare di fatto un'attenuazione del controllo sulla legalità degli appalti;

si segnala inoltre l'opportunità di precisare, con riferimento al rito in materia elettorale di cui all'articolo 129, che il ricorso ivi previsto verso gli atti «immediatamente lesivi» sia limitato a quelli che presentano carattere di definitività;

la Commissione esprime infine preoccupazione per la tendenza ad estendere e ad accentrare nella competenza del TAR Lazio un gran numero di controversie in materie diverse e sensibili, e ritiene che i criteri di competenza del giudice amministrativo, anche alla luce del sempre più marcato decentramento delle funzioni pubbliche, devono essere conformati ad un rigoroso rispetto del principio del giudice naturale e di quello della giurisdizione diffusa.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

245^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARRARA

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra, generale di corpo d'armata cc. Vittorio Barbato, accompagnato dal capo dell'ufficio del Commissario generale, generale di brigata Andrea Maria Pieri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CARRARA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione del segnale radiofonico e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2701 concernente l'equiparazione dell'ossario di Timau ai cimiteri di guerra

Il generale BARBATO descrive innanzitutto le competenze del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, quali delineate dal

decreto legislativo n. 66 del 2010. In particolare, l'organo in questione si vede attribuito il compito di tutelare i resti e la memoria dei caduti per la patria dal 1848 alle odierne missioni di pace all'estero, provvedendo altresì alla conservazione dei cimiteri di guerra esistenti in Italia ed all'estero e delle zone monumentali di guerra. Per quanto attiene, poi, ai precedenti interventi normativi in materia, pone quindi l'accento sia sulla legge n. 31 del 1981 (che equiparava il sacrario di Monte Zurrone ai cimiteri di guerra), sia sulla legge n. 48 del 2005 (che provvedeva, del pari, ad equiparare ai cimiteri di guerra alcuni monumenti commemorativi ed oggi recepita nell'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare), precisando, al riguardo, che tutte le strutture equiparate non conservano, al loro interno, resti di caduti in guerra.

Con riferimento specifico all'equiparazione al tempio ossario di Timau (oggetto del disegno di legge n. 2701), osserva quindi che la predetta struttura è già presa in considerazione dall'articolo 267 del codice, in quanto già dal 1937 considerata un cimitero di guerra a tutti gli effetti (in quanto ospita resti di militari caduti). Coerentemente con tale impostazione, inoltre, l'articolo 271 riconosce al comune di Paluzza (in provincia di Udine), in contributo di 5.600 euro annui per il mantenimento ordinario delle sepolture all'interno della struttura. Non andrebbe poi trascurato anche il quadro finanziario in cui l'intervento andrebbe a collocarsi, connotato da una rilevante esiguità di risorse: per l'anno 2011 –a titolo esemplificativo- le risorse destinate al Commissariato ammontano a 791.709 euro, a fronte delle esigenze infrastrutturali degli oltre 136 sacrari e cimiteri militari sul territorio nazionale (fra cui spiccano, anche per le particolari consistenze e fattezze architettoniche, le strutture di Redipuglia, Asiago, Cima Grappa, Bari, Montello e delle Fosse ardeatine), e dei 118 sacrari, cimiteri ed opere commemorative individuati all'estero. In tale contesto, infatti, l'individuazione di una copertura specifica per il tempio di Timau potrebbe dar luogo ad una situazione di disparità con altre strutture che si trovano nella stessa condizione giuridica e patrimoniale, e rischierebbe di porsi in contrasto con le misure restrittive adottate a partire dall'anno 2007, limitando altresì l'esecuzione di alcuni importanti progetti tra cui la ristrutturazione del tempio votivo di Venezia Lido, il rifacimento della terrazza del sacrario di Asiago, il risanamento delle croci del sacrario di Bari, il rifacimento della copertura del sacrario di Oslavia e la realizzazione del nuovo museo sulla campagna di Russia a Pozzuolo del Friuli.

Conclude sottolineando la positiva opera svolta dal Commissariato a fronte della difficile congiuntura economica, che assegna all'istituzione fondi assai ristretti a fronte di quanto elargito a favore di similari istituzioni in altri paesi europei.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel ringraziare il generale Barbato per la sua esposizione, chiede delucidazioni in ordine ai rapporti esistenti tra il Commissariato, il comune di Paluzza e la curia arcivescovile di Udine in relazione agli interventi di natura straordinaria, chiedendo altresì se

la convenzione con il comune di Paluzza concerne esclusivamente le manutenzioni ordinarie.

Conclude ponendo l'accento sulle problematiche di fondo evocate nell'odierna audizione, che meriterebbero di tradursi in specifiche iniziative volte ad aumentare le dotazioni di bilancio del Commissariato.

Il generale BARBATO precisa che la proprietà del tempio ossario di Timau è della curia, laddove il Commissariato può, in base alla legge, stipulare convenzioni solo con i comuni e non intervenire in via straordinaria se la proprietà non è demaniale. Ciò comporta che i predetti interventi siano a carico dell'ente proprietario della struttura.

Rileva quindi che nell'area è comunque presente una forte sensibilità in ordine alla conservazione della memoria storia associata ai sacrari, che induce a approfondire sforzi importanti nella conservazione delle strutture. Sotto tale aspetto, la via più efficace sembra essere quella degli accordi di programma con le istituzioni locali, che ha dato notevoli risultati negli interventi di restauro eseguiti a Bassano, nella provincia di Gorizia ed a Cima Grappa.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) pone l'accento sulla meritoria opera svolta dal Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, volta alla tutela della memoria e delle tradizioni delle Forze armate attraverso la giusta valorizzazione del sacrificio estremo compiuto dai militari italiani nei teatri più disparati. Sotto tale aspetto, sarebbe auspicabile porsi –nonostante le attuali difficoltà economiche- nella prospettiva di un futuro incremento delle dotazioni destinate all'istituzione prima menzionata.

Nel sottolineare, del pari, l'importanza –anche da un punto di vista generale- degli elementi conoscitivi emersi nel corso dell'odierna audizione, la senatrice NEGRI (*PD*) sottolinea la necessità di intervenire anche a tutela dei sacrari piemontesi, come –ad esempio- quello di Cervasca.

Il generale BARBATO osserva che gli accordi di programma con gli enti locali appaiono, ad oggi, l'unica strada efficacemente percorribile ai fini della giusta tutela della memoria dei militari italiani caduti, consentendo altresì di prestare la dovuta manutenzione a strutture importanti anche sotto l'aspetto architettonico. Non vanno inoltre trascurati gli importanti e recenti accordi con la Croazia per il recupero dei caduti delle Foibe, analogamente a quanto già realizzato con le autorità slovene.

Ad avviso del senatore DE GREGORIO (*PdL*) l'adeguata tutela della memoria dei caduti in guerra (assolutamente attuale, in quanto ricomprende anche il sacrificio profuso nelle operazioni internazionali di pace), potrebbe realizzarsi –similmente a quanto già accaduto, ad esempio, negli Stati Uniti- attraverso lo stimolo di un opportuno «turismo della memoria», volto alla valorizzazione dei sacrari e dei cimiteri. Sotto tale aspetto, un ruolo rilevante potrebbe essere svolto dalla società Difesa Ser-

vizi S.p.A., tramite l'opportuna sponsorizzazione di numerosi siti dall'elevato valore simbolico. Tale soluzione, peraltro, avrebbe il pregio di liberare notevoli risorse economiche, laddove gli attuali accordi di programma potrebbero soffrire –al contrario- delle attuali ristrettezze cui sono attualmente soggetti gli enti locali.

Su quanto osservato dal senatore De Gregorio si pone criticamente il senatore SCANU (PD), osservando che la società Difesa Servizi S.p.A. difficilmente potrebbe assolvere ai compiti poc'anzi prospettati, stanti anche le diverse finalità alla base della sua istituzione. Importanti risorse per la giusta tutela della memoria dei caduti potrebbero invece derivare, a suo avviso, dall'abolizione dei corsi per giovani recentemente istituiti presso le Forze armate. Tali corsi, infatti, durerebbero solo poche settimane e la loro utilità effettiva appare quanto mai dubbia, soprattutto tenuto conto dei rilevanti oneri economici da essi comportati.

Il presidente CARRARA osserva che numerose osservazioni emerse nel dibattito appaiono di natura squisitamente politica, e come tali andrebbero approfondite in sedi diverse da quella attuale.

Replica, da ultimo, il generale BARBATO, salutando positivamente l'attenzione dedicata dalla Commissione all'attività svolta dal Commissariato ed alla tutela della memoria di chi ha compiuto il sacrificio estremo a difesa del Paese e ribadendo che, al momento, gli accordi di programma appaiono comunque lo strumento più efficace per la valorizzazione e la manutenzione dei cimiteri e dei sacrari.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE ringrazia il generale Barbato per la sua disponibilità, dichiarando contestualmente conclusa l'odierna procedura informativa.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GENERALE BARBATO NEL CORSO DELL'ODIERNA AUDIZIONE

Con riferimento all'odierna audizione del Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra, generale Barbato, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2701, il presidente CARRARA informa la Commissione che la documentazione da questi depositata potrà essere pubblicata sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCANU (PD) lamenta la mancanza di una copertura giuridica alle operazioni militari italiane in Libia. Rinnova il sollecito ad una

specifica audizione del ministro della Difesa sul tema, da tenersi quanto prima e comunque la prossima settimana.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*), pur concordando sull'opportunità di udire il ministro della Difesa, obietta che l'attività militare italiana in Libia appare comunque connotata da una situazione di sostanziale stasi.

Replica il senatore SCANU (*PD*), dando conto di un comunicato dello Stato maggiore della Difesa del 14 ottobre scorso nel quale viene riportato che gli assetti navali ed aerei messi a disposizione della NATO per l'operazione *Unified Protector* stanno continuando regolarmente le missioni assegnate per l'imposizione della *no fly-zone* e dell'embargo navale. In particolare risulta l'effettuazione di 18 missioni aeree (con impiego dei velivoli Tornado, F-16, AMX, Predator-B e di due aerofornitori KC130-J e KC767-A), e, dall'11 al 13 ottobre, nell'ambito della cooperazione con il ministero degli Affari esteri per le operazioni umanitarie, un velivolo C130-J è stato impiegato con cadenza quotidiana. Il dispositivo della Marina impegnato nelle operazioni di embargo è stato invece assicurato dalla nave San Giusto (al comando della componente marittima dell'operazione), mentre per quanto riguarda l'emergenza immigrazione (in applicazione dell'intesa italo-tunisina), le navi Vega e Minerva ed un velivolo *Atlantic* continuano l'attività di sorveglianza in prossimità delle acque territoriali della Tunisia.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

601^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Gentile.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2967) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*LNP*), rinviando, per l'analisi di dettaglio, alla propria relazione tenuta nella seduta del 2 agosto scorso, evidenzia che il disegno di legge n. 2967 risulta sostanzialmente analogo alla precedente versione del Rendiconto, con l'unica differenza rappresentata dall'accorpamento delle diverse disposizioni in un unico articolo con allegati.

Il presidente AZZOLLINI, constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare per le ore 13 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni formulate da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 11 (già articolo 10) e 12 (già articolo 11) nel parere espresso nella seduta del 6 ottobre scorso. Propone pertanto di ribadire le condizioni già espresse in quella sede non essendovi altre osservazioni sulla parte restante del testo.

Il sottosegretario GENTILE esprime un avviso conforme a quello del Relatore.

Pertanto, il RELATORE propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione che:

- sull'articolo 11, ove il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei commi 1, 2 e 3, nonché alla soppressione, al comma 4, della lettera *b*), e alla soppressione, alla lettera *c*) del medesimo comma, delle parole: "e da pubbliche amministrazioni";
- sull'articolo 12, ove il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 1».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1693) ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GENTILE illustra le ragioni alla base della contrarietà dell'Esecutivo sugli emendamenti 4.0.10, 4.0.11, 4.0.14 e 4.0.12.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla proposta 4.0.10, evidenziando la carenza di risorse per il 2011 e, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore MERCATALI (*PD*) rileva il carattere oneroso del terzo comma dell'emendamento 4.0.11.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno ribadire, sulle proposte 4.0.11 e 4.0.14, le condizioni formulate nella seduta di ieri sull'emendamento 1.1, unitamente all'inserimento, al comma 3, di una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore VACCARI (*LNP*) interviene sulla proposta 4.0.12, sottolineando che il carattere oneroso risulta circoscritto alla sola lettera *a*) del comma 1.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.14, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.10 e 4.0.12 (limitatamente alla lettera *a*) del comma 1).

Per quanto riguarda le proposte 4.0.11 e 4.0.14, il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel primo comma dei due emendamenti, dopo le parole: "all'istituzione di Politecnici delle arti," sia aggiunta la seguente: "esclusivamente" e che sia inserita una clausola di invarianza che escluda ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e che agli accorpamenti si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; per quanto riguardo l'emendamento 4.0.11, risulta altresì necessario inserire, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una specifica clausola di invarianza finanziaria al comma 3».

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUSI (*PD*) sollecita la formulazione del parere sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge n. 2258, all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 4^a recante «Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro

appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile».

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avvisa che, al termine dell'odierna seduta della Commissione, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Sottocommissione per i pareri

161^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2936) Deputati VIETTI e RAO. – Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Conviene con il Relatore il rappresentante del GOVERNO.

La Sottocommissione approva il parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**602^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2967) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MERCATALI (*PD*) fa presente che, nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, la Presidente del Gruppo del PD, senatrice Finocchiaro, ha chiesto formalmente la convocazione della Giunta per il Regolamento, al fine di appurare la legittimità procedurale di una nuova deliberazione del Senato su un disegno di legge, come quello al nostro esame, dal contenuto sostanzialmente analogo alla precedente versione del rendiconto, che il Senato ha approvato in prima lettura poche settimane fa.

Il presidente AZZOLLINI rende noto che il Presidente del Senato si è riservato di decidere sulla richiesta avanzata dalla senatrice Finocchiaro, non appena il disegno di legge n. 2967 inizierà il proprio *iter* in Assemblea.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) esprime vibrante perplessità e forte preoccupazione per la decisione della Presidenza del Senato, in quanto la pronuncia della Giunta per il Regolamento comporterebbe dei riflessi anche sull'*iter* del rendiconto presso questa Commissione, la cui funzione risulterebbe mortificata se si decidesse di concludere l'esame del rendiconto medesimo prima della pronuncia della Giunta.

Il senatore MERCATALI propone di rinviare alla seduta di domani l'esame del rendiconto, in attesa di acquisire la pronuncia della Giunta per il Regolamento circa la legittimità dell'*iter* procedurale.

Il senatore MORANDO (*PD*) – fermo restando che la questione da risolvere consiste nel fatto se il Senato possa, a distanza di un breve lasso temporale, deliberare nuovamente su un provvedimento dal contenuto sostanzialmente corrispondente a un disegno di legge già approvato – ritiene del tutto incomprensibile la decisione della Presidenza del Senato, in quanto la pronuncia della Giunta per il Regolamento è suscettibile di influenzare i lavori sia dell'Assemblea sia di questa Commissione.

Il senatore MERCATALI ribadisce la necessità di attendere la pronuncia della Giunta per il Regolamento, in modo da individuare l'*iter* procedurale più corretto per far fronte ad una situazione priva di precedenti, quale la bocciatura, presso l'altro ramo del Parlamento, del primo articolo del rendiconto di bilancio.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) reputa non condivisibile il percorso procedurale imperniato sulla rimessione della questione alla Giunta per il Regolamento, giacché è frequente il caso che le Commissioni parlamentari si pronuncino sullo stesso oggetto normativo, come conseguenza della *navette* parlamentare. Nel caso in questione, peraltro, il testo del nuovo rendiconto è, quantomeno formalmente, diverso dal quello precedente, il che rende inevitabile un nuovo esame da parte del Senato.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), nel sottolineare l'importanza di una celere approvazione del rendiconto di bilancio, rappresenta la disponibilità di questa Commissione ad adeguarsi, com'è ovvio, ad un'eventuale pronuncia della Giunta per il Regolamento.

Il PRESIDENTE, nel ritenere ragionevole la richiesta avanzata dal Gruppo del Partito democratico di un breve rinvio dell'esame per verificare gli intenti della Presidenza del Senato, manifesta l'intendimento di convocare una seduta notturna, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 2967.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emenda-

menti 2.701 e 2.702 ripristinano delle soppressioni apportate dalla Commissione di merito per recepire le condizioni formulate da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che occorre valutare la congruità della copertura finanziaria degli emendamenti 3.0.700 e 3.0.701, in merito ai quali sarebbe altresì necessario acquisire la relazione tecnica. Rileva che è poi necessario valutare gli effetti dell'emendamento 6.700, che modifica la normativa sulle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali delle Regioni in disequilibrio finanziario. Sottolinea che comporta maggiori oneri l'emendamento 11.0.700 sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Segnala che va poi valutata la compatibilità dell'emendamento 16.0.150 con la clausola di invarianza finanziaria, che richiede comunque una stesura più precisa. Fa presente che gli emendamenti 13.900, 17.0.700 e 17.0.701 riproducono, nella sostanza, proposte emendative su cui questa Commissione aveva formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario SAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore MASCITELLI chiede chiarimenti sull'emendamento 6.700, rilevando come l'attivazione di procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali non dovrebbe comportare oneri per la finanza pubblica, atteso che le aziende sanitarie, nel momento in cui assumono impegni di spesa, dovrebbero accantonare le relative risorse per far fronte ai pagamenti.

Il PRESIDENTE, nel far presente che la ripresa di procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico è tale da comportare un aumento del fabbisogno di bilancio, ribadisce come questa Commissione abbia più volte unanimemente riconosciuto la gravità del problema rappresentato dal mancato pagamento dai debiti delle pubbliche amministrazioni, sottolineando tuttavia come tale questione possa essere affrontata approntando una contestuale ed adeguata copertura finanziaria.

Il senatore MASCITELLI chiede delucidazioni sulla proposta emendativa 16.0.150, rilevando che, trattandosi di una norma di delega, sarebbe priva di conseguenze onerose.

Il PRESIDENTE fa presente che, in base alla vigente legge di contabilità, le leggi recanti deleghe legislative al Governo devono essere adeguatamente coperte sotto il profilo degli effetti finanziari.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.701, 2.702,

3.0.700, 3.0.701, 6.700, 11.0.700, 13.900, 16.0.150, 17.0.700 e 17.0.701. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per le ore 20 di oggi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2967, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato l'esercizio finanziario per l'anno 2010.

Comunica, altresì, che l'ordine del giorno della seduta di questa sera e della seduta già convocata per domani, alle ore 9, è integrato con il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2968, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 324 e connessi

Riunione n. 14

Relatore: GERMONTANI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25

(324) GERMONTANI. – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici*

(2102) MORANDO ed altri. – *Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne*

(2639) LEDDI. – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni fiscali in favore delle donne lavoratrici*

(2779) FLERES ed altri. – *Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne*

(2801) COSTA. – *Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme in favore delle donne lavoratrici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Plenaria

297^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2967) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) introduce l'esame del provvedimento rimarcando la sostanziale identità tra l'articolo 1 del disegno di legge in titolo e il contenuto del corrispondente articolo del precedente disegno di legge n. 2803. Naturalmente è a tutti noto che l'esame del disegno di legge recante il rendiconto dello Stato per il 2010 si rende nuovamente necessario per effetto della reiezione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2803 da parte della Camera dei deputati. In proposito ritiene opportuno ricordare le varie soluzioni procedurali prospettate, anche per quanto riguarda un'eventuale preclusione a un nuovo esame parlamentare del rendiconto, nel presupposto – a tutti noto – dell'identità del contenuto contabile dei due provvedimenti richiamati in precedenza. Al di là delle diverse opzioni discusse nei giorni scorsi, sottolinea che la soluzione procedurale individuata riveste un preminente carattere politico e di ciò la Commissione non può che prendere atto. Ritiene pertanto opportuno richiamarsi ai contenuti della relazione già svolta sul disegno di legge n. 2803.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) interviene nella discussione generale e rimarca che la Commissione è costretta a ripetere un esame già svolto a causa della bocciatura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2803 da parte della Camera. Si è pertanto in presenza di una vera e propria forzatura e di un *vulnus* alla corretta procedura di esame parlamentare soprattutto considerando che l'odierna discussione trae origine da una scelta unilaterale del Governo e della maggioranza.

Nel merito del disegno di legge richiama le perplessità espresse dalla Corte dei Conti sull'inattendibilità dei dati di consuntivo sui residui e sulle entrate extratributarie. Ricorda del resto che la Commissione – nel parere sul disegno di legge di riforma della contabilità pubblica – aveva già evidenziato la necessità di adottare metodi corretti e affidabili per la quantificazione delle previsioni di entrata. Nello specifico, il rendiconto qualifica come certe entrate per interessi e sanzioni pur in presenza di un contenzioso giudiziale. Risulta quindi di tutta evidenza che per un effetto di trascinarsi sugli esercizi finanziari futuri, si introdurranno anche nel prossimo bilancio di previsione entrate del tutto incerte e aleatorie; in tal modo si creano le condizioni per un nuovo giudizio negativo dei mercati sul rischio sovrano dell'Italia. Rispetto a tale rischio il Governo e la maggioranza si stanno assumendo una precisa responsabilità politica.

Il senatore COSTA (*PdL*) – pur nella consapevolezza che la Commissione sta nella sostanza riproponendo un dibattito già svolto – reputa eccessive le perplessità in merito alla valutazione dei residui e delle previ-

sioni di entrata, oggetto di un rigoroso lavoro di accertamento da parte della Ragioneria generale.

Non disconosce comunque la necessità di un ulteriore affinamento di una politica economica fondata prevalentemente sulle entrate e sull'ampliamento dei giochi pubblici. Preannuncia infine il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia negativamente che la Commissione si trova a ripetere una discussione già svolta a causa di dissidi interni della maggioranza e del Governo che hanno condotto alla reiezione del precedente disegno di legge recante il rendiconto dello Stato per il 2010. Si associa alle perplessità sulla fondatezza dei dati relativi alle entrate, giacché la Corte dei Conti ne ha evidenziato il carattere aleatorio per un volume particolarmente elevato. A suo avviso un Governo responsabile avrebbe approfittato della nuova lettura parlamentare per correggere il rendiconto in base ai rilievi della Corte e, nel merito, avrebbe accolto i suggerimenti di politica fiscale avanzati dall'opposizione, come l'introduzione di un'imposta sui capitali rientrati in Italia. Ribadisce quindi il proprio giudizio negativo sul rendiconto, le cui incongruenze si ripercuoteranno sul prossimo bilancio di previsione.

In generale deplora l'immobilismo del Governo che non garantisce adeguati livelli di servizio alle categorie sociali meno abbienti e riduce le risorse del comparto della sicurezza.

Il senatore MURA (*LNP*) preannuncia a nome della propria parte politica il voto favorevole alla proposta di parere che sarà avanzata dal relatore.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) rileva che in occasione della riforma della sessione di bilancio nel 1978 si rinunciò al principio per cui le politiche economiche e di bilancio del Governo dovevano essere calibrate sui dati storici della spesa e non sui tendenziali futuri. Gli effetti negativi di tale metodo sono oggi purtroppo sotto gli occhi di tutti con la progressiva e inarrestabile espansione del *deficit*.

In quell'occasione si rinunciò anche all'idea di istituire un'autorità indipendente per la certificazione dei bilanci della Pubblica amministrazione, con la conseguenza di una diffusa e persistente mancanza di chiarezza e trasparenza sui conti pubblici. Lo stesso rendiconto, come documento contabile sul quale basare il bilancio di previsione, sconta tali criticità come confermato dall'incertezza sui dati di consuntivo delle entrate e delle spese per cifre particolarmente consistenti.

Tali incongruenze sono inoltre confermate dall'andamento dei residui attivi e passivi che risultano in continua e progressiva crescita e che continuano a consentire a ogni Governo in carica di preconstituirsì ampi spazi di manovra nell'ambito dei conti pubblici. In tale categoria contabile è lecito presumere che rientrino anche i mancati pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese.

In conclusione la persistente fragilità dei conti pubblici italiani dipende anche dalla mancanza di certezza e trasparenza in ordine all'effettiva entità delle grandezze in gioco e ciò espone di conseguenza la credibilità stessa del Paese al rischio di un declassamento del *rating*.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

In sede di replica il relatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

I senatori BARBOLINI (*PD*) e LANNUTTI (*IdV*) preannunciano, a nome delle rispettive parti politiche, il proprio voto contrario.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore Ferrara, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la sessione di bilancio avrà inizio nella giornata di domani, giovedì 20 ottobre, dopo le comunicazioni del Presidente del Senato nella seduta antimeridiana sui contenuti propri del disegno di legge di stabilità. La Commissione dovrà esprimere il parere alla Commissione bilancio entro le ore 17 di mercoledì 2 novembre. Ritiene comunque preferibile utilizzare le sedute della prossima settimana per concludere, ove possibile, l'esame dei documenti di bilancio.

Per quanto riguarda la programmazione delle prossime settimane avverte che è stato deferito per il parere al Governo lo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei Monopoli di Stato (Atto del Governo n. 411). Il termine, suscettibile di una proroga di 10 giorni, scade il prossimo 7 novembre.

Ricorda inoltre i documenti comunitari già assegnati nell'ambito della fase ascendente: la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, COM (2011) 445 definitivo; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/877/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, COM (2011) 453 definitivo. Comunica altresì che è stata deferita la proposta di direttiva del

Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE, COM (2011) 594 definitivo, il cui termine per l'espressione del parere scade il 5 dicembre.

Avverte inoltre che le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale proseguiranno a partire da martedì 8 novembre e che l'audizione del Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, sulle questioni relative all'attività dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si svolgerà il giorno 15 novembre.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sollecita nuovamente la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1551 e ritiene urgente una specifica riflessione sul tema dei derivati, in ordine al quale sottolinea che la Commissione, con i propri lavori di analisi e approfondimento, aveva già individuato le principali criticità, come confermato dalle recenti iniziative dell'Unione europea per verificare la presenza di un cartello tra le maggiori banche sulla diffusione di tali strumenti finanziari.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente di concludere l'esame dei documenti di bilancio nel corso della prossima settimana, in tempo utile rispetto ai lavori della Commissione bilancio.

Quindi sollecita un'informativa alla Commissione del competente Sottosegretario sulle linee generali della politica del Governo in materia di giochi, da svolgere in via prioritaria rispetto all'avvio dell'esame dell'Atto del Governo n. 411.

Considera in termini positivi l'esame della proposta di direttiva sull'introduzione di un'imposta comune sulle transazioni finanziarie, già oggetto di attenzione da parte del Partito democratico, come confermato dalla proposta legislativa già predisposta.

Senza escludere la possibile presentazione di una specifica interrogazione, chiede alla Presidenza di attivarsi per acquisire i dati sui tempi di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni beneficiarie.

Il senatore CONTI (*PdL*) concorda con l'opportunità di un'informativa del Governo sul settore dei giochi.

Il presidente BALDASSARRI assicura che terrà conto delle sollecitazioni avanzate.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 235 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEI
DOCENTI DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE (SIDREA), IN RELAZIONE
ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 395*

Plenaria

333^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'or-

dine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sull'internazionalizzazione dell'università

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sottosegretario Scotti, ponendone in luce la connessione con l'esame dell'atto del Governo n. 403.

Ha la parola il sottosegretario SCOTTI, il quale sottolinea anzitutto l'importanza di un processo di internazionalizzazione complessivo che investa il sistema economico, sociale, culturale e scientifico del Paese.

Soffermandosi sugli aspetti di specifica pertinenza del Ministero degli affari esteri, illustra poi la ristrutturazione avviata nel gennaio 2011, che prevede l'istituzione di una direzione generale specifica cui sono devolute le diverse competenze finalizzate alla proiezione internazionale del sistema Italia, affinché siano sviluppate politiche integrate e quindi più efficaci in un contesto globale.

Dà indi conto delle iniziative promosse dal Ministero a sostegno dell'internazionalizzazione degli atenei che, ribadisce, si inseriscono in un contesto più generale di internazionalizzazione del sistema Italia.

I dati a disposizione testimoniano una sostanziale dicotomia: da un lato, il numero degli studenti stranieri in Italia è particolarmente basso (appena il 3 per cento della popolazione studentesca mondiale che frequenta atenei stranieri); dall'altro, gli atenei sono invece assai attivi nella stipula di accordi interuniversitari (al 12 ottobre scorso se ne registravano oltre 10.000).

Negli ultimi due anni, d'intesa con la Conferenza dei rettori (CRUI) e il Cineca, detti accordi sono stati messi in rete, con l'indicazione dei rispettivi stati di avanzamento. Ciò ha permesso di rilevare che una parte di essi non ha avuto molto seguito. Inoltre, è stato registrato un certo equilibrio nella distribuzione territoriale, atteso che non sempre gli accordi sono stipulati con Paesi chiave in termini strategici. Ferma restando la piena autonomia degli atenei nel concludere i predetti accordi, egli ritiene pertanto che vi siano ampi margini per sviluppare l'internazionalizzazione, traendo profitto della vasta esperienza di cooperazione interuniversitaria accumulata in questi anni.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero degli affari esteri, unitamente alla CRUI, hanno così dato vita ad un tavolo tecnico incaricato di fissare le direttive del processo di interna-

zionalizzazione, definire le criticità che al momento l'ostacolano e sviluppare tutte le possibili sinergie.

Quanto alle criticità, ne sono state finora riscontrate tre principali: l'insufficiente riconoscimento dei titoli di studio con i Paesi *extra* comunitari che spesso rende inutilizzabile nel Paese di origine il diploma conseguito in Italia; le difficoltà incontrate nella tempistica e nelle modalità di rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno; il requisito della conoscenza della lingua italiana e il basso numero di corsi in lingua inglese.

Il Sottosegretario dà poi conto dei diversi Paesi ed aree geografiche con cui il Ministero ritiene strategico rafforzare i legami, fra cui, in primo luogo, la Cina. Al riguardo, egli riferisce dei programmi «Marco Polo» e «Turandot» e comunica che negli ultimi anni si è registrato un forte aumento di studenti cinesi (passati da meno di 400 nell'anno accademico 2004-2005 a oltre 5.500 nell'anno accademico 2010-2011).

Egli informa indi che dai paesi del Golfo Persico (in particolare Arabia Saudita ed Iraq) vi è una forte disponibilità a finanziare gli studi presso i nostri atenei. Nonostante ciò, il numero di studenti provenienti da quell'area è ancora piuttosto basso. Gli sforzi in atto sembrano tuttavia avere riscontri positivi.

Quanto all'America latina, il *partner* privilegiato è il Cile, che a sua volta finanzia numerose borse di studio in Italia. Il numero degli studenti di quel paese è ancora tuttavia basso, soprattutto per difficoltà legate al riconoscimento dei titoli di studio. Anche con il Brasile è in corso un imponente programma di cooperazione, che prevede l'invio di 100.000 studenti all'estero. In proposito, sono stati individuati 10 atenei italiani, con buone posizioni nelle classifiche internazionali, dai quali si attende ora una risposta. Infine, è previsto il rafforzamento della collaborazione con Argentina, Messico, Perù e Columbia. La maggior parte degli studenti latino americani che viene a studiare in Italia, prosegue il Sottosegretario, è peraltro in possesso di passaporto italiano e pertanto ha un percorso agevolato di ingresso.

Un'altra area strategica è poi il Mediterraneo del Sud, anche alla luce dei recenti avvenimenti politici. Per i ragazzi provenienti da questa zona, a differenza di quelli provenienti dai paesi emergenti, è tuttavia indispensabile il sostegno finanziario dello Stato italiano. Il Ministero degli affari esteri devolve infatti circa un quarto delle risorse complessivamente disponibili a giovani del Mediterraneo del Sud, fra cui in primo luogo libici, ai sensi del Trattato di amicizia del 2008. Per l'anno accademico 2011-2012, sono ad esempio previsti 89 ragazzi libici più 11 provenienti dalla nuova Libia selezionati dalla rappresentanza diplomatica italiana in accordo con il Consiglio nazionale di transizione libico (CNT).

Quanto agli altri paesi dell'area, gli sforzi sono ancora inferiori rispetto alle aspettative e alle responsabilità geografiche dell'Italia. Si tratta infatti di un bacino di utenza pari a 70 milioni di individui sotto i trent'anni, che rappresentano una risorsa preziosa per la crescita.

Il Sottosegretario riferisce indi degli accordi con i paesi emergenti, con particolare riguardo all'India e alla Turchia. Si tratta di paesi in cui sono presenti numerose imprese italiane e con cui risulta quindi strategico rinsaldare i rapporti anche culturali. È stato pertanto avviato il programma *Invest your talent in Italy*, che prevede la formazione in inglese presso i nostri atenei e successivamente periodi di applicazione pratica presso le nostre aziende.

Un progetto di particolare interesse, prosegue ancora il Sottosegretario, è costituito dalle università binazionali. Al riguardo riferisce dei progetti avviati fra l'Italia e la Libia (che si è tuttavia interrotto a causa delle note vicende politiche), fra l'Italia e l'Egitto (per cui c'è un progetto esecutivo definito, il quale è stato però sospeso per motivi politici) e fra Italia e Turchia (che riveste allo stato il maggiore valore strategico).

Un'altra area imprescindibile è poi rappresentata dagli Stati Uniti e dal Canada, con i quali sono in corso eccellenti rapporti di collaborazione recentemente rinnovati.

Il Sottosegretario ribadisce comunque l'importanza di stabilire sinergie con i paesi emergenti per sviluppare il sistema produttivo nazionale. La presenza di studenti stranieri è infatti un'importante cartina di tornasole rispetto ai rapporti economici fra paesi. Ad esempio, il numero di studenti latino americani in Cina è estremamente alto e, non a caso, il primo *partner* economico e commerciale dell'America Latina sta diventando proprio la Cina, con una marginalizzazione degli Stati Uniti e dell'Europa.

Avviandosi alla conclusione il Sottosegretario dà conto di forme di collaborazione che prevedono la triangolazione, oltre che con i sistemi universitari dei paesi emergenti, anche con quelli africani in via di sviluppo.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*) condivide le dichiarazioni del Sottosegretario in ordine all'importanza per le università italiane di essere attrattive anche al fine di sviluppare i rapporti economici e le attività produttive con i paesi emergenti. Richiama indi quanto già affermato ieri in sede di discussione generale sull'atto del governo n. 403 ed in particolare l'esigenza che i *test* di ingresso siano tenuti anche in lingua inglese soprattutto laddove sia possibile presentare una tesi di laurea specialistica in lingua straniera. Chiede poi al Sottosegretario le ragioni della chiusura di numerosi istituti di cultura italiana all'estero senza i quali risulta sempre più difficile diffondere l'immagine dell'Italia.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) chiede di conoscere il dato disaggregato di genere degli studenti stranieri, sottolineando il ruolo determinante svolto dalle donne.

La senatrice COLLI (*PdL*) pone l'accento sulla scarsa ospitalità che i nostri atenei offrono agli studenti stranieri. Chiede quindi se siano in corso

intese per ampliare le possibilità di alloggio, anche coinvolgendo la cittadinanza.

La senatrice DE FEO (*PdL*), relatrice sull'atto del Governo n. 403, prende atto degli incoraggianti progetti illustrati dal Sottosegretario, molti dei quali sembrano peraltro attivati solo negli ultimi anni. Chiede quindi le ragioni di tale ritardo ed in particolare se sia stata sottovalutata l'importanza dei paesi emergenti. Si associa indi alle osservazioni del senatore Rusconi sui *test* di accesso e della senatrice Colli sull'accoglienza.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) invita a tenere distinta la solidarietà internazionale dagli obiettivi strategici dell'Italia. Osserva infatti che a volte le borse di studio finanziano studenti stranieri che poi si trattengono in Italia e fanno concorrenza ai nostri laureati. Invita quindi ad individuare precisamente l'interesse italiano, con particolare riguardo alle aree di provenienza e ai settori nei quali incentivare l'arrivo di studenti stranieri.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario SCOTTI il quale risponde anzitutto al senatore Rusconi circa il processo di razionalizzazione in atto della rete degli istituti di cultura. A fronte di risorse scarse, il Ministero ha infatti inteso assicurare una copertura più razionale nelle diverse aree geografiche, stimolando al contempo gli istituti ad un efficace *fund raising* che li renda più autonomi.

Quanto ai *test* di ammissione, riconosce che essi vertono non solo su materie tecniche ma anche su nozioni di cultura generale sicchè molti studenti stranieri spesso non raggiungono il punteggio utile. Al riguardo ritiene indispensabile una riflessione che investa la coerenza dei *test* rispetto ai percorsi didattici.

Dopo essersi riservato di fornire i dati richiesti dalla senatrice Maria-pia Garavaglia, conviene con il senatore de Eccher sull'opportunità di perseguire obiettivi strategici precisi. Tradizionalmente le borse di studio riguardavano infatti le posizioni più deboli, nell'ambito delle azioni di cooperazione. Attualmente, invece, vi è una maggiore attenzione agli obiettivi di sviluppo nazionali e di compartecipazione con le imprese italiane. Del resto, non si tratta più di una questione meramente economica, come dimostra la disponibilità di molti paesi di sostenere finanziariamente i propri studenti presso le università italiane. Ribadisce quindi che, ferma restando la libertà degli atenei di stipulare le convenzioni che ritengono più opportune, il Ministero dovrebbe sostenere i rapporti considerati maggiormente strategici.

Concorda infine con le senatrici Colli e De Feo sull'esigenza di migliorare le strutture di accoglienza.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Scotti per le interessanti informazioni fornite e dichiara chiusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Giulio Malgara a Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia (n. 128)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rinnova le richieste di audizioni avanzate ieri, chiedendo conferma della disponibilità del Presidente in tal senso.

Il PRESIDENTE precisa che la sede deputata ad affrontare tale argomento è l'Ufficio di Presidenza. Ribadisce peraltro quanto affermato ieri in ordine alla possibilità avviare l'esame della proposta di nomina anche prima di aver assunto una decisione al riguardo.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede di rinviare l'esame dell'atto in titolo, onde dedicare l'esiguo tempo a disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea all'esame dei disegni di legge nn. 1693 e abbinati, su cui è finalmente giunto il parere della Commissione bilancio. L'imminente sessione di bilancio ne precluderebbe infatti l'esame per oltre un mese, mentre gli atti del Governo possono comunque essere esaminati una volta reso il parere alla Commissione bilancio sulle parti di competenza della manovra finanziaria.

Concorda il senatore RUSCONI (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(2276) CAMBER e STIFFONI. – *Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*

(2406) STIFFONI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati*

(2415) *SBARBATI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale*

(2675) *STIFFONI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime compiacimento per il parere reso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1693 (assunto quale testo base) e sugli emendamenti ad esso presentati, che rende possibile concludere l'esame in sede referente prima dell'imminente sessione di bilancio. Invita pertanto i presentatori a rinunciare all'illustrazione delle rispettive proposte emendative (pubblicate in allegato al presente resoconto).

Conviene la Commissione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) raccomanda l'approvazione dell'1.101 a sua firma, identico all'1.102. Invita al ritiro i presentatori dell'1.2, che risulterebbe precluso dall'approvazione dell'1.101. Quanto all'1.3, esprime parere favorevole a condizione che le parole «più di un corso» siano sostituite dalle seguenti «non più di due corsi». Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, in considerazione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio e a ripresentarli eventualmente in Assemblea con adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario SCOTTI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.101 e 1.102 in quanto è preferibile che l'equipollenza sia disposta per via amministrativa anziché per via legislativa. Invita altresì i presentatori a ritirare l'1.2 e l'1.3. Sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 si rimette alle valutazioni della Commissione bilancio. Complessivamente, anche con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli successivi, si rimette comunque alle scelte della Commissione.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira l'emendamento 1.2.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 1.101 (identico all'1.102).

La senatrice COLLI (*PdL*) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2 accogliendo il suggerimento del relatore.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore VITA (*PD*), cui rispondono la senatrice COLLI (*PdL*) e il relatore ASCIUTTI (*PdL*), l'emendamento 1.3 (testo 2) è accolto all'unanimità.

Con riferimento all'emendamento 1.0.1, il senatore VITA (*PD*) rileva l'incongruenza di sancire l'equiparazione del comparto AFAM con quello universitario senza nel contempo stabilire analoga equiparazione fra i docenti. Accoglie quindi l'invito del relatore a ritirare l'emendamento rivolgendogli tuttavia un fervido invito al Governo affinché svolga un'adeguata riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) ritira l'emendamento 1.0.2, (cui aggiunge la propria firma il senatore RUSCONI (*PD*)).

Si passa all'articolo 2.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.1. Raccomanda indi l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.101 (identico al 2.103), 2.102 (identico al 2.104), 2.105 e 2.0.1 (testo 2), identico al 2.0.2 (testo 2). Dichiarando inoltre di aver ritirato il 2.0.1.

Il sottosegretario SCOTTI si dichiara in linea di massima favorevole all'emendamento 2.1 soppressivo dell'articolo. Invita invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.101 e 2.103. Quanto al 2.102 e al 2.104, identici fra loro, afferma che nulla osta alla composizione dell'organo ivi prevista. Esprime indi parere favorevole sul 2.105, che recepisce una condizione della Commissione bilancio. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2), in quanto la riduzione dei componenti del CNAM priverebbe l'organo delle competenze disciplinari relative ai nuovi ordinamenti.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) ritira il 2.0.2.

Con distinta votazione, la Commissione approva all'unanimità gli emendamenti 2.101 (identico al 2.103), 2.102 (identico al 2.104), 2.105 e 2.0.1 (testo 2), identico al 2.0.2. (testo 2).

Si passa all'articolo 3.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta perplessità sull'emendamento 3.1, ricordando che l'ordinamento non prevede titoli di studio per l'accesso all'insegnamento. Invita perciò il presentatore a ritirarlo. Invita i presentatori a ritirare anche il 3.2, in considerazione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio. Avverte infine di aver ritirato il 3.3 e raccomanda l'approvazione del 3.3 (testo 2).

Il sottosegretario SCOTTI si esprime in senso conforme al relatore sul 3.1, rammentando che la selezione avviene esclusivamente per titoli artistici, tra cui è sicuramente compresa la comprovata esperienza nelle Fondazioni lirico-sinfoniche. Sul 3.2, si rimette alle valutazioni di carattere finanziario della Commissione bilancio. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4 (testo 2), che a suo avviso ledono l'autonomia dei conservatori.

Con riferimento all'emendamento 3.1, il senatore VITA (*PD*) ritiene importante valorizzare l'esperienza acquisita nelle Fondazioni lirico-sinfoniche. Ricorda infatti che, a seguito del blocco del *turn over* disposto dal decreto-legge Bondi, il personale artistico è stato assai mortificato. È quindi importante a suo avviso riconoscerne la funzione almeno nel campo della didattica.

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud-FS*) invita a rafforzare la previsione, evitando di attribuire eccessivi margini di discrezionalità ai conservatori.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ritiene indispensabile dare un segnale positivo a professionalità in sofferenza.

Si associa il senatore BEVILACQUA (*PdL*).

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime conclusivamente un parere favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato sopprimendo le parole «oltre al diploma».

Il senatore VITA (*PD*) accede all'invito del relatore e riformula l'emendamento in un testo 2 che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Il senatore RUSCONI (*PD*) aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 3.2.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) dichiara di aver ritirato il 3.4.

La Commissione accoglie indi gli emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4 (testo 2), identici fra loro.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che la presentazione del disegno di legge n. 1693 precede l'approvazione della legge n. 240 del 2010 che, all'articolo 29, comma 1, prevede la possibilità di contemporanea iscrizione a corsi universitari. Presenta pertanto l'emendamento 4.100, soppressivo del comma 1, e invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.2. Esprime poi parere favorevole al 4.1 (testo 2), purchè sia posto un termine entro cui gli studenti privatisti potranno concludere i propri studi presso i conservatori. Invita invece il presentatore a ritirare gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.6 (testo 2), 4.0.8, 4.0.10 e 4.0.12 in considerazione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, nonchè 4.0.13. Quanto a quest'ultimo, che investe una problematica molto delicata, invita ad una pausa di riflessione prima dell'esame in Assemblea. Esprime infine parere favorevole al 4.0.11, purchè siano recepite le condizioni imposte dalla Commissione bilancio e la dizione «direttore generale» sia sostituita da quella «direttore amministrativo». L'approvazione di tale emendamento, rileva, assorbirebbe il 4.0.14.

Il sottosegretario SCOTTI si associa all'invito al ritiro nei confronti dell'emendamento 4.2. Quanto al 4.1 (testo 2), si esprime in senso favorevole al raccordo fra la formazione preaccademica e i nuovi ordinamenti universitari, oltre che al completamento degli studi da parte dei candidati privatisti, che eviterebbe una disparità di trattamento rispetto agli studenti interni. Invita invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.3 e 4.4, ritenendo preferibili gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, su cui il parere è favorevole. Invita altresì il presentatore a ritirare gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6. Quanto al 4.0.6 (testo 2), ritiene che esso sia condivisibile; tuttavia invita il presentatore a ritirarlo ritenendo preferibile il 4.0.7, su cui il parere è favorevole. Sul 4.0.8, si rimette alle valutazioni della Commissione bilancio. Il parere è poi favorevole sul 4.0.9, in ordine al quale prende atto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pur ritenendo che la copertura fosse assicurata dalla copertura dei posti organici vacanti di altre qualifiche, già disponibili.

Manifesta indi un orientamento favorevole al 4.0.10 sotto il profilo di merito pur convenendo che il Fondo speciale di parte corrente indicato a copertura non presenta le necessarie disponibilità. Esprime poi parere favorevole sul 4.0.11, che garantisce a suo giudizio l'omogeneità del sistema artistico. Il parere è invece contrario sul 4.0.14, che ripropone l'equipollenza dei titoli. Dopo aver espresso parere favorevole sul 4.0.12, per le medesime ragioni già esposte con riferimento al 4.1 (testo 2), il Sottosegretario invita il presentatore a ritirare il 4.0.13, che a suo avviso reca una norma contraddittoria.

Accedendo all'invito del Relatore e del Rappresentante del Governo, il senatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira l'emendamento 4.2.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento 4.100.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) ritira il 4.1 e modifica il 4.1 (testo 2) in un testo 3 secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore VITA (*PD*) chiede di conoscere a quanti studenti privatisti si applicherebbe la norma, di cui teme il carattere di sanatoria. Ricorda in proposito le opacità relative ad alcune scuole private di musica.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) precisa che si tratta di una norma transitoria, che equipara gli studenti privatisti agli interni.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che la norma si applica solo ai privatisti che hanno già superato l'esame di compimento inferiore, previsto al quinto anno. Le scuole private di musica già non possono quindi più preparare gli studenti agli esami di conservatorio.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 (testo 3) è approvato.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira il 4.3, raccomandando l'approvazione del 4.0.1 (identico al 4.0.2).

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) ritira il 4.4.

La Commissione approva indi all'unanimità l'emendamento 4.0.1 (identico al 4.0.2).

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.6 (testo 2), 4.0.8 e 4.0.10.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) aggiunge la sua firma al 4.0.7, che posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Il senatore VITA (*PD*) riformula il 4.0.11 in un testo 2 che recepisce le indicazioni del relatore nonché le condizioni della Commissione bilancio.

L'emendamento 4.0.11 (testo 2) è posto ai voti ed accolto all'unanimità, con assorbimento del 4.0.14.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) ritira il 4.0.12.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) chiede di fare chiarezza in ordine al 4.0.13, affinché il problema non sia semplicemente rinviato all'Assemblea e si dichiara fin d'ora fortemente contrario alla proroga dei direttori.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che sull'argomento le posizioni risultano diversificate.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) invita il Governo a svolgere una riflessione per assicurare coerenza all'ordinamento.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.13, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Ritiene infatti doveroso consentire ai vertici delle istituzioni di Alta formazione di proseguire nel loro incarico, anche in vista del relativo trattamento pensionistico.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) si impegna a fare chiarezza in vista dell'esame in Assemblea.

Concluso l'esame degli emendamenti, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore Asciutti a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 1693, con le modifiche introdotte, e a proporre l'assorbimento in esso degli altri disegni di legge abbinati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (n. 395)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *b*), 4, lettera *a*), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) comunica che nella giornata di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti della Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale (SIDREA), i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1693

Art. 1.

1.1

VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione di Politecnici delle arti, mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite. I diplomi di primo e secondo livello rilasciati dai Politecnici delle arti sono equipollenti alle lauree triennali e magistrali dell'area umanistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso».

Conseguentemente, negli articoli 1 e 2, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «le istituzioni di cui all'articolo 1» con le seguenti: «Politecnici delle arti».

1.101

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Validità dei titoli e messa ad ordinamento*). – 1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 ai fini dell'ammis-

sione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai comma 1 e 2.

5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2».

1.102

SBARBATI, MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Validità dei titoli e messa ad ordinamento*). – 1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM4 e LM89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM45, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai titoli accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 1 e 2.

5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2».

1.2

ADERENTI, PITTONI, STIFFONI

Sopprimere il comma 2.

1.3

COLLI, Giancarlo SERAFINI, FIRRARELLO, BEVILACQUA, VALDITARA, PITTONI, ADERENTI, DE ECCHER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare più di un corso nell'ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212».

1.3 (testo 2)

COLLI, Giancarlo SERAFINI, FIRRARELLO, BEVILACQUA, VALDITARA, PITTONI, ADERENTI, DE ECCHER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell'ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212».

1.0.1

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Carriera dei docenti delle istituzioni AFAM)

1. A decorrere dall'anno 2013, per la carriera dei docenti delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».

1.0.2

SBARBATI, MUSSO, RUSCONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Retribuzione dei docenti delle istituzioni AFAM)

1. A partire dall'anno finanziario 2013, la retribuzione dei docenti delle istituzioni AFAM, sarà trattata, proceduralmente, adottando i medesimi criteri e parametri in uso per l'adeguamento delle retribuzioni dei docenti universitari. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito provvedimento da emanare entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni attuative».

Art. 2.**2.1**

ADERENTI, PITTONI, STIFFONI

Sopprimere l'articolo.

2.101

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «elege nel proprio seno i rappresentanti degli studenti» con le seguenti: «elege al suo interno tre rappresentanti degli studenti».

2.103

SBARBATI, MUSSO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «elege nel proprio seno i rappresentanti degli studenti» con le seguenti: «elege al suo interno tre rappresentanti degli studenti».

2.102

IL RELATORE

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all'articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l'ufficio di presidenza.

4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:

a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previ pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono disci-

plinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC».

2.104

SBARBATI, MUSSO

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all'articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l'ufficio di presidenza.

4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:

a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previ pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC».

2.105

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la parola: "compensi" aggiungere le seguenti: "indennità, gettoni di presenza".

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione dei componenti del CNAM)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3, del decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, sono sostituiti dal seguente:

"2. Il CNAM è composto da venticinque membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e cinque designati dal CNSAC. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia *ex* ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle predette istituzioni;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni;

n) cinque rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC"».

2.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica dell'organizzazione del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

"2. Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l'ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all'articolo 1;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all'articolo 1;

n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC"».

2.0.2

S BARBATI, MUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione dei componenti del CNAM)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3, del decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, sono sostituiti dal seguente:

"2. Il CNAM è composto da venticinque membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e cinque designati dal CNSAC. Il componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia *ex* ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle predette istituzioni;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni;

n) cinque rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC"».

2.0.2 (testo 2)

S BARBATI, MUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'organizzazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

"2. Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l'ufficio di presidenza. La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianista accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all'articolo 1;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all'articolo 1;

n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC".

Art. 3.**3.1**

VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tra i titoli validi per accedere all'insegnamento del canto nei conservatori di musica, oltre al diploma, può essere un requisito ulteriore anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane».

3.1 (testo 2)

VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tra i titoli validi per accedere all'insegnamento del canto nei conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane».

3.2

PETERLINI, RUSCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica la Libera Università di Bolzano può istituire corsi per la formazione del personale docente di discipline artistiche».

3.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I conservatori che hanno in organico le cattedre relative al corso di Didattica della musica, in assenza dell'attivazione dei corsi abilitanti di cui al decreto ministeriale n. 137 del 2007, possono attivare il corso per il conseguimento del diploma in Didattica della musica secondo

la normativa previgente al decreto ministeriale n. 137 del 2007. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999 è soppresso».

3.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I Conservatori che hanno già in organico le cinque cattedre afferenti ai settori disciplinari dell'area didattica, in assenza dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline musicali della scuola secondaria di I grado e di II grado di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, attivano in autonomia, senza oneri di spesa aggiuntivi, corsi per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica».

3.4

SBARBATI, MUSSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I conservatori che hanno in organico le cattedre relative al corso di Didattica della musica, in assenza dell'attivazione dei corsi abilitanti di cui al decreto ministeriale n. 137 del 2007, possono attivare il corso per il conseguimento del diploma in Didattica della musica secondo la normativa previgente al decreto ministeriale n. 137 del 2007. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999 è soppresso».

3.4 (testo 2)

SBARBATI, MUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I Conservatori che hanno già in organico le cinque cattedre afferenti ai settori disciplinari dell'area didattica, in assenza dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline musicali della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, attivano in autonomia, senza oneri di spesa aggiuntivi, corsi per il conseguimento del diploma accademico di secondo

livello nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica».

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

4.2

BEVILACQUA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del CNAM, sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studi universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati, e l'Accademia nazionale di danza».

4.1

ADERENTI, PITTONI, STIFFONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di accedere alle prove di esame presso i conservatori anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore».

4.1 (testo 2)

STIFFONI, ADERENTI, PITTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i conservatori per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti potranno

concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore».

4.1 (testo 3)

STIFFONI, ADERENTI, PITTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i conservatori per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti, entro l'anno accademico 2017-2018, potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore».

4.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove d'esame presso i conservatori anche in assenza di un diploma d'istruzione scolastica».

4.4

SBARBATI, MUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove d'esame presso i conservatori anche in assenza di un diploma d'istruzione scolastica».

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Talenti precoci)

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al conservatorio, da parte dell'istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l'istituzione scolastica di appartenenza».

4.0.2

SARBATI, MUSSO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Talenti precoci)

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al conservatorio, da parte dell'istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l'istituzione scolastica di appartenenza».

4.0.3

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Direttori Afam)

1. Il personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale nell'anno accademico 2000/2001 che abbia svolto ininterrottamente tale funzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2003 n. 135 fino al collocamento in quiescenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

4.0.4

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Direttori Afam)

1. Il personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'alta formazione artistica e musicale nell'anno accademico 2000/2001 che abbia svolto ininterrottamente tale funzione fino al 31 ottobre 2009, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2003, n. 135, fino al collocamento in quiescenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

4.0.5

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cnam)

1. Al fine di assicurare nella composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione e musicale (CNAM) la presenza delle aree disciplinari in relazione ai nuovi settori artistico-disciplinari di cui all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, con convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento adottato con decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236.

2. In analogia a quanto previsto per il Consiglio universitario nazionale (CUN), i componenti del CNAM durano in carica 4 anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

3. Il CNAM, nell'attuale composizione, continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato sulla base delle modifiche regolamentari apportate ai sensi del presente articolo.

4. Il CUN, nella sua attuale composizione, è integrato con due componenti designati dal CNAM, al fine di garantire le opportune interrelazioni tra i due sistemi di alta formazione».

4.0.6

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accademia Nazionale di Santa Cecilia)

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'Alta formazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Accademia di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente

comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento».

4.0.6 (testo 2)

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accademia Nazionale di Santa Cecilia)

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'Alta formazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a sei docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Accademia di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento».

4.0.7

BEVILACQUA, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accademia Nazionale di Santa Cecilia)

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'Alta formazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Accademia di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il Conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili».

4.0.8

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime Iva per le Istituzioni Afam)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 si applica il regime IVA vigente per le università».

4.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Funzionalità amministrative delle istituzioni AFAM)

1. Al fine di assicurare la funzionalità amministrativa delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito della dotazione organica del personale amministrativo delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale sono istituiti n. 10 posti di dirigente di seconda fascia mediante la soppressione di un adeguato numero di posti della dotazione organica complessiva del personale amministrativo e tecnico di cui al decreto interministeriale 5 novembre 2001, e successive modifiche e integrazioni. La modifica è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. L'assegnazione dei posti è disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto anche della complessità o dimensione delle istituzioni che necessitano della qualifica di dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo. Il relativo trattamento economico è determinato in analogia a quello attribuito al dirigente di seconda fascia dell'università.

2. In fase di prima applicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il conferimento dei suddetti posti bandisce un concorso, per titoli ed esame-colloquio, riservato al personale in servizio già inquadrato nella qualifica di direttore amministrativo ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005».

4.0.10

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedure di stabilizzazione del personale)

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico-amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

4.0.11

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Politecnici delle Arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione di Politecnici delle Arti, mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta.

2. I Politecnici delle Arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle Arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: Arti visive, Arte musicale, Arte drammatica, Arte coreutica, Industrie artistiche.

3. Negli statuti i Politecnici delle Arti prevedono i seguenti organi:

- a) rettore;
- b) senato accademico;
- c) consiglio di amministrazione;
- d) collegio dei revisori dei conti;
- e) nucleo di valutazione;
- f) direttore generale.

4. L'organizzazione e il funzionamento dei predetti organi, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale

e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle Arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l'equipollenza con le classi di laurea dell'area umanistica e dell'area scientifica già esistenti.

6. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dell'ordinamento previgente, sono equipollenti alle lauree magistrali di secondo livello. I titoli sperimentali, conseguiti all'esito di percorsi triennali e biennali validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, vengono considerati equipollenti ai titoli dei corsi ordinamentali».

4.0.11 (testo 2)

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Politecnici delle Arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione di Politecnici delle Arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I Politecnici delle Arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle Arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: Arti visive, Arte musicale, Arte drammatica, Arte coreutica, Industrie artistiche.

3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, negli statuti i Politecnici delle Arti prevedono i seguenti organi:

- a) rettore;
- b) senato accademico;
- c) consiglio di amministrazione;
- d) collegio dei revisori dei conti;
- e) nucleo di valutazione;
- f) direttore amministrativo.

4. L'organizzazione e il funzionamento dei predetti organi, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle Arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l'equipollenza con le classi di laurea dell'area umanistica e dell'area scientifica già esistenti.

6. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dell'ordinamento previgente, sono equipollenti alle lauree magistrali di secondo livello. I titoli sperimentali, conseguiti all'esito di percorsi triennali e biennali validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, vengono considerati equipollenti ai titoli dei corsi ordinamentali.

7. Dal presente articolo non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

4.0.14

SBARBATI, MUSSO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Politecnici delle Arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione di Politecnici delle Arti, mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui al-

l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta.

2. I Politecnici delle Arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle Arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: Arti Visive, Arte musicale, Arte drammatica, Arte coreutica, Industrie artistiche.

3. I diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca rilasciati dai Politecnici delle Arti sono equipollenti ai corrispondenti titoli nell'area umanistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

4. È costituito in ciascun Politecnico un senato accademico, composto dal rettore, da cinque direttori e cinque docenti eletti ciascuno nella propria facoltà e da due studenti. È costituito in ciascun Politecnico un consiglio di amministrazione, composto dal rettore eletto tra i docenti del Politecnico stesso, e da: cinque docenti e cinque studenti eletti ciascuno nella propria istituzione; due esperti nominati dal Ministero; un rappresentante nominato dalla Regione o dalle Regioni interessate, fino a un massimo di due rappresentanti di enti che contribuiscano al finanziamento dell'istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro; il direttore amministrativo dell'istituzione numericamente maggiore, che svolge anche funzioni di segretario».

4.0.12

STIFFONI, POLI BORTONE, CAMBER, Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, THALER AUSSERHOFER, ZANDA, FOLLINI, PERDUCA, MALAN, VILLARI, BOLDI, DE FEO, GIARETTA, FOSSON, COLLI, MAZZATORTA, BODEGA, Paolo FRANCO, CASOLI, PITTONI, MURA, MARAVENTANO, BONFRISCO, RIZZI, LEONI, VALLARDI, ADERENTI, CASTIGLIONE, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, PASTORE, DIVINA, MONTANI, CAGNIN, VALLI, BRICOLO, MAURO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione agli ordinamenti didattici definiti in attuazione

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni di alta formazione musicale e l'Accademia nazionale di danza di cui al comma 1 del presente articolo, attivano, quale parte integrante dell'offerta formativa, corsi di formazione di base pre-academici, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti sono definite nei regolamenti didattici delle predette istituzioni»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. I candidati privatisti delle istituzioni di alta formazione musicale che abbiano sostenuto e superato entro l'anno accademico 2010-2011 un esame di compimento previsto dall'ordinamento antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati agli studenti interni dei Conservatori di musica iscritti ai corsi previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni costituite per lo svolgimento degli esami di compimento di cui al comma 1-bis dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, inserito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non sono integrate con membri esterni».

4.0.13

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incarichi per lo svolgimento delle funzioni di direttore, presidente e componente del consiglio accademico delle istituzioni di alta formazione)

1. Nelle istituzioni di alta formazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di direttore, presidente e di componente del consiglio accademico, già svolti o in corso, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma con l'adozione del regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema e sul reclutamento».

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 236 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

332^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea che il Governo non ha ancora dato seguito alle reiterate richieste della Commissione volte ad acquisire copia del contratto di servizio Trenitalia, nonché a quella di ottenere una copia della bozza di convenzione contenente la disciplina della continuità territoriale, che verrà sottoscritta al momento del trasferimento definitivo del compendio Tirrenia.

Il presidente GRILLO assicura che solleciterà nuovamente l'invio della documentazione richiesta dal senatore Marco Filippi.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, apprez-
zate le circostanze, toglie la seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 19 ottobre 2011, alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria**333^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
GRILLO*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. 381)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre scorso.

La senatrice **MAGISTRELLI (PD)** sottolinea l'importanza del tema della sicurezza del trasporto ferroviario, soffermandosi, in particolare, sui possibili problemi che potrebbero sorgere in caso di emergenza, in considerazione dell'inaccessibilità dei vagoni e dell'inesistenza di finestri che possano essere aperti agevolmente dall'interno delle carrozze.

Evidenzia inoltre la necessità di evitare che i treni compiano soste prolungate all'interno delle gallerie ferroviarie.

Il relatore **BORNACIN (PdL)** afferma di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Magistrelli e dichiara che la Commissione dovrebbe individuare una sede apposita per l'approfondimento delle tematiche connesse alla sicurezza dei trasporti ferroviari, ma con riferimento all'atto del Governo in titolo ritiene di dover formulare una proposta di parere favorevole.

Il senatore **Marco FILIPPI (PD)** afferma che il provvedimento in esame non è condivisibile, in particolare laddove designa quale Organismo di controllo competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 una direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ancora una volta, importanti funzioni di vigilanza vengono attribuite ad un soggetto che non presenta i necessari requisiti di indipendenza e autonomia. Se l'intenzione del Governo è quella di evitare la proliferazione di enti, le funzioni dell'Organismo di controllo dovrebbero essere

attribuite ad un soggetto indipendente già esistente. La soluzione proposta nello schema di decreto legislativo non costituisce una soddisfacente attuazione della normativa comunitaria di riferimento.

Osserva inoltre che l'articolo 4, comma 3, dello schema prevede che l'Organismo di controllo debba presentare una relazione annuale sull'applicazione del regolamento n. 1371/2007 e sull'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente al solo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre sarebbe opportuno che tale relazione venisse altresì trasmessa al Parlamento per l'esame da parte delle Commissioni competenti.

Alla luce delle considerazioni svolte, annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Il relatore BORNACIN (*PdL*) sottolinea che, come ricordato dal Governo nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, il regolamento n. 1371/2007 richiede che l'Organismo di controllo sia indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria. Tali requisiti sono assicurati dalla soluzione individuata dal provvedimento in esame, in quanto la direzione generale per il trasporto ferroviario e il Ministero non hanno competenze in materia di assegnazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria né di imposizione dei diritti per l'accesso alla predetta infrastruttura.

Ritiene invece di accogliere l'osservazione proposta dal senatore Marco Filippi in merito all'opportunità di prevedere la trasmissione al Parlamento della relazione annuale dell'Organismo di controllo e, conseguentemente, riformula in tal senso lo schema di parere favorevole, allegato al resoconto di seduta.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione, formulato dal senatore Bornacin, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 381),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

osservando quanto segue:

– all'articolo 4, comma 3, dovrebbe essere previsto l'invio al Parlamento della relazione annuale dell'Organismo di controllo in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Romano.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sullo stato dei negoziati e sulle prospettive inerenti alla riforma della politica agricola comune

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ha rivolto un indirizzo di saluto al rappresentante del Governo, il ministro ROMANO sottolinea preliminarmente che il futuro della politica agricola comunitaria risulta strettamente dipendente dal negoziato sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea *post* 2013.

Il 29 giugno scorso la Commissione ha presentato le proposte per il bilancio pluriennale 2014-2020. La spesa proposta è complessivamente pari – a prezzi 2011 – a 1025 miliardi in stanziamenti di impegno (1,05 per cento del Pil) e 972 miliardi in stanziamenti di pagamento (1 per cento del Pil). Si tratta di un aumento del 5 per cento in valori costanti rispetto al 2007-2013, in linea con quanto richiesto dal Parlamento europeo.

Per la PAC si propone il congelamento in valori correnti e, dunque, un ridimensionamento in termini reali, con una spesa complessiva annua (primo e secondo pilastro) che passa da 57,4 miliardi nel 2013 a 50,2 miliardi nel 2020 (meno 12,6 per cento).

Questo dato – prosegue il Ministro – è mitigato dall'istituzione di ulteriori dotazioni di bilancio che non rientrano nei due pilastri tradizionali della PAC, che la Commissione quantifica in 15,2 miliardi nell'arco dei sette anni, cioè poco più di 2,2 miliardi all'anno: misure per la sicurezza alimentare (2,2 miliardi), aiuti alle persone povere (2,5 miliardi), riserva per le crisi nel settore agricolo (3,5 miliardi), fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2,5 miliardi), ricerca e innovazione in materia di sicurezza alimentare, bioeconomia e agricoltura sostenibile (4,5 miliardi).

In termini reali si tratta di una riduzione complessiva della spesa PAC pari al 12 per cento alla fine dei sette anni (2020), mentre il peso della PAC sul bilancio UE (per il quale si propone invece un aumento del 5 per cento in termini reali) si ridurrà di 4-5 punti, da poco meno del 40 per cento del 2013 a poco più del 35 per cento al 2020.

La proposta sulle prospettive finanziarie conferma pertanto una tendenza ad una progressiva riduzione della dotazione agricola.

Per quanto concerne la PAC, il 12 ottobre la Commissione ha presentato il progetto di riforma per il periodo di programmazione 2014-2020.

La struttura giuridica della nuova Politica agricola comune non è cambiata. Permane l'articolazione in due pilastri (il primo e il secondo) e la previsione di quattro regolamenti applicativi (pagamenti diretti, OCM unica, sviluppo rurale e finanziamento della PAC).

In merito ai contenuti delle proposte, il Ministro segnala che l'impianto relativo agli aiuti diretti comporta un sensibile aumento degli oneri a carico delle imprese.

La proposta di regolamento prevede un'articolazione in sei tipologie di pagamenti diretti, da attivare entro percentuali del massimale nazionale, parzialmente flessibili rispetto alle scelte degli Stati membri, ossia: pagamento disaccoppiato di base; pagamento disaccoppiato ecologico o *greening*; pagamento disaccoppiato alle aree svantaggiate; pagamento disaccoppiato giovani agricoltori; pagamento disaccoppiato piccoli agricoltori; pagamento accoppiato per settori strategici.

L'aiuto di base riguarderà solo gli agricoltori attivi e sarà decrescente a partire da 150.000 euro, con un massimale annuo pari a 300.000 euro per azienda.

Il testo prevede che il 30 per cento dei pagamenti diretti sia destinato alle pratiche che consentono un uso ottimale delle risorse naturali («*gree-*

ning»). Gli agricoltori, dunque, dovranno diversificare le colture praticate nella propria azienda, conservare i pascoli permanenti e salvaguardare le riserve ecologiche e del paesaggio.

Per incentivare l'occupazione ed incoraggiare le giovani generazioni a dedicarsi all'attività agricola, la proposta della Commissione prevede una agevolazione per i primi cinque anni, per gli agricoltori che hanno un'età anagrafica inferiore a quarant'anni.

Sono previste – prosegue il Ministro – misure di sostegno ai piccoli agricoltori che avranno diritto ad un assegno forfettario annuo di importo variabile tra i 500 e i 1000 euro per azienda.

Nel corso dei lavori preparatori, la delegazione italiana ha ottenuto la previsione di un regime differenziato più favorevole per il riso, per le aziende biologiche, per i piccoli produttori e per le colture permanenti.

Tra gli aspetti positivi va segnalata la norma che consente agli Stati membri l'erogazione di sostegni accoppiati ai produttori, stornando una parte delle risorse finanziarie destinate all'erogazione degli aiuti disaccoppiati.

L'Italia ha sempre sostenuto la necessità di ampliare questo strumento, già contemplato in forma limitata dalla vigente normativa, al fine di sostenere alcune produzioni per esigenze di mercato o per altri particolari motivi.

A seguito di una azione di sensibilizzazione presso la Commissione, l'Italia potrà erogare sostegni accoppiati fino al 10 per cento del *plafond* nazionale.

Tuttavia, rileva che le proposte della Commissione appaiono complessivamente insoddisfacenti.

Le nuove misure previste comportano ulteriori oneri per le imprese ed implicano una accresciuta complessità burocratica e rigidità, che tradiscono tutte le richieste di semplificazione avanzate negli ultimi anni.

Per quanto riguarda le misure di mercato – prosegue il Ministro – la proposta di regolamento, che istituisce una organizzazione comune di mercato per i prodotti agricoli (regolamento OCM unica), non apporta novità di rilievo che garantiscano strumenti più efficaci per la prevenzione e la gestione delle crisi.

In caso di turbativa di mercato, è previsto il mantenimento dell'intervento pubblico per alcuni settori (cereali, riso, burro, latte in polvere, carni bovine) e dell'ammasso privato per zucchero bianco, olio d'oliva, lino da fibra, carni bovine fresche o refrigerate, burro, latte scremato in polvere, carni suine, ovine e caprine.

Inoltre, si prevede la soppressione di alcuni aiuti settoriali (per esempio latte scremato in polvere, luppolo e bachi da seta) e la cessazione del sistema delle quote del settore saccarifero, a partire dal 2015.

L'assenza di adeguate novità in materia costituisce un limite evidente della proposta, considerato che nella fase attuale, appaiono necessari strumenti di tutela dei produttori di fronte alla sempre maggiore volatilità dei mercati.

Gli orientamenti della Commissione appaiono pertanto deludenti anche per quanto riguarda gli strumenti di gestione dei mercati.

Una politica comunitaria basata su misure poco flessibili non è più in grado di gestire situazioni di estrema volatilità dei prezzi e della domanda.

Sarebbe necessario introdurre, di conseguenza, degli strumenti che siano in grado di prevenire e gestire le crisi nell'ambito di una strategia complessiva diretta a rafforzare la posizione degli agricoltori sul mercato.

In merito al secondo pilastro, la Commissione non ha inserito alcuna disposizione che eviti l'applicazione del disimpegno nazionale delle risorse destinate ai Piani di sviluppo rurale regionali.

La proposta italiana di prevedere compensazioni finanziarie tra i programmi già avviati e quelli per i quali si rende necessario il disimpegno, non ha trovato accoglimento.

Sarebbe, invece, importante dotare gli Stati membri a programmazione regionalizzata di una maggiore flessibilità finanziaria, che, introducendo meccanismi di compensazione tra Regioni, superi il problema del disimpegno a livello nazionale.

Più in generale, va segnalato che il quadro normativo per l'attuazione delle politiche di sviluppo rurale potrebbe rivelarsi più complesso di quanto non sia allo stato attuale.

L'inserimento dello sviluppo rurale in un quadro programmatico più ampio potrebbe lederne l'autonomia.

Il Ministro evidenzia poi che i segnali positivi, riscontrabili inizialmente in merito alle proposte italiane ed in particolare alla possibilità per le stesse di essere accolte, avevano a suo tempo suggerito un atteggiamento improntato a ottimismo, che tuttavia è attualmente venuto del tutto meno a seguito dei successivi eventi, alla stregua dei quali i predetti segnali sono risultati disattesi. L'unica proposta italiana che ha trovato accoglimento è quella attinente all'incremento delle percentuali di aiuti accoppiati – in particolare dal 5 al 10 per cento – che tuttavia non è sufficiente a mutare il quadro di insoddisfazione complessiva in ordine alla proposta di riforma della PAC avanzata dal commissario Ciolos.

Il Ministro rileva che, nonostante le rilevanti difficoltà che caratterizzano l'inizio della trattativa in questione, permangono tuttavia taluni spazi per poter ottenere dei risultati accettabili per l'Italia. A tal proposito sottolinea che la Commissione agricoltura del Parlamento europeo sta assumendo un atteggiamento fortemente critico rispetto alla predetta proposta – sia sul piano metodologico che su quello sostanziale – manifestando interesse per il modello di agricoltura prospettato dall'Italia.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nell'evidenziare le rilevanti difficoltà in cui è iniziato il negoziato in questione, sottolinea l'ineadeguatezza della proposta di riforma della PAC formulata dal commissario Ciolos, che denota un atteggiamento di scarso coraggio e che, peraltro, introduce fattori di complicazione amministrativa e ordinamentale, in controtendenza con le iniziative legislative di semplificazione della normativa agricola, attualmente in itinere in 9^a Commissione.

La proposta in questione non è accettabile per l'Italia, in quanto la stessa è suscettibile di penalizzare tale Paese rispetto ad altre nazioni europee e quindi è auspicabile che le iniziative assunte dal Governo in sede comunitaria – anche attraverso la creazione di minoranze di blocco – consentano di modificare in maniera significativa taluni aspetti del documento in questione. In tale prospettiva è possibile anche ipotizzare un trasferimento di taluni profili dal livello decisionale europeo a quello nazionale, in ossequio al principio di sussidiarietà.

Il senatore ANDRIA (PD), nel sottolineare la delusione profonda rispetto alla proposta avanzata dal commissario Ciolos, evidenzia, relativamente ai massimali nazionali, che l'Italia si colloca al quart'ultimo posto nella graduatoria delle penalizzazioni.

Gli elementi informativi richiesti dalla Commissione europea al Governo italiano sono stati trasmessi in ritardo e comunque non hanno in alcun modo migliorato il quadro iniziale, finendo addirittura per peggiorarlo.

Più volte nei dibattiti presso il Senato e presso la Camera dei deputati è emersa una forte preoccupazione in merito al criterio di ripartizione delle risorse comunitarie incentrato sulla superficie, suscettibile di penalizzare fortemente l'agricoltura italiana. Le dichiarazioni del Ministro, riportate qualche tempo fa su taluni quotidiani, atte a sottolineare l'accantonamento di tale criterio, sono state purtroppo disattese in ambito europeo, come dimostra la proposta di riforma successivamente elaborata dal commissario Ciolos.

L'orientamento della Commissione europea è stato particolarmente attento rispetto alle esigenze dei paesi dell'est, e in particolare per la Romania, dalla quale peraltro proviene il Commissario attualmente in carica. A tale proposito il senatore Andria sottolinea che la terzietà della Commissione costituisce un criterio indefettibile e inderogabile, che dovrà necessariamente prevalere.

Va poi evidenziato che, nonostante l'accresciuto ruolo del Parlamento europeo, rimane tuttavia centrale la sede decisionale del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, nella quale il ministro Romano dovrà operare efficacemente, creando apposite minoranze di blocco, al fine di consentire la modifica della proposta del commissario Ciolos.

Il senatore Andria si sofferma poi sui profili attinenti alla regionalizzazione, su quelli attinenti agli agricoltori attivi – rispetto ai quali la proposta di riforma aumenta ingiustificatamente gli oneri amministrativi e burocratici – su quelli attinenti al *greening* – relativamente al quale non c'è equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica – e al *capping*. Rileva che la percentuale di aiuti accoppiati è rimasta ancorata al 5 per cento e sottolinea altresì, in senso critico, la mancanza di misure di sostegno della competitività delle imprese agricole.

L'oratore si sofferma poi sulla tematica attinente alle quote latte, evidenziando le criticità attinenti alla stessa, anche alla luce dell'inchiesta condotta recentemente dai Carabinieri in merito a tali profili.

Precisa infine che le valutazioni espresse nel corso del proprio intervento riflettono la posizione del Gruppo parlamentare del Partito Democratico in merito alla proposta di riforma della PAC.

La senatrice MONGIELLO (PD) nel concordare con le argomentazioni svolte dal senatore Andria, rileva che, al di là delle questioni attinenti al *budget* – per le quali i margini di trattativa sono oramai ridotti – vanno affrontate nel merito le singole problematiche, tra le quali cita il criterio di riparto delle risorse comunitarie incentrato sulla superficie, del tutto incongruo e suscettibile di far regredire sensibilmente il modello di agricoltura europea.

Il ministro ROMANO sottolinea l'enorme lavoro preliminare effettuato dall'Italia attraverso appositi incontri bilaterali con altri paesi – tra i quali cita a titolo esemplificativo il Belgio – ribadendo tuttavia che la proposta di riforma della PAC avanzata dal commissario Ciolos risulta in ogni caso deludente e penalizzante per il Paese.

Precisa inoltre che non c'è stato alcun ritardo nella trasmissione alla Commissione europea degli elementi informativi richiesti, come prospettato invece dal senatore Andria.

La penalizzazione per l'agricoltura italiana è stata rilevante, anche se è stato sventato il rischio, concreto, di una più grave compromissione degli interessi nazionali. In particolare, la penalizzazione si attesta sul 5,6 per cento dei quali l'1 per cento ascrivibile alla riduzione complessiva del *budget* ed il 4,6 per cento dovuta ad un meccanismo suscettibile di penalizzare il sistema agricolo di Paesi che, come l'Italia, si discostano maggiormente dalla media europea.

Peraltro va sottolineato che nonostante la predetta penalizzazione, gli standard dell'agricoltura italiana continuano a collocarsi, in ambito europeo, al di sopra del livello medio.

Nonostante tali considerazioni va tuttavia ribadito che la proposta di riforma della PAC è stata in ogni caso insoddisfacente, prospettando un modello di agricoltura diversa da quello prefigurato dall'Italia. Il criterio della superficie, introdotto dal commissario Ciolos per la ripartizione delle risorse comunitarie, risulta del tutto incongruo e penalizzante per l'agricoltura nazionale, favorendo invece i paesi dell'Est. A titolo esemplificativo, il Ministro evidenzia che 100 ettari di terreno destinati a pascolo non possono essere considerati equivalenti, ai fini dell'attribuzione di risorse comunitarie, a 100 ettari destinati alla coltivazione degli ulivi.

Circa le proprie dichiarazioni apparse su taluni quotidiani, a cui ha fatto riferimento il senatore Andria, il Ministro precisa che l'ottimismo emerso in tali sedi risultava strumentale al negoziato allora in corso.

Relativamente alla tematica degli agricoltori attivi, il Ministro rileva che le misure introdotte accrescono gli oneri amministrativi e burocratici, premiando esclusivamente il latifondismo e la rendita.

Nel soffermarsi poi sugli aspetti attinenti al *greening*, che riducono indebitamente le superfici coltivabili, il Ministro chiarisce che la posizione

espressa a nome del PD dal senatore Andria risulta simile a quella prospettata dal Governo italiano in sede comunitaria, essendo riscontrabile sulle tematiche inerenti alla PAC un'identità sostanziale di vedute delle varie forze politiche nazionali.

Per quel concerne infine i profili attinenti alle quote latte, il Ministro sottolinea che il Dicastero dell'agricoltura non ha posto in essere alcun atto finalizzato all'escussione delle multe, essendo tali incombenze di competenza di Equitalia S.p.A. Il Ministero ha solo provveduto a verificare le difformità riscontrabili tra quanto rappresentato in merito alle quote latte da Agea – sottoposta a vigilanza del Ministero stesso – e quanto emerso dall'inchiesta effettuata dai Carabinieri.

La senatrice BERTUZZI (PD) esprime forte preoccupazione per le decisioni assunte riguardo al settore bieticolo-saccarifero, sottolineando la valenza strategica dello stesso per l'agricoltura italiana. Gli operatori del comparto in questione versano attualmente in stato di grave difficoltà, in quanto è stata interrotta l'erogazione della quota nazionale per le annate 2009 e 2010.

Nella proposta di riforma della PAC si prefigura inopportuno la cessazione degli aiuti destinati a tale settore, comparando lo stesso con altri comparti sicuramente meno significativi, tra i quali cita a titolo esemplificativo quello del luppolo e quello del baco da seta.

La senatrice ANTEZZA (PD) richiama l'esigenza di consentire l'accesso alle provvidenze agli operatori agricoli dei territori colpiti da eventi calamitosi, sottolineando la gravità delle situazioni riscontrabili in talune aree del Paese, nelle quali si sono recentemente verificati episodi alluvionali, e l'urgenza di consentire il disimpegno delle risorse destinate a far fronte a tali improcrastinabili esigenze.

Il senatore ASTORE (Misto-ParDem) si associa alle considerazioni e ai quesiti posti dalla senatrice Bertuzzi, in relazione al settore bieticolo-saccarifero, rispetto al quale sottolinea la gravità della situazione attualmente riscontrabile e gli effetti negativi che la stessa è suscettibile di determinare per talune aree del Paese.

Il senatore SANCIU (Pdl) esprime apprezzamento per le iniziative assunte dal Ministro al fine di tutelare in ambito europeo un modello di agricoltura incentrato sull'eccellenza, diverso da quello che ispira le scelte del commissario Ciolos, che risultano del tutto deludenti.

Il ministro ROMANO sottolinea che in data 12 ottobre è stato attivato un Tavolo per il settore bieticolo-saccarifero e che attualmente si è concluso l'*iter* finalizzato a consentire il ripristino delle procedure di erogazione dei fondi destinati a tale comparto. In particolare 21 milioni di euro saranno inseriti nel decreto sviluppo, di prossima emanazione, mentre

la restante parte, pari a 64 milioni di euro, resta disponibile e sarà quindi erogata con successivi provvedimenti di spesa.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA richiama brevemente l'attenzione sull'esigenza di procedere all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi previsti dalla legge sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, recentemente approvata dal Parlamento, sottolineando l'importanza di tali profili.

Il ministro ROMANO, dopo aver chiarito che gli schemi di decreti attuativi relativi all'etichettatura dei prodotti agroalimentari sono attualmente *in itinere* presso la Conferenza Stato-Regioni, condivide le valutazioni della senatrice Bertuzzi in merito alla diversa valenza di taluni settori – tra i quali cita a titolo esemplificativo quello del luppolo – rispetto al comparto bieticolo-saccarifero, strategico per l'Italia.

Rispetto alla questione attinente al disimpegno delle risorse destinate a far fronte alle calamità naturali, citata dalla senatrice Antezza, concorda pienamente con le necessità sottolineate a tal proposito dalla stessa.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ringraziato il ministro Romano, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

244^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

indi del Presidente
CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Gianni Chianetta, presidente di Assosolare, accompagnato da Francesca Marchini, segretario generale, Marco Pezzaglia, presidente di GPEnergia, e Serena Cedrini, consulente.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Assosolare

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GARRAFFA rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Chianetta, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione e lo invita a prendere la parola.

L'ingegner CHIANETTA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sulla necessità di sostenere in modo deciso e programmato lo sviluppo del settore fotovoltaico in Italia, superando quindi la crisi in cui l'industria di riferimento versa a seguito dell'instabilità normativa che caratterizza il comparto. Si sofferma, quindi, sull'opportunità strategica di medio e lungo termine offerta dal fotovoltaico e dalle rinnovabili per l'intero sistema Paese.

Intervengono quindi brevemente per porre alcuni quesiti il senatore BUBBICO(PD), sul tema delle serre fotovoltaiche, il senatore TOMASELLI(PD), sulla necessità di assicurare un quadro normativo e regolatorio certo per il settore, la senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), sul tema degli incentivi, la senatrice FIORONI (PD), che chiede di conoscere in quale prospettiva si muovono gli investimenti degli imprenditori che aderiscono all'associazione, e il senatore MESSINA (PdL).

L'ingegner CHIANETTA, la dottoressa MARCHINI e il dottor PEZZAGLIA, in risposta ai quesiti dei senatori intervenuti, forniscono alcuni dati in merito allo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia e si soffermano sugli effetti che le recenti modifiche normative hanno avuto sul settore fotovoltaico, che deve sicuramente essere considerato strategico per l'intera economia nazionale.

La dottoressa MARCHINI, inoltre, precisa che la loro associazione condanna gli investimenti di natura squisitamente speculativa, mentre auspica un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, anche a seguito del *referendum* sul nucleare, e lo sviluppo di un quadro normativo più stabile. Esprime altresì il favore dell'associazione allo sviluppo delle reti di distribuzione e si riserva quindi di inviare un documento ad integrazione delle risposte fornite.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegner Chianetta per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione.

Comunica altresì alla Commissione che il documento da lui consegnato, poiché nulla osta da parte sua, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria**258^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1518) CASTRO ed altri. – Misure a favore dell'adozione di politiche retributive eque e trasparenti

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra il disegno di legge, che intende dare soluzione alla problematica del divario tra gli stipendi dei *top manager* e quelli dei dipendenti della medesima azienda. Negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, il fallimento di importanti aziende quotate in borsa aveva portato alla luce la tematica della remunerazione di alcuni *manager* che, a causa di errate scelte industriali, avevano determinato il tracollo della stessa azienda. Anche in Italia, probabilmente a seguito di taluni episodi avvenuti nel corso del 2010 e dei primi mesi del 2011, è venuto all'attenzione del pubblico il problema dei cospicui trattamenti di «buonuscita» riconosciuti a *top manager* e Consiglieri di amministrazione di importanti società. A tal fine il Governo, con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, ha recepito le raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE, in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle società quotate.

Il disegno di legge perimetra all'articolo 1 l'operatività dell'intervento, che ha carattere sperimentale per un triennio (il triennio indicato,

2009-2011, dovrà essere naturalmente aggiornato) e si applica alle aziende controllate o partecipate dallo Stato, ovvero beneficiarie di finanziamenti pubblici con almeno 35 dipendenti e un fatturato annuo non inferiore a 4 milioni di euro. Il trattamento economico dei dirigenti e gli amministratori di queste aziende non potrà superare un importo pari a 20 volte la retribuzione più bassa di un dipendente della medesima azienda. In base all'articolo 2, questo tetto potrà essere superato solo in caso di particolari condizioni di natura competitiva dell'azienda e di ciò deve essere data immediata comunicazione alla Direzione regionale del lavoro competente sul territorio, che si preoccuperà di far conoscere la notizia anche attraverso il proprio sito web. In tal maniera, l'opinione pubblica verrebbe sempre informata su eventuali anomalie retributive operanti all'interno di una azienda.

L'articolo 3 stabilisce vincoli a carico degli enti pubblici in materia di retribuzioni ai loro gradi più elevati, prevedendo l'adozione di un moltiplicatore ridotto – rispetto alle aziende – da venti a quindici volte.

L'articolo 4 dispone infine che le società quotate in borsa sono tenute a comunicare alla relativa autorità di sorveglianza la politica retributiva applicata nell'anno in corso ai propri dirigenti e amministratori, con particolare riferimento ai premi collegati al conseguimento di prestazioni produttive, commerciali, organizzative o finanziarie.

Conclusivamente, il Presidente relatore ribadisce la finalità di equità complessiva che ispira il testo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ICHINO (*PD*), premesso che il disegno di legge tocca una tematica che merita grande attenzione, sottolinea che il problema cruciale con riferimento alle retribuzioni del *top management* è stato individuato nel collegamento tra premio e risultati a breve termine; viceversa, quando il premio dipende dal conseguimento dei risultati a medio termine, può essere interesse dell'azienda stessa stipulare pattuizioni che potrebbero portare a risultati anche superiori al limite posto dal disegno di legge in esame. Avanza pertanto perplessità sull'attuale formulazione dell'iniziativa legislativa.

Il senatore CASTRO (*PdL*), primo firmatario del disegno di legge, si dichiara assolutamente aperto a valutare positivamente ogni elemento di riflessione che dovesse emergere nel corso del dibattito. Rileva che il testo si limita a prevedere che quando la retribuzione supera un certo coefficiente di razionalità, scatta un obbligo di comunicazione al pubblico, corredata di elementi che motivino le ragioni, ad esempio di mercato internazionale, di tale superamento. Segnala altresì che l'articolo 4 tocca un problema in questi giorni all'attenzione della CONSOB. Fondamentalmente, il disegno di legge intende superare l'attuale situazione di assoluta opacità delle politiche retributive in Italia.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) interviene brevemente per evidenziare come il tema presenti stretta connessione con l'articolo 41 della Costituzione e con la normativa riguardante l'amministrazione straordinaria.

Il senatore ICHINO (*PD*) prende atto delle precisazioni del senatore Castro, ma riterrebbe opportuna una migliore formulazione delle norme in esame. Ritiene che il divieto posto dall'articolo 1 possa ingenerare problemi di carattere eminentemente pratico. In particolare, segnala l'esigenza di meglio coordinare la previsione del comma 1 con quella del comma 2, e chiede come sia possibile valutare un *benefit* collocato a distanza di anni. Reputa la trasparenza ed il controllo sociale altrettante chiavi fondamentali del sistema. Qualsiasi normativa sul punto non può comunque esimersi dal considerare che oggi gli «ultimi» sono i lavoratori co.co.co. o a partita IVA fasulla: se non si vogliono incentivare finzioni ed elusioni, occorre pertanto che nelle retribuzioni minime di riferimento si prendano in considerazione quei soggetti che, pur formalmente autonomi, lavorano tuttavia per l'azienda in monocommittenza.

Il senatore PASSONI (*PD*), pur condividendo l'idea di fondo del provvedimento, nutre tuttavia al riguardo dubbi di costituzionalità, sottolineando che le disposizioni peraltro possono consentire anche facili *escamotage*. La pur necessaria elasticità con la quale occorre muoversi su questo terreno rischia infatti di vanificare il valore stesso delle norme. In particolare, si chiede quale soggetto possa decidere in ordine alla pretestuosità o all'inconsistenza dei motivi addotti in caso di superamento dei parametri retributivi. Ulteriori perplessità sono a suo giudizio riferibili al versante del prelievo fiscale. Il tema è complessivamente assai delicato e richiede adeguata riflessione.

Anche per il senatore TREU (*PD*) la tematica è di grande delicatezza e rilevanza e va opportunamente approfondita, definendo anzitutto quali finalità si intendano conseguire.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) concorda anzitutto sulla finalità del disegno di legge, in quanto impegno concreto ad intervenire in una materia assai delicata. Il moltiplicatore proposto rappresenta una base di partenza per la discussione: è infatti assai importante dare la sensazione che la forbice finora esistente tra retribuzioni più elevate e retribuzioni più basse non è sostenibile innanzitutto sotto il profilo etico, prima ancora che economico. Probabilmente andrebbero previste anche penalizzazioni per quei *manager* che, a fronte di retribuzioni così elevate, non conseguano gli obiettivi previsti dal contratto. L'aspetto più penetrante dell'iniziativa è rappresentato dalla finalità di giustizia sociale, che va perseguita. In questo senso, condivide l'obiettivo di porre in essere una regolamentazione non parcellizzata e stringente, ma

tale da porre mano in modo efficace all'attuale giungla delle politiche retributive.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) riterrebbe opportuna l'acquisizione di dati relativi alla complessiva situazione retributiva, eventualmente ricorrendo ad audizioni. In risposta ad una breve interlocuzione del senatore CASTRO (*PdL*), per il quale i dati sono già disponibili, precisa che nel caso di incarichi collaterali da parte di *manager* pubblici spesso non si riscontra alcuna trasparenza.

Il senatore CASTRO (*PdL*) interviene nuovamente richiamando la propria esperienza nel settore e chiarendo le modalità con le quali allo stato sono valutabili le retribuzioni manageriali, che rispondono ad un sistema a punteggio.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) riterrebbe opportuno a puntare l'attenzione sul sistema pubblico, che ritiene particolarmente disordinato, acquisendo dati certi. Segnala la necessità di approfondire anche i profili di tipo fiscale e penalistico.

Il senatore ICHINO (*PD*) sottolinea che nel caso in esame occorre introdurre una regola simmetricamente opposta a quella che la tecnica protettiva porta ad attribuire ai livelli bassi: come non si può scendere al di sotto di un certo zoccolo garantito, in questo caso occorre dire che lo zoccolo non può superare un certo limite massimo. Ritiene fermamente la trasparenza un antidoto alla collusione castale, assai più efficace di qualsivoglia tetto di carattere meccanico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) avverte che alla data di scadenza sono stati presentati 7 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

La senatrice CARLINO (*IdV*) dà ragione degli emendamenti a sua firma (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6).

Il senatore CASTRO (*PdL*) illustra il suo emendamento 1.7, dichiarandosi in ogni caso fin d'ora disponibile a ritirarlo ove ciò risultasse opportuno ai fini di una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2691) MARAVENTANO ed altri. – Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici

(Esame e rinvio)

La relatrice BLAZINA (*PD*) illustra il provvedimento, che propone modifiche alla disciplina sull'assicurazione contro gli infortuni domestici gestita dall'INAIL, allo stato obbligatoria per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni e che svolgano in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico. L'assicurazione dà diritto ad una rendita per i casi di invalidità permanente al lavoro derivante da infortuni domestici, con esclusione delle ipotesi in cui l'invalidità sia inferiore al 27 per cento. Qualora l'infortunio determini il decesso dell'iscritto, è riconosciuta una rendita in favore dei superstiti. Il disegno di legge propone di estendere l'ambito soggettivo dell'assicurazione obbligatoria ai soggetti di età compresa tra i 65 e i 70 anni (comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1); ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il tasso di invalidità minimo, ai fini dell'attribuzione della rendita, dal 27 al 16 per cento (comma 3); integrare la rendita con l'assegno per assistenza personale continuativa, nei casi di invalidità conseguente a determinate menomazioni, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni (comma 1, lettera *b*)); introdurre, per gli infortuni verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012, il criterio, ai fini della valutazione dell'invalidità, di tener conto delle riduzioni di capacità lavorativa derivanti da precedenti infortuni domestici, anche nel caso in cui questi ultimi non siano stati «indenizzati in rendita» (comma 4). I commi 2 e 5 disciplinano poi i provvedimenti di attuazione delle novelle suddette, anche ai fini dell'adeguamento della misura del premio assicurativo.

Fermo restando il problema della copertura finanziaria, atteso che l'iniziativa si propone l'innalzamento dell'età dei soggetti beneficiari ed un considerevole abbassamento del tasso di invalidità, ai fini dell'attribuzione della rendita la relatrice esprime perplessità sul comma 4. Di fatto si vanno a creare notevoli disparità di trattamento a partire dal 1° gennaio 2012 tra i soggetti che hanno subito infortuni; inoltre, non è sufficientemente determinato di quale entità di infortuni precedenti si tratta e non viene fissato un termine di decorrenza. L'articolo 80 del citato testo unico si riferisce infatti all'infortunio, indennizzabile con una rendita di inabilità. Occorrerà pertanto chiarire questi aspetti per dare maggiore certezza alle nuove norme. Per queste ragioni, riterrebbe opportuna l'audizione dei rap-

presentati delle associazioni di categoria e del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 493 del 1999.

Concorda il senatore CASTRO (*PdL*), suggerendo di integrare la proposta con l'audizione di rappresentati dell'INAIL.

La Commissione unanime conviene con la proposta della relatrice, come integrata dal senatore Castro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, rinviando pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento

(2261) SPADONI URBANI. – Disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro, nonché delega al Governo in materia di apprendimento permanente e di autoaggiornamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre 2010.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) evidenzia che i disegni di legge in esame hanno un impianto di particolare complessità e che nel corso della precedente seduta sia era convenuto in ordine all'opportunità di acquisire il parere del Governo.

Il sottosegretario BELLOTTI sottolinea la necessità di procedere ad una disamina approfondita delle questioni, anticipando che interverrà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(36) PETERLINI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Il PRESIDENTE ricorda che sul tema si è svolta una indagine conoscitiva finalizzata ad approfondire la materia.

Il relatore MORRA (*PdL*) fa presente che il disegno di legge attiene ad un aspetto assai specifico e che la decisione di promuovere un'indagine conoscitiva è stata motivata dalla particolare valenza del tema. Le audizioni svolte hanno infatti consentito l'acquisizione di preziosi elementi di riflessione a carattere più generale. Anticipa dunque che sta predisponendo un documento di sintesi che intende sottoporre alla Commissione in tempi rapidi e sulla cui base sarà possibile anche pervenire a proposte emendative al disegno di legge.

Il senatore TREU (*PD*) osserva che le audizioni svolte hanno sollecitato numerosi profili di riflessione, che rischierebbero di ampliare il tema: occorre pertanto preliminarmente decidere se dare semplicemente corso all'iniziativa legislativa in esame, pur con le modifiche eventualmente giudicate opportune, ovvero se si intenda allargare l'attenzione alla materia complessiva della previdenza complementare.

Il presidente GIULIANO ritiene preferibile decidere sul punto all'esito della discussione sul documento conclusivo dell'indagine.

Il senatore CASTRO (*PdL*) si dichiara a favore di una normativa che tenga conto dell'urgenza di provvedere sulla materia e di utilizzare allo scopo il disegno di legge in esame, nel quale far confluire alcuni spunti e proposte emersi nel corso delle audizioni e sui quali è auspicabile una convergenza di consensi. Sostanzialmente si tratta di un necessario intervento «di manutenzione», e non di una grande riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(784) Vittoria FRANCO ed altri. – Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere

(1405) BUGNANO ed altri. – Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1718) THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice

(1980) BIANCONI ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 luglio scorso.

Il relatore MORRA (*PdL*), nel rifarsi ai rilievi da lui già svolti in sede di illustrazione dei provvedimenti, ricorda le considerazioni avanzate dal ministro Sacconi nel corso della precedente seduta. Nel suo intervento, il Ministro, pur condividendo gli obiettivi dei provvedimenti, ne ha sottolineato l'onerosità, anticipando che molte delle finalità avrebbero trovato collocazione e risposta nel disegno di legge delega sul riordino della disciplina fiscale e delle prestazioni assistenziali. In attesa di esaminare tale provvedimento, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, suggerisce di effettuare la discussione generale sui disegni di legge, anticipando che nella prossima seduta proporrà alla Commissione l'adozione di un testo base.

Il senatore TREU (*PD*) evidenzia l'estrema attualità della problematica oggetto dei provvedimenti, viste le ricadute sul PIL; il tema dunque a maggior ragione va affrontato in tempo di crisi. Reputa del tutto inconferente la materia con il disegno di legge delega in materia fiscale e assistenziale. Anticipa la piena disponibilità del Gruppo PD ad esaminare con la massima apertura i disegni di legge.

La senatrice GHEDINI (*PD*) si riporta alle considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta e condivide i dubbi che il citato disegno di legge delega possa rappresentare il veicolo di politiche di supporto alla maggiore occupazione delle donne. Chiede al relatore di valutare la possibilità di affrontare la via di un testo di sintesi che raccolga almeno qualcuno dei molti filoni che i diversi disegni di legge mettono in campo. In ogni caso, è necessario andare alla definizione di un testo, attesa la priorità che il suo Gruppo annette alla materia. Coglie l'occasione per ricordare che recentemente, in rappresentanza del Senato, si è recata a Parigi per partecipare ad un seminario OCSE vertente proprio su questi temi, dichiarandosi disponibile a riferire sui contenuti del seminario.

Il presidente GIULIANO ringrazia la senatrice Ghedini del proprio impegno, assicurando che il punto verrà inserito nell'agenda della Commissione nei tempi più rapidi.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) condivide le osservazioni dei senatori Treu e Ghedini e, cogliendo positivamente la proposta del relatore, evidenzia l'urgenza di esaminare la materia, per giungere a decisioni della Commissione operate in piena condizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che si è in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(406) MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista

(1184) NESSA ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti

(2560) COSTA. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di assunzioni dei centralinisti telefonici e operatori delle comunicazioni minorati della vista

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

La relatrice MARAVENTANO (*LNP*) invita la Pdresidenza a sollecitare il parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2892

Art. 1.

1.1

CARLINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), interessati da attività di scavo», con le seguenti: «rinvenimento, a seguito di attività di bonifica preventiva od occasionale, di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a)».

1.2

CARLINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 91 sono aggiunti, in fine, i seguente commi:

"2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività svolte nei cantieri è eseguita:

a) dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una persona fisica o un soggetto giuridico di diritto privato;

b) dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una pubblica amministrazione o è un soggetto giuridico di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità.

2-ter. Quando il coordinatore per la progettazione deve procedere:

a) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica, a scopo preventivo, del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. Se il cantiere consegue a un ordine dell'autorità prefettizia o dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero di un'altra autorità che ne ha disposto l'avvio per ragioni

di giustizia o di sicurezza pubblica, il committente può richiedere l'intervento di personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;

b) ai sensi della lettera *a)* del comma *2-bis*, alla bonifica occasionale, per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;

c) ai sensi della lettera *b)* del comma *2-bis*, alla bonifica sistematica a scopo preventivo, ovvero occasionale, del sito nel quale è collocato il cantiere per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede esclusivamente con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio".».

1.3

CARLINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «interessati da attività di scavo,» con le seguenti: «temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a),».

1.4

CARLINO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «di brevetti per l'espletamento delle attività relative» fino a: «a scadenze biennali» con le seguenti: «dei brevetti di specializzazione di artificiere *explosive ordnance disposal* (EOD) di 1° livello, di artificiere – EOD di 2° livello o di artificiere – *improvised explosive device disposal* (IEDD) o di brevetti equivalenti, rilasciati dal Ministero della difesa, per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica a scopo preventivo, e che risulta iscritta in un apposito registro istituito presso il Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il registro di cui al presente comma e sono definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro, nonché per la valutazione di tale idoneità che deve essere effettuata a sca-*

denze biennali. Per definire i criteri e le modalità di cui al periodo precedente è istituita una commissione interministeriale composta da dieci membri, di cui almeno cinque sono scelti tra il personale militare delle Forze armate in possesso di adeguati titoli ed esperienza in materia di operazioni di disinnescamento o di neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, nonché di comprovata esperienza nel settore specifico delle bonifiche preventive e occasionali».

1.5

CARLINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di scavo» con le seguenti: «lavorative».

1.6

CARLINO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di scavo» con le seguenti: «lavorative».

1.7

CASTRO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) All'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la parola: "interferenze", eliminare le parole: "ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa,"».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

286^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione, appena conclusasi, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

In tale sede, in relazione all'inizio della sessione di bilancio che avverrà formalmente nella seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani e tenuto conto del termine entro il quale le Commissioni sono chiamate a esprimere il rapporto alla Commissione bilancio, si è convenuto di esaminare i documenti finanziari nelle sedute di martedì 25 ottobre e mercoledì 26 ottobre, allo scopo di pervenire auspicabilmente alla conclusione dell'*iter* in sede consultiva.

Si è altresì convenuto che la prossima settimana potrà convocarsi un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato per valutare le attività che la Commissione può intraprendere in concomitanza della sessione di bilancio, a partire dal prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 10-B e connessi. Rispetto a tale iniziativa legislativa, peraltro, ha ritenuto, analogamente a quanto accaduto in simili circostanze, di richiedere, per il tramite del Presidente del Senato, un parere alla Commissione bilancio al fine di verificare la neutralità finanziaria del provvedimento citato, in ossequio alla interpretazione funzionale dell'articolo 126, comma 11 del Regolamento, dettata da una lettera circolare del Presidente del Senato del 1996. Nello stesso Ufficio di Presidenza, inoltre, si organizzeranno i lavori delle indagini conoscitive in corso: in particolare, per quanto riguarda l'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI» è stata avanzata dalla senatrice Poretti una richiesta di integrazione delle audizioni, mentre per quanto attiene l'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte, si ravvisa l'esigenza di circoscrivere il numero delle audizioni in modo da giungere all'approvazione del documento conclusivo in tempi brevi. Nella stessa sede si valuterà la proposta avanzata dal Partito democratico di svolgere, compatibilmente alla sessione di bilancio, un ciclo di mirate audizioni in merito all'esame del disegno di legge n. 2935 «Sperimentazione clinica e riforma degli ordini delle professioni sanitarie». In tal senso, si è altresì deciso che entro le ore 12 di martedì 25 ottobre, i Gruppi potranno far pervenire ulteriori richieste di audizioni.

Infine, l'Ufficio di Presidenza ha concordato sulla proposta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri di promuovere una indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B) *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ignazio Roberto Marino ed altri; Tomassini ed altri; Poretti e Perduca; Carloni e Chiaromonte; Baio ed altri; Massidda; Musi ed altri; Veronesi; Baio ed altri; Rizzi; Bianconi ed altri; D'Alia e Fosson; Caselli ed altri; D'Alia e Fosson e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e sospensione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DEL PENNINO(*Misto*), nel richiamare alcune considerazioni già svolte nelle sedute precedenti, ritiene che la maggioranza dovrebbe riflettere sul proprio intendimento di accelerare l'*iter* di una iniziativa legislativa che, nel tentativo di accattivarsi in qualche modo il consenso delle gerarchie ecclesiastiche, rischia, a suo giudizio, di creare molti più problemi rispetto a quelli che si prefigge di risolvere.

Eppure, proprio alcune autorevoli prese di posizione delle stesse gerarchie ecclesiastiche dovrebbero indurre la maggioranza ad un atteggiamento diverso; fa riferimento, ad esempio, alle considerazioni che Pio XII, in risposta ad alcuni quesiti sulla rianimazione, svolse in Vaticano il 24 novembre 1957, con particolare riferimento all'interruzione dei tentativi di rianimazione, nel rispetto della volontà presunta del paziente. Inoltre, ricorda l'intervento di Paolo VI in ordine alla mancanza di un obbligo di un medico ad utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza offerte dalla scienza, in quanto dovere del medico è piuttosto quello di impegnarsi ad alleviare la sofferenza invece di prolungare una vita che non è più pienamente umana e che volge verso il suo epilogo.

Altrettanto significativo è quanto si ricava dal documento siglato dal cardinal Lehman, presidente della Conferenza episcopale tedesca in ordine alla necessaria distinzione tra eutanasia attiva ed eutanasia passiva. Per la prima si intende l'uccisione mirata di una persona, incompatibile con la concezione cristiana dell'uomo, mentre l'eutanasia passiva punta ad un dignitoso lasciar morire e presuppone il consenso del morente, risultando giuridicamente ed eticamente ammissibile.

Anche in virtù di tali considerazioni, reputa necessario che la maggioranza non neghi la possibilità di svolgere un approfondimento, superando ogni atteggiamento pregiudiziale di chiusura. Infatti, crede ancora che vi sia la possibilità di raggiungere una mediazione, sebbene il provvedimento è esaminato dal Senato in terza lettura. Per tale ragione, intende avanzare specifici suggerimenti su taluni punti dell'articolato assai controversi sui quali si attende dalla maggioranza una risposta motivata e non acritica.

In primo luogo, rappresenta una forzatura la modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento in merito all'articolo 3, comma 1, laddove si stabilisce che nella dichiarazione anticipata di trattamento possono esprimersi orientamenti solo sull'attivazione di trattamenti terapeutici e non anche sulla loro disattivazione, così come prevedeva il testo approvato dal Senato.

In secondo luogo, il divieto di qualunque forma di eutanasia introdotto dalla Camera all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), rischia di non far comprendere quella distinzione tra eutanasia attiva ed eutanasia passiva richiamata dal citato documento della Conferenza episcopale tedesca. Si potrebbe quindi correre il pericolo di una incriminazione per omicidio volontario nei casi in cui si è di fronte ad una forma di eutanasia passiva, con ulteriore spazio di interferenza lasciato all'autorità giudiziaria.

In terzo luogo, in merito alla sospensione di alimentazione ed idratazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ritiene preferibile adottare una distinzione tra queste due pratiche, introducendo espressamente il divieto di sospendere la sola idratazione e lasciando invece libera la decisione del soggetto se proseguire o meno l'alimentazione.

In quarto luogo, suscita serie riserve il ridimensionamento della validità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rispetto alle quali nella scorsa legislatura si raggiunse un consenso unanime in Commissione su una definizione secondo la quale le direttive contenute in tale dichiarazione sono impegnative per le scelte sanitarie del medico che può disattenderle solo quando non più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della stessa dichiarazione, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche.

In conclusione, ribadisce l'auspicio che si superino posizioni intransigenti e aprioristiche che evitino di svolgere un necessario ripensamento sugli aspetti più controversi del provvedimento in titolo che sono stati richiamati. Rivolge quindi alla maggioranza un appello sereno e non polemico affinché possano essere apportati i cambiamenti suggeriti, senza i quali, a suo parere, il disegno di legge, se approvato, sarà oggetto di ricorsi davanti alla Corte costituzionale oltre che di iniziative referendarie, con conseguente inasprimento dello scontro politico.

Il PRESIDENTE avverte che prima di proseguire nella discussione generale si procederà all'esame degli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è momentaneamente sospeso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 387)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore De Lillo ha assunto l'incarico di relatore.

Il relatore, senatore DE LILLO (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto della seduta.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere avanzato dal relatore.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica in quanto sono state recepite le osservazioni in merito all'articolo 13 del provvedimento.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere predisposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (n. 388)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto della seduta.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere avanzato dal relatore.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica in quanto sono state recepite dal relatore le osservazioni espresse durante la discussione generale.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere predisposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B) *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ignazio Roberto Marino ed altri; Tomassini ed altri; Poretti e Perduca; Carloni e Chiaromonte; Baio ed altri; Massidda; Musi ed altri; Veronesi; Baio ed altri; Rizzi; Bianconi ed altri; D'Alia e Fosson; Caselli ed altri; D'Alia e Fosson e modificato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte quindi che prosegue la discussione generale.

La senatrice CHIAROMONTE (PD) evidenzia con preoccupazione che nel corso delle audizioni il dibattito si è concentrato su questioni tecniche medicali; in questo modo, però, il paziente, l'uomo, la donna, il bambino, che sia malato terminale o in stato vegetativo, passa in secondo piano, sembra tramontare di fronte allo stagliarsi della figura del medico, e dietro di lui dello Stato, ed ancora prima di una strana ideologia liberticida che tende a limitare l'autodeterminazione dell'individuo, a cancellare i rapporti umani, le affettività, la fiducia di chi si mette nelle mani di un altro uomo e del medico che a sua volta deve liberamente esercitare la propria professione in autonomia e con responsabilità. Inoltre la volontà cede il passo all'orientamento, con il rischio, quindi, di cancellare il desiderio, le relazioni affettive, le relazioni medico-paziente, le paure e il coraggio dei familiari.

Al di là dei profili di incostituzionalità che sono stati già rilevati nelle precedenti sedute, il disegno di legge in questione presenta dei passaggi bui che dovrebbero spingere la maggioranza a fermarsi. Si pensi, ad esempio, a come il consenso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, finisca per essere stravolto, così come confermato in alcune audizioni, poiché esso può esplicitarsi se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, mentre il suo inserimento eventuale nella cartella su richiesta del medico o del paziente appare un enorme passo indietro anche rispetto alla prassi ormai consolidata di alleanza terapeutica tra medico e paziente che si vive quotidianamente nelle strutture sanitarie.

Il rifiuto di informazioni da parte del paziente deve essere, invece, annotato in cartella clinica, generando il sospetto che la condizione del paziente passi da quella di soggetto a quella di oggetto. Il rapporto fiduciario e di alleanza, in tal modo, si spezza, aprendo le porte alla diffidenza e ad un gioco di rapporti di forza.

Ancor più grave è quanto emerge dall'articolo 3 che ridimensiona le dichiarazioni anticipate di trattamento in meri orientamenti, impedisce al

paziente di esprimersi sulla non attivazione dei trattamenti sanitari e, soprattutto, impone il mantenimento fino al termine della vita dell'alimentazione e dell'idratazione, che sono trattamenti sanitari.

In conclusione, rileva che il legislatore dovrebbe ispirarsi ad diritto mite; capace di garantire un rapporto di intimità e di relazioni affettive e di fiducia tra tutti i soggetti coinvolti, paziente, medico, familiari, nella convinzione che la vita, nella sua inviolabilità e dignità, deve ritrovare centralità tra le finalità della politica.

La senatrice GRANAIOLA (PD) rievoca la propria esperienza personale e come Presidente dell'Associazione Auser Filo d'Argento, durante la quale ha raggiunto la consapevolezza che il prolungamento della vita non può essere un principio assoluto da perseguire, ma va temperato con il valore della dignità del malato.

A suo giudizio, con tale iniziativa legislativa, condividendo quanto dichiarato dal professor Veronesi, è stato fatto scempio di ogni più elementare concetto del diritto, della dignità umana e di quella pietà che si dovrebbe sentire verso le persone che soffrono. Sebbene siano state svolte numerose audizioni, ritiene che sarebbe stato opportuno svolgere un'inchiesta sul mondo degli anziani, per comprenderne le paure di perdere la propria autonomia e di pesare sui familiari.

A suo parere il disegno di legge non trova un equilibrio tra il diritto alla vita e l'intangibile diritto all'autodeterminazione, tra l'autonomia del medico e l'autonomia del paziente, con il risultato di una vera e propria burocratizzazione e militarizzazione del fine vita, che, peraltro, si pone in contrasto con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: quest'ultima disposizione, in particolare, richiama il limite imposto dal rispetto delle persone umane, limite che dovrebbe essere ben chiaro al legislatore.

Esprime poi il proprio dispiacere per il condizionamento delle gerarchie ecclesiastiche, perché, come cattolica, avverte che ci si è dimenticato dell'uomo, si è calpestato il suo diritto di non soffrire, in nome della tutela ideologica della vita, anche quando la vita non è più tale, quando il venir meno del senso dell'esistenza diventa insostenibile, quando si è costretti a vivere oggettivamente al posto di vivere soggettivamente.

Auspica, quindi, che si possa ancora intervenire per definire un testo chiaro, di indubbia interpretazione, che dia al paziente la maggiore protezione possibile contro il dolore, eviti inutili sofferenze alla persona malata e che aiuti medici, malati e famiglie in situazioni umanamente difficilissime. Occorre, infatti, una normativa che vada oltre una visione meccanicistica della vita, che non può essere ridotta all'animazione di alcuni organi o alla capacità di certe macchine di tenerli in movimento, ma che esige qualcosa di più alto, in un'accezione cristiana.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per rivolgere, anche a nome dell'intera Commissione, un saluto di benvenuto alla senatrice Granaiola, ricordandole che sul provvedimento in titolo è aperta ormai da diversi anni una riflessione che coinvolge non solo il legislatore ma anche la comunità

scientifico. Rassicura la senatrice circa il fatto che in tutto questo tempo, al di là delle legittime e diverse convinzioni delle varie forze politiche, si è avuto modo di restare in contatto con la realtà, così come imposto dalla delicata materia che si intende disciplinare.

La senatrice BASSOLI (PD) interviene incidentalmente per lamentare l'assenza del rappresentante del Governo che dovrebbe indurre, per rispetto verso la Commissione, di sospendere l'esame in corso.

Il PRESIDENTE, nel reputare come criticabile l'assenza del rappresentante del Governo, fa tuttavia presente che il sottosegretario Roccella è stato costretto ad allontanarsi a causa di concomitanti impegni istituzionali. Ricorda tuttavia alla senatrice Bassoli che l'esame si svolge in sede referente e non vi è in tale fase alcun obbligo procedurale sulla presenza del rappresentante del Governo.

La senatrice CARLONI (PD) ricorda come nella scorsa legislatura abbia promosso una apposita iniziativa legislativa sul tema del fine vita sulla base della propria esperienza personale e della esigenza, avvertita in primo luogo come cittadina e poi come legislatore, di costruire una disciplina all'altezza di problemi nuovi che, a suo parere, impongono il superamento di profondi limiti culturali presenti nella società contemporanea nella quale l'idea e l'esperienza della conclusione della vita sono del tutto rimosse.

Tale desiderio di contribuire al miglioramento della cultura comune, alla luce dei traguardi scientifici e delle proprie convinzioni morali, l'ha animata anche in questa legislatura, nonostante il clima percepito nel corso della prima lettura del provvedimento fosse il meno adatto per discutere temi così rilevanti.

Da allora non ha più seguito l'iter del disegno di legge, nutrendo l'auspicio che quel clima potesse essere mutato, permettendo un dibattito più pacato, nella convinzione di giungere all'approvazione di un testo utile e il più possibile condiviso. Invece, resta sorpresa dal fatto che il disegno di legge, di nuovo all'esame della Commissione, risulti peggiorato rispetto alla prima lettura poiché, ad esempio, le dichiarazioni anticipate di trattamento risultano coartate e vanificate, in violazione del carattere dell'alleanza terapeutica e dell'esigenza di garantire cure soprattutto amorevoli ai soggetti che si trovano nella fase terminale dell'esistenza. Al contrario, si è di fronte ad una iniziativa legislativa che rende più burocratica la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento. A suo avviso, l'articolo, si pone in contrasto con gli articoli 13 e 32 della Costituzione, oltre che con la giurisprudenza costituzionale, proprio perché limita, fino a rendere inefficaci, le dichiarazioni anticipate di trattamento. Per le ragioni esposte ritiene quindi che si sta perdendo una occasione per definire nel miglior modo possibile una disciplina del cosiddetto fine vita.

Ad avviso del senatore CECCANTI (*PD*) l'itinerario di questo disegno di legge nella presente legislatura è stato accelerato a partire da un caso giudiziario molto noto, che aveva persino suscitato un paradossale conflitto di attribuzione delle Camere contro la magistratura, prontamente risolto dalla Corte costituzionale. Paradossale perché il Parlamento, che non aveva legiferato, rimproverava ai giudici di aver fatto il proprio mestiere, quello di dover decidere comunque per non negare giustizia. Non si poteva però accusare altri di aver dovuto decidere, essendo il Parlamento parte del problema, per la propria inazione.

A quel punto si poteva immaginare che il Parlamento, sia pure in modo proporzionato e ragionevole, volesse ridurre l'incertezza con una legge tale da ridurre la discrezionalità dei giudici, sia pure tenendo conto della specificità dei singoli casi, della non riducibilità del diritto alla sola legge. Invece, con l'attuale testo, si registra un'incredibile eterogeneità dei fini. Il testo amplia la discrezionalità dei giudici, nonostante la maggioranza non perda occasione per denunciare i rischi del «governo dei giudici».

A ciò si aggiungano le insanabili ambiguità di un testo che, da una parte, sembra rivolgersi agli incapaci di intendere e volere, e, dall'altro, invece ai soli pazienti in stato vegetativo, o più esattamente quelli per i quali si abbia l'accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale, i soli a cui improvvisamente e contraddittoriamente il successivo comma 5, dell'articolo 3 restringe l'applicabilità: nel medesimo articolo, quindi, si passa da una platea di tante migliaia di persone ad una di poche centinaia, non scegliendo con chiarezza e univocità.

Non c'è linguaggio specialistico o intento di fedeltà ai principi che possa salvare dalla babele giudiziaria quando un giudice si troverà di fronte a un fiduciario che chiederà l'applicazione degli orientamenti di un paziente malato di Alzheimer che ricade nel comma 1, ma non anche nel comma 5 di un medesimo articolo.

L'ordinamento nasce per proteggere la vita, si costruisce intorno ad essa; tuttavia in uno Stato liberale, oltre che il dovere di una coerenza normativa esiste un'immunità dalla coercizione, un limite all'intervento sulla persona, quella che l'articolo 32 della Costituzione ferma sulla soglia della sua dignità e che invece questo provvedimento, in sostanza, ferma solo quando il paziente è morto.

Si chiede troppo alla legge e quando alla legge si chiede troppo essa si vendica e finisce col generare proprio quello che per la maggioranza è il massimo delitto, il cosiddetto governo dei giudici: volere e disvolere allo stesso tempo per un Parlamento degno di questo nome non è un segno di saggezza, ma semmai il segno di un'abdicazione del proprio ruolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta, già convocata per domani, giovedì 20 ottobre, alle ore 8,30, verrà trattata anche la proposta di avviare una indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni e i rilievi che seguono.

Sotto il profilo della formulazione, si rileva che sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito della violazione sanzionata dall'articolo 3, comma 8, dello schema (il quale richiama l'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento comunitario n. 1272/2008), in quanto tale ambito sembra in parte sovrapporsi a fattispecie sanzionate, in termini più gravi, da precedenti commi dello stesso articolo 3.

Inoltre, nell'articolo 13, comma 3, dello schema, il termine «connessi» dovrebbe essere sostituito (a seconda del collegamento scelto) con «connesso» o con «connesse».

Per quel che concerne l'articolo 7, recante la disciplina sanzionatoria per violazione degli obblighi in materia di etichettatura, al fine di agevolare la libera circolazione delle merci sul territorio nazionale e nel contempo garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, si evidenzia l'opportunità di riformulare il comma 2 nel modo seguente:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che immette la medesima sul mercato nazionale e non utilizza nell'etichetta la lingua italiana ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000 euro.».

Nella prospettiva di sostenere l'incremento delle attività di controllo e di assicurare un tempestivo avvio delle iniziative in tema di formazione degli operatori di settore di cui all'articolo 13, comma 3, si invita il Governo a individuare meccanismi procedurali idonei affinché le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinate in tempi molto celeri al Ministero della salute.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 388

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni ed i rilievi che seguono.

Al fine di assicurare una maggiore corrispondenza con il Regolamento (CE) 689/2008, si sottolinea la necessità di sostituire la definizione di sostanza chimica recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), con la seguente:

«*a*) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del Regolamento CE/1907/2006 – REACH, presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

- a*) pesticidi (compresi formulati pesticidi altamente pericolosi);
- b*) sostanze chimiche industriali».

Per le stesse ragioni, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *a*), si segnala l'esigenza di introdurre la definizione di «pesticidi» tratta dal Regolamento medesimo, nella seguente formulazione:

«*a-bis*) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

I pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al Regolamento 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

Altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE».

Per quanto concerne gli obblighi in materia di notifica di esportazione, di cui all'articolo 3, comma 1, si rileva l'esigenza di definire – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 689/2008 e dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – l'importo del contributo amministrativo da versare all'autorità nazionale designata per l'espletamento delle necessarie procedure previste dall'articolo 7 del regolamento citato.

Nella prospettiva di sostenere l'incremento delle attività di controllo e di assicurare un tempestivo avvio delle iniziative in tema di formazione degli operatori di settore di cui all'articolo 10, comma 5, si invita il Go-

verno a individuare meccanismi procedurali idonei affinché le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinate direttamente ovvero in tempi celeri al Ministero della salute.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria**303^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. COM (2011) 370 definitivo)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Si chiude la discussione.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, illustra i contenuti delle osservazioni con rilievi sul testo dell'atto comunitario in titolo. In particolare, l'articolo 3 dispone che, se non saranno raggiunti gli obiettivi volontariamente fissati dai singoli Stati membri, l'Unione europea interverrà imponendo un piano di raggiungimento dell'obiettivo del 20 per cento di efficienza energetica al 2020. A tale riguardo, ritiene auspicabile che nella direttiva siano tracciati con maggiore incisività e chiarezza gli obblighi dei Paesi membri, e soprattutto gli strumenti attraverso i quali raggiungere tali obblighi, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, della struttura sociale dei differenti paesi o delle differenze in termini di intensità e durata, del servizio di riscaldamento o raffreddamento richiesto. Agli articoli 4 e 5 la proposta di Direttiva identifica un ruolo predominante per il settore pubblico, per dare un forte impulso alla domanda di prodotti energetici e di servizi efficienti e fissa l'obiettivo di ristrutturare, dal 1° gennaio 2014 e per ogni anno, almeno il 3 per cento della superficie totale degli

immobili di proprietà di enti pubblici rispettando i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro. La credibilità di tali obiettivi dovrebbe essere rafforzata attraverso l'introduzione di meccanismi mirati ad assicurare il loro effettivo conseguimento, specialmente nel caso degli enti locali attivando iniziative efficaci sul tema delle certificazioni energetiche di questi beni. Sempre all'articolo 5 si stabilisce che gli enti pubblici possono garantire di acquistare esclusivamente, oltre a prodotti e servizi ad alta efficienza energetica, anche immobili dotati di tali caratteristiche, così come previsto nell'allegato III. Nel merito è necessario rilevare che tali enti potrebbero trovarsi, specie in Italia, nella opportunità di acquistare edifici storici o monumentali, evidentemente non dotati di queste caratteristiche e per i quali è indispensabile prevedere una deroga. All'articolo 6, comma 1, la previsione di obblighi significativi – risparmi energetici annui pari all'1,5 per cento, rispetto al volume delle vendite di energia realizzate nell'anno precedente nello Stato membro – posti a carico dei distributori o dei venditori al dettaglio dell'energia solleva perplessità in termini di efficacia, di impatto sulle dinamiche del mercato e di impatto sui prezzi dell'elettricità. Nello sforzo di cercare la chiarezza e la stabilità del quadro normativo il testo fissa obiettivi ambiziosi per i distributori o venditori sottovalutando la complessità del fenomeno. Tale obbligo andrebbe valutato attentamente alla luce degli impatti negativi che potrebbe avere sul processo di liberalizzazione. L'articolo potrebbe essere modificato differenziando l'obbligo a livello di Stato membro, tenendo conto non solo dell'obiettivo complessivo europeo ma anche di quanto già realizzato dai singoli Stati membri. Dovrebbero essere quindi gli Stati membri a fissare nel Piano nazionale di efficienza energetica l'entità dell'obbligo, e ripartirlo tra settori energetici. Andrebbe altresì previsto un percorso graduale di raggiungimento dell'obbligo con un aumento progressivo, nel tempo, della quota permettendo agli operatori di inserire elementi di flessibilità, quali un orizzonte temporale di rispetto dell'obbligo non annuale ma pluriennale. Sarebbe poi opportuno definire la ripartizione dell'obbligo tra diversi settori (energia elettrica, gas, trasporti) e l'eliminazione di qualsiasi esenzione dall'applicazione dell'obbligo di risparmio energetico oggi prevista per i piccoli distributori o venditori (articolo 6, comma 8), che non trova fondamento in un sistema in cui l'operatore, oltre ad intervenire direttamente, può acquistare titoli di risparmio energetico sul mercato. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo 5 stabilisce che gli Stati membri garantiscono che i risparmi dichiarati dalle parti obbligate siano calcolati in conformità con l'allegato V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di controllo in base ai quali almeno una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate viene verificata in maniera indipendente. Si ritiene opportuno inserire in tale computo anche il contributo dato in termini di efficienza energetica da parte delle società di servizi energetici. All'articolo 7 si prevede l'obbligo per gli Stati membri di promuovere la disponibilità per tutti i clienti finali di *audit* energetici dai costi contenuti e svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accre-

ditati. Si ritiene importante l'uso dell'*audit* energetico come base su cui fondare una proposta di riqualificazione degli edifici e dei processi industriali o altre situazioni. L'*audit* energetico deve però generare una serie reale di interventi e non limitarsi alla sola analisi, come richiesto nell'articolo. Oltre alle imprese di grandi dimensioni, obbligatoriamente soggette a un *audit* energetico svolto in maniera indipendente ed efficace, è auspicabile che anche i proprietari di edifici e le piccole e medie imprese siano incoraggiati a quantificare le opportunità di risparmio sotto il profilo costi-benefici, tramite *audit* energetici che forniscano un'adeguata conoscenza dei loro edifici o impianti sotto il profilo del consumo energetico. Con riferimento all'articolo 8, che promuove il ricorso a contatori individuali che riflettono il consumo effettivo di energia, si ritiene utile valutare la possibilità di incoraggiare la definizione di tariffe di rete che favoriscano l'offerta di servizi avanzati per i consumatori e permettano di risparmiare energia e di controllare i propri consumi. In questo contesto si auspica l'introduzione del cosiddetto «conto energia termico» – come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – che preveda un premio a forfait, ovvero incentivi alla gestione dell'impianto efficiente, a valere sulla tariffa gas e di cui godrebbero i possessori di impianti solari termici, di generatori a condensazione, di pompe di calore e di caldaie con celle a combustibile a idrogeno CHP (*Micro combined heat and power – CHP*). All'articolo 10, i requisiti di integrazione della cogenerazione per tutti i nuovi impianti termoelettrici previsti sembrano contrastare con l'approccio flessibile adottato finora per le attuali politiche climatiche, energetiche e ambientali, e sono destinati a generare effetti distorsivi delle dinamiche di mercato. Tra gli aspetti principali che si dovrebbero valutare nel riformulare l'articolo si segnala l'opportunità di considerare che i piani nazionali debbano prevedere obiettivi di sviluppo della cogenerazione al 2020 supportati da percorsi di sviluppo progressivi che permettano la corretta integrazione di tale tecnologia nei sistemi elettrici nazionali, e di considerare altresì che l'analisi costi-benefici sulla opportunità di realizzazione di impianti di cogenerazione sia effettuata a livello di piani nazionali e locali. I piani nazionali e locali dovrebbero inoltre indicare le aree dove la realizzazione di tali impianti è esclusa in quanto non conveniente. Fermo restando quanto verrà indicato nei piani nazionali e locali, anche all'interno delle aree eventualmente individuate come potenzialmente idonee alla installazione di impianti di cogenerazione, possono rimanere applicabili le ipotesi di esenzione per singolo impianto previste dai commi 4 e 7; in particolare l'analisi di fattibilità dell'intervento da parte dell'operatore dovrà basarsi sui dati di domanda di calore e fattibilità di reti di teleriscaldamento sviluppati nell'ambito del piano nazionale. Per migliorare gli effetti di questa norma si suggerisce di valutare la possibilità di abbassarne la soglia di applicazione a 5 MW e di estendere le applicazioni non solo ai settori industriali ma anche all'agricolo e al terziario. Considerando però che il teleriscaldamento non è sempre la soluzione energeticamente migliore si consiglia di limitarne la applicazione al solo caso in cui la rete di distribu-

zione e la generazione della centrale presentino minimi livelli di efficienza certificati. All'articolo 12, in considerazione del fatto che lo sviluppo della generazione elettrica programmabile rappresenta un importante strumento da utilizzare da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione per migliorare, ma anche rafforzare l'affidabilità e la sicurezza della rete, si ritiene utile che la Commissione inserisca la generazione distribuita programmabile come strumento nelle *smart grids* e nelle *smart cities* specificatamente per la micro cogenerazione. All'articolo 15, oltre alla richiesta agli Stati membri di eliminare gli ostacoli burocratici che intralciano l'efficienza energetica, è importante garantire che gli stessi incentivi siano resi strutturali e comunicati diffusamente per accelerare la trasformazione del mercato. Si segnala inoltre che vi sono misure incentivanti dell'efficienza energetica, non necessariamente economiche ma altrettanto importanti perché tese ad abbattere alcune attuali barriere all'installazione di sistemi all'avanguardia. A titolo di esempio, in Italia, le regole per la certificazione energetica degli edifici sono attualmente implementate in modo differente dalle singole regioni, con metodi di calcolo diversi e risultati non confrontabili, e quindi con evidenti effetti incontrollabili per gli operatori del settore e per l'intera filiera. Lo schema di direttiva in esame per quanto attiene alla parte sulle prestazioni energetiche in edilizia può essere l'occasione per porre fine a questa situazione controproducente e per far emergere le potenzialità di risparmio energetico negli edifici ponendo fine al diffondersi di talune disposizioni – soprattutto a livello regionale e locale – che impongono predefinite soluzioni tecnologiche condizionando le scelte dell'utilizzatore e quindi il libero mercato.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede chiarimenti sul rilievo all'articolo 6, comma 1, che prevede obblighi significativi in capo ai distributori ed ai venditori al dettaglio dell'energia, poiché tale osservazione sembrerebbe in contrasto con quanto recentemente disposto dal decreto legislativo n. 28 del 2011. Ritiene inoltre opportuno approfondire gli aspetti relativi alla certificazione energetica degli edifici allo scopo di evitare difficoltà interpretative della relativa normativa.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva preliminarmente che gli obiettivi di efficienza energetica non possono essere subordinati alle esigenze di mercato o condizionati dall'esigenza di mitigare l'eventuale impatto economico sugli operatori del settore energetico, anche in considerazione del fatto che la questione dell'efficienza energetica ha, in generale, un effetto positivo sui costi della produzione di energia. Giudica poi recessiva l'ipotesi di acquisto da parte di un ente pubblico di un immobile storico o monumentale che non sia dotato dei requisiti tecnici indicati dall'Allegato III dell'atto comunitario in esame. Appare pertanto eccessiva la preoccupazione espressa dal relatore in merito all'articolo 5. Con riferimento all'articolo 7, relativo al cosiddetto *audit* energetico, ritiene che comunque tale forma di verifica sia positiva in sé a prescindere dalla programmazione di successivi interventi di riqualificazione. Inoltre, i rilievi all'arti-

colo 10 sui requisiti di integrazione della cogenerazione dei nuovi impianti termoelettrici lasciano intendere un conflitto tra le ragioni dell'economia e le esigenze ambientali che andrebbe dissolto. Manifesta infine apprezzamento per le considerazioni espresse in merito ai contenuti dell'articolo 12 in tema di trasmissione e distribuzione dell'energia, e dell'articolo 15 relativo alle altre misure finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica.

Il presidente D'ALÌ ritiene necessario differenziare, all'articolo 5, il caso dell'acquisto di un immobile che non abbia i requisiti di efficienza energetica richiesti dall'Allegato III, per il quale è opportuno mantenere l'obbligo di divieto all'acquisto, dal caso della acquisizione dell'immobile stesso che, a vario titolo, può sempre interessare un ente pubblico. Per quanto riguarda poi gli obblighi posti a carico dei distributori e dei venditori al dettaglio dell'energia, di cui all'articolo 6, comma 1, ritiene comunque vincolante la previsione del decreto legislativo n. 28 del 2011. Con riferimento all'articolo 7, ritiene che l'*audit* energetico debba essere comunque accompagnato da una indicazione degli interventi da porre in essere al fine di recuperare efficienza energetica.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) fa presente che il rilievo sull'articolo 5 scaturisce da una osservazione della senatrice Mazzuconi, che ha prospettato il caso di un ente pubblico che acquisti un immobile storico o monumentale a fini di recupero e di riutilizzo. Sulla base di tali considerazioni risulta giustificabile la previsione di una deroga che preveda l'acquisto e la successiva messa a norma di immobili storici che non abbiano attualmente i requisiti previsti dall'Allegato III. Il contrasto evidenziato dal senatore Ferrante tra il rilievo sull'articolo 6, comma 1, e le recenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 28 del 2011 scaturisce dal fatto che l'atto comunitario in esame è una proposta di direttiva ancora da definire e che pertanto può presentare margini di compatibilità più o meno ampi rispetto alla normativa nazionale. Paventa poi il rischio che l'*audit* energetico diventi l'ennesima certificazione da produrre da parte delle imprese svilendo così la funzione originaria di strumento per individuare le opportunità di intervento per il recupero energetico. Per quanto riguarda poi l'articolo 10, giudica necessario adottare un approccio flessibile rispetto alla soglia dei 20 megawatt fissata come limite per la realizzazione di impianti di cogenerazione. Ritiene infine condivisibile l'esigenza, sottolineata dal senatore Della Seta, di evidenziare maggiormente le finalità di tutela ambientale nell'ambito dei rilievi espressi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) precisa che la soglia di 20 megawatt per la realizzazione degli impianti di cogenerazione è individuata sulla base di valutazioni tecniche connesse al fabbisogno termico che dipende anche dalla dimensione degli impianti.

Il presidente D'ALÌ ritiene condivisibile prevedere una soglia flessibile tra i 5 ed i 20 MW.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti il mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito, che risulta approvato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta pomeridiana, prevista per le ore 15,50, è anticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

304^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2472-B) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore LEONI (*LNP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo al quale la Camera dei deputati ha apportato diverse modifiche ed integrazioni.

L'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», che sostituisce la «Festa degli alberi» di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 3267 del 1923, che di conseguenza viene abrogato. Fra le finalità da perseguire con tale iniziativa la Camera dei deputati ha inserito anche la protezione del suolo.

L'articolo 2 del disegno di legge reca alcune modifiche alla legge 113 del 1992 che ha introdotto l'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente. Nel testo approvato dal Senato veniva ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi dalla registrazione anagrafica, tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere diffe-

rita in caso di avversità stagionali. La Camera dei deputati ha elevato tale termine a sei mesi.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, istituisce – presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitorare l'attuazione delle legge n. 113 del 1992. Il comma 2 dell'articolo 3 elenca le funzioni del Comitato tra le quali rilevano: la promozione dell'attività degli enti locali per garantire l'attuazione della citata legge, la proposta di un piano nazionale per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per garantire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del disegno di legge; la verifica delle garanzie di sicurezza degli alberi posti a dimora nelle strade e nei giardini; la predisposizione di una relazione sui risultati del monitoraggio da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ciascun anno; il monitoraggio sull'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi; la promozione degli interventi volti a favorire i giardini storici. Il comma 3 dell'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri. Si prevede, inoltre, la non corresponsione ai componenti del Comitato di gettoni, compensi o altri emolumenti.

L'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, affida al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico il compito di presentare in allegato alla relazione da trasmettere annualmente alle Camere un rapporto sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 relative alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e alla loro attuazione, anche al fine di verificare le inadempienze rispetto alla previsione di quantità minime, in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I comuni stessi sono tenuti ad approvare le eventuali varianti per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno. Si ricorderà, infatti, che il citato decreto ministeriale stabilisce, all'articolo 5, i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggi. Il comma 3 destina, entro il limite massimo del 25 per cento del totale annuo, le maggiori entrate, derivanti dal rilascio dei permessi a costruire e delle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) alle opere di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale. Il comma 4 prevede la possibilità che le aree riservate a verde pubblico o attività collettive, cedute al comune nell'ambito delle convenzioni e dell'attuazione di strumenti urbanistici, possano essere concesse in gestione, per quanto riguarda la manutenzione, ai cittadini residenti nei comprensori interessati, attraverso procedura di evidenza pubblica in forma ristretta senza pubblicazione del bando di gara. A tal fine possono essere costituiti, con almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione, consorzi del comprensorio, che possono

essere destinatari di incentivi per la gestione diretta, anche attraverso riduzione del prelievo fiscale.

Con una modifica all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. A seguito di una modifica inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, possono essere stipulati tali contratti anche per le azioni dei comuni finalizzate alla creazione e manutenzione di una rete di aree naturali, anche secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Con un'altra modifica introdotta alla fine dell'articolo si è inteso ribadire che lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello *sponsor* non deve compromettere la possibilità di ordinaria fruizione.

L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, rfinanzia con 15 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2011- 2013, il Fondo per la forestazione e la riforestazione delle aree incolte e per il miglioramento della qualità dell'aria, di cui all'articolo 2, comma 335, della legge n. 244 del 2007.

L'articolo 7, nel testo approvato dal Senato, dettava disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e prevedeva la possibilità per le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore», specificando le azioni necessarie. La Camera dei deputati ha inserito una modifica in base alla quale le Regioni, le Province e i Comuni promuovono l'incremento degli spazi verdi e di «cinture verdi» per delimitare gli spazi urbani e adottano misure per la formazione del personale e per una migliore utilizzazione e manutenzione delle aree. Con talune integrazioni la Camera dei deputati ha inoltre specificato ulteriormente le azioni necessarie per le finalità indicate, quali l'inserimento nei capitolati per le opere a verde di infrastrutture per irrigazione e drenaggio, la formazione del personale e la sensibilizzazione della cittadinanza. Con l'introduzione del comma 2, si dettano misure per il risparmio del suolo, attraverso misure di vantaggio per il riuso degli insediamenti esistenti e strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio non urbanizzato. Con il nuovo comma 3 si stanziavano 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011- 2013, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, da erogare secondo criteri che verranno stabiliti da un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al nuovo comma 5 viene prevista una detrazione del 55 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino ad un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, per gli interventi volti a coperture di verde, giar-

dini pensili e orti urbani, finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla riduzione dell'inquinamento acustico e delle escursioni termiche. La spesa, entro il limite di 20 milioni di euro annui, è coperta mediante l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un Fondo, finanziato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento dell'accisa sui superalcolici, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Infine con l'inserimento del comma 8, si fa carico ai Comuni e alle Province di dare annualmente conto, nei rispettivi siti *internet* del contenimento delle aree urbanizzate e dell'acquisizione o sistemazione delle aree destinate a verde pubblico.

La Camera dei deputati ha inoltre soppresso l'articolo 5 del testo licenziato dal Senato, riguardante l'introduzione di misure incentivanti l'utilizzo di verde pensile.

L'articolo 8, modificato dalla Camera, introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali» dal comma 1. In proposito, la Camera ha approvato un emendamento volto a modificare la definizione di «albero monumentale», includendovi il riferimento all'albero secolare tipico. Una modifica approvata nel corso dell'esame alla Camera prevede che le Regioni individuino gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione e all'aggiornamento degli elenchi.

L'articolo 8 introduce una sanzione amministrativa per l'abbattimento ed il danneggiamento degli alberi monumentali. Si prevede ora l'applicazione di tale sanzione salvo che il fatto non costituisca reato. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo viene quantificato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di un milione di euro per l'anno 2014, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004. La clausola di copertura finanziaria è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'applicabilità della presente legge alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i loro statuti e le rispettive norme di attuazione.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il presidente D'ALÌ propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 28 ottobre 2011, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene per chiedere chiarimenti sulle maggiori entrate a cui fa riferimento il comma 3 dell'articolo 4 così

come modificato dalla Camera dei deputati. Chiede inoltre chiarimenti sul comma 4 dello stesso articolo che prevede la concessione in gestione di alcune tipologie di aree riservate al verde pubblico con diritto di prelazione in favore dei cittadini residenti nei relativi comprensori. Andrebbe infine chiarito il contenuto dell'articolo 7, comma 2, lettera a), che prevede che i Comuni possono prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno prodotto un cambiamento significativo del testo oggi all'esame della Commissione. In particolare gli articoli 3 e 4 dispongono l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, annualmente, dovrebbe riferire sull'applicazione nei Comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali ed attuativi. A tale riguardo risulta evidente che le competenze del predetto Comitato esorbitano notevolmente l'ambito relativo allo sviluppo delle aree verdi destinate all'uso pubblico.

Il senatore ORSI (*PdL*) sottolinea la necessità di verificare attentamente la copertura finanziaria di varie disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2849) BUTTI e RUSCONI. – Istituzione del sovracanone a carico dei concessionari del Consorzio dell'Adda

(Esame e rinvio)

Il senatore NESSA (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di un solo articolo e che dispone l'istituzione di sovracanoni perequativi in misura annua di euro 5 per ogni kilowatt orario di potenza nominale installata, risultante dall'atto di concessione di derivazione delle acque ad uso idroelettrico, e di euro 1.500 per ogni metro cubo al secondo di acqua oggetto dell'atto di concessione di derivazione ad uso irriguo, a carico dei concessionari del Consorzio dell'Adda. Quest'ultimo, sulla base del regio decreto n. 2010 del 1938, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate – Lecco), nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Esso è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dall'attuale Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532. Il Consorzio provvede alla regimazione del lago di Como tra i livelli previsti da specifico disciplinare. L'attività, per un verso necessaria al Consorzio dell'Adda per il conseguimento di

interessi di ordine generale, può limitare la gestione del territorio da parte della popolazione appartenente ai Comuni rivieraschi. Il comma 2 dispone che i proventi dei sovracani di cui al comma 1 siano attribuiti alle province di Como e di Lecco in misura proporzionale all'estensione delle rive dei laghi di Como, di Garlate e di Olginate nel territorio di ciascuna provincia. Le suddette Province destinano il gettito dei sovracani per finanziare la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rive e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata, ivi esistenti, nonché opere e interventi tesi a consentire la migliore fruizione delle rive stesse; per finanziare interventi a tutela o ripristino di eventuali danni e per la depurazione delle acque dei laghi di Como, di Garlate e di Olginate. Le due Province devono realizzare le opere e gli interventi suddetti sulla base di un programma di interventi approvato ogni anno dalla Giunta provinciale e devono altresì annualmente trasmettere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una dettagliata relazione sull'attività svolta. Infine, il comma 5 stabilisce il livello della regimazione del lago di Como tra -40 centimetri e +130 centimetri sullo zero dell'idrometro del fortilizio di Lecco, in modo da venire incontro all'esigenza delle comunità rivierasche di evitare il raggiungimento di livelli minimi particolarmente ridotti, abbandonando il limite inferiore di regimazione di quota -50 centimetri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MAZZUCONI (PD) sottolinea la necessità di acquisire elementi di informazione in ordine all'attuale impiego dei canoni riscossi dai concessionari e fa presente che non ha alcun senso geografico utilizzare la dizione «laghi di Como, di Garlate e di Olginate», dato che Garlate e Olginate sono due paesi che si affacciano sul lago di Como. Appare singolare poi fissare addirittura con legge il livello di regimazione del lago di Como.

Il presidente D'ALÌ evidenzia l'opportunità di approfondire il tema dell'entità dei sovracani previsti dal provvedimento in esame, nonché di procedere all'acquisizione di puntuali informazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, giovedì 20 ottobre, prevista per le ore 8,45, è posticipata alle ore 9,15.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 19 ottobre 2011

76^a Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (n. COM (2011) 555 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria
89ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace, su «Politica estera e diritti umani»

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 ottobre scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ringrazia la personalità audita, il premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, per aver accettato ancora una volta l'invito a partecipare ad una seduta della Commissione per i diritti umani del Senato dando un importante contributo ai suoi approfondimenti. Riferisce, inoltre, di avere incontrato pochi giorni fa l'ambasciatore iraniano in Italia per sollevare la questione della dura repressione del dissenso perpetrata dal regime. In particolare ricorda la vicenda, che ha suscitato grande emozione nell'opinione pubblica italiana, diventata quasi un emblema della durezza della repressione del governo di Teheran, dei due fidanzati iraniani, Behnam Ganji e Nahal Sahabi, che si sono suicidati dopo essere stati ingiustamente arrestati. Chiede dunque alla personalità audita di illustrare quale dovrebbe essere, a suo parere, la politica estera che i paesi europei e in particolare l'Italia dovrebbero adottare nei confronti dell'Iran per sostenere coloro che si battono per la difesa dei diritti umani e della libertà.

L'avvocato Shirin EBADI, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, sottolinea la criticità della situazione del rispetto dei diritti umani in Iran, documentata dal recente rapporto del Relatore speciale per l'Iran delle Nazioni Unite, Ahmed Shaheed, al quale peraltro il regime ha sino ad oggi negato il visto di ingresso, contrariamente a quanto avvenuto con l'Alto Commissario per i diritti umani, Navi Pillay, costretta, però, ad avere solo contatti istituzionali senza poter interloquire con gli oppositori o con i loro familiari. Preoccupa il gran numero di persone, anche artisti, scrittori e giornalisti, arrestati in Iran negli ultimi mesi con l'accusa di condurre attività eversive contro il governo. In particolare va ricordato il recente caso dell'attrice Marziah Vafamehr, condannata ad un anno di carcere e 90 frustate per aver interpretato il ruolo di protagonista in un film, peraltro autorizzato dal governo. Per quanto singolare possa apparire, capita che chi è coinvolto in una produzione cinematografica ottenga la necessaria autorizzazione del governo e poi venga messo in stato di accusa dai tribunali. Numerosi anche gli avvocati messi in carcere per avere difeso persone poste sotto accusa per motivi politici. È il caso dell'avvocato di Sakineh Mohammadi Ashtiani, la donna condannata alla lapidazione che, grazie alla pressione del mondo occidentale, ha ottenuto la sospensione della condanna; il suo avvocato è stato condannato a 9 anni di reclusione. Un altro grave problema è rappresentato dalla censura. Fino a quattro anni fa i cittadini iraniani avevano la possibilità di seguire via satellite le trasmissioni in lingua *farsi* delle emittenti *BBC* e *Voice of America*. Questo è stato possibile sino a quando, in seguito alle pressioni del governo di Teheran, il satellite al quale ci si appoggiava per le trasmissioni è stato cambiato dalla società Eutelsat rendendo impossibile agli iraniani seguire le due emittenti. Questo cedimento rappresenta una forma indiretta di collaborazione con il regime, dello stesso genere di quella che si consuma ogni volta che si permette a personalità iraniane dal comportamento eticamente indifendibile di fare ingresso nei paesi occidentali, o peggio, di acquisire proprietà o depositare denaro. La stessa

Unione europea aveva compilato una lista di personalità iraniane di questo tipo, assumendo l'impegno a non permetterne l'ingresso nei paesi europei, salvo ritirare il divieto non appena costoro hanno assunto una carica pubblica. È il caso, ad esempio, degli attuali ministri degli Esteri e del Petrolio iraniani e desta davvero perplessità un comportamento del genere, considerate le difficoltà che incontrano i cittadini iraniani normali nell'ottenimento di un visto nei paesi europei. Sarebbe auspicabile la creazione di un codice etico internazionale per le imprese, che impedisse la collaborazione con il regime iraniano al solo scopo di fare affari. Spesso è comunque sufficiente la denuncia da parte di rappresentanti delle istituzioni o di personalità impegnate nella difesa dei diritti umani, come dimostra il caso della collaborazione di *Nokia* e *Siemens* con il regime iraniano che aveva portato ad un penetrante controllo delle comunicazioni telefoniche in Iran, collaborazione che è stata ritirata in seguito alla pubblica denuncia da parte di attivisti dei diritti umani. L'occidente dovrebbe rifiutare ogni forma di contatto con l'Iran ove non vi fossero aperture concrete sui diritti umani. La stessa commissione diritti umani del Senato italiano, se invitata in Iran, dovrebbe porre la condizione di avere contatti con gli oppositori o i loro famigliari.

L'avvocato Eladi denuncia infine la pesante discriminazione delle donne in Iran, dovuta essenzialmente al timore della nascita di un movimento per i diritti delle donne, un timore che induce a reprimere qualsiasi iniziativa che anche vagamente possa essere ricondotta ad esso.

Intervengono quindi i senatori PERDUCA (*PD*), Vittoria FRANCO (*PD*), FLERES (*CN-Io Sud-FS*) e lo stesso presidente MARCENARO per rivolgere domande e fare osservazioni.

A tutti risponde l'avvocato Shirin EBADI.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando Shirin Ebadi e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

FIRRARELLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giancarlo Lanna, presidente della Società italiana per le imprese all'estero – Simest S.p.A. e il dottor Gian Carlo Bertoni, dirigente responsabile del Dipartimento promozione e marketing.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti della Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.)

Riprende l'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero sospesa nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente FIRRARELLO dà il benvenuto all'avvocato Lanna, presidente della Società italiana per le imprese all'estero, e al dottor Bertoni, dirigente responsabile del Dipartimento promozione e marketing.

Avverte che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il Comitato ha sinora proceduto all'audizione dei soggetti a vario titolo interessati all'attività di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, nonché di informazione destinata alle collettività italiane nel mondo. Sono stati ascoltati anche gli enti di ricerca internazionale. L'odierna audizione affronta invece la tematica della promozione dell'imprenditorialità italiana all'estero. Si tratta di una problematica di

grande rilievo per i cittadini e le imprese italiane. Tale assunto è ancor più valido nella difficile congiuntura economica interna e internazionale che l'Italia sta attraversando.

Reputa importante conoscere il punto di vista della Società italiana per le imprese all'estero – Simest S.p.A. sia per quanto concerne l'attività propria di sostegno allo sviluppo e alla promozione delle imprese italiane all'estero, sia per quanto riguarda, in senso più ampio, l'esperienza registrata sin dal 1990 sul mondo dell'emigrazione professionale e imprenditoriale.

L'avvocato LANNA ricorda in premessa che la Simest è una finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, controllata dal Governo italiano che detiene il 76 per cento del pacchetto azionario, mentre la restante quota è detenuta da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria.

Fino all'anno scorso, Simest operava esclusivamente al di fuori dell'Unione europea, mentre attualmente tale limitazione, legata all'esigenza di evitare la qualificazione come aiuti di Stato delle partecipazioni, è stata superata.

La Simest è operativa dal 1992, ed ha approvato sinora più di 1.100 progetti di partecipazione in iniziative di investimento all'estero, per oltre 23 miliardi di euro complessivi. Dal 1999 ha rilevato parte dell'operatività del Mediocredito centrale nel settore del sostegno alle esportazioni.

Quanto alla comunità italiana all'estero, segnala la presenza di numerosi professionisti e imprenditori che si sono stabiliti fuori dall'Italia e che costituiscono un'importante risorsa.

Osserva che il tessuto economico italiano, costituito in gran parte da piccole e medie imprese, ha una particolare esigenza di accompagnamento nell'ingresso sui mercati internazionali. Un punto di forza è quello dell'attitudine all'esportazione nei mercati emergenti e anche in continenti molto distanti geograficamente. Dei passi in avanti possono comunque essere compiuti nella collaborazione con le Camere di commercio soprattutto nel campo del *business scouting*, ovvero nella ricerca di opportunità di investimento all'estero e di commesse commerciali.

Gli imprenditori italiani eccellono nello stabilirsi all'estero integrandosi con il contesto di destinazione, ma anche nell'esportazione ad esempio di macchine utensili, nel settore agricolo e nel settore petrolifero.

A seconda del paese di destinazione, peraltro, le istanze di assistenza si diversificano. Intento della Simest è anche quello di sostenere politiche di filiera per rendere le imprese italiane competitive, creando ad esempio parchi industriali e fornendo assistenza nel reperimento di soci, nell'elaborazione di studi di fattibilità e nell'assistenza finanziaria, legale e societaria relativa a progetti di investimento all'estero. In questo senso la presenza di una coesa comunità italiana all'estero può essere di supporto.

Il presidente FIRRARELLO prende atto del ruolo riconosciuto alla comunità italiana all'estero anche dal punto di vista dell'espansione imprenditoriale del paese.

Chiede peraltro agli auditi un chiarimento su come si atteggi in concreto il rapporto tra le imprese italiane e gli Stati stranieri in cui operano e in particolare sul coinvolgimento dei Governi ovvero del settore privato.

L'avvocato LANNA chiarisce che si tratta di rapporti sul piano privatistico tra imprese italiane e imprese locali, anche ove si operi in paesi stranieri ad economia pianificata.

La Simest collabora con le Camere di commercio, le ambasciate e i consolati, che da ultimo risultano molto più attive nella segnalazione e nella sollecitazione di opportunità di investimento.

Informa che il settore delle infrastrutture è in grande crescita e molte aziende italiane operano nello scenario internazionale, citando la Cina e il Sud America, mediante un'impresa capofila ed una serie di imprese fornitrici. La Simest collabora con la Sace, che interviene nell'assicurare i crediti, mentre primari istituti bancari italiani sono fortemente presenti all'estero.

A livello istituzionale, peraltro, vi sono accordi intergovernativi per l'istituzione di zone economiche speciali, ove sono previste agevolazioni per gli insediamenti produttivi ovvero di zone franche, con un regime favorevole di dazi doganali.

Ricorda che il settore delle esportazioni costituisce un fattore positivo nella definizione del prodotto interno lordo.

Il presidente FIRRARELLO chiede ragguagli sulle modalità di collaborazione tra le ambasciate, i consolati, le Camere di commercio e tutti i soggetti istituzionali deputati al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la Simest stessa.

Il dottor BERTONI chiarisce che la Simest individua le opportunità di investimento e mette in contatto le imprese italiane e straniere. Mentre le ambasciate e i consolati forniscono soprattutto informazioni e assistenza in generale ai cittadini e alle imprese, la Simest è focalizzata sul settore degli investimenti e degli affari, sostenendo anche l'interscambio tra imprenditori e Camere di commercio.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) riconosce i buoni risultati ottenuti dalla Simest nel corso degli anni, anche per la propria esperienza diretta professionale. Segnala peraltro un insufficiente livello di conoscenza da parte delle imprese italiane delle opportunità offerte dal canale estero non solamente a livello di rete diplomatico-consolare e di Camere di commercio, ma anche di organismi rappresentativi delle collettività italiane nel mondo.

Chiede poi un chiarimento sulle relazioni esistenti tra la Simest e le banche internazionali di sviluppo.

L'avvocato LANNA informa che esiste un consolidato rapporto di collaborazione con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e con le altre banche di sviluppo, pur tenendo conto che fino all'anno scorso la Simest operava esclusivamente al di fuori dell'Unione europea.

Segnala peraltro come le imprese italiane presentino una netta preferenza rispetto al sostegno alle esportazioni, a scapito degli investimenti diretti, il che non consente di sfruttare appieno tutte le opportunità che il canale del finanziamento al capitale può offrire.

Il senatore MICHELONI (PD) chiede ai rappresentanti della Simest una valutazione sul riassetto che ha riguardato l'Istituto per il commercio estero (ICE) e dei chiarimenti sui progetti che hanno riguardato in particolare la Svizzera.

Riterrebbe utile inoltre un chiarimento su come in concreto un'impresa italiana possa mettersi in contatto con la Simest.

Sottolinea infine come a proprio avviso occorrerebbe migliorare la collaborazione tra le istituzioni italiane a sostegno delle imprese e le ambasciate e i consolati.

L'avvocato LANNA ritiene che negli ultimi anni la collaborazione tra Simest e la rete degli uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri sia molto migliorata. Vi è un costante confronto tra Simest, Sace e Ministero degli Affari esteri.

Quanto alle modalità concrete di rapporto tra Simest e imprese, fa presente che vi sono occasioni specifiche di contatto e che esiste un canale informativo a livello regionale, mentre per la presentazione delle istanze è operativa la sede di Roma. L'istruttoria sulle domande di finanziamento per studi di sostegno all'esportazione è meno complessa di quella sui finanziamenti in conto capitale. In tale ultima ipotesi, infatti, è previsto un intervento di *private equity* nella fase di avvio per la durata massima di otto anni, con una valutazione del progetto industriale. L'analisi è approfondita in quanto si tratta di investire fondi pubblici e il riscontro in termini di utili è positivo.

Ritiene che un ulteriore miglioramento della collaborazione con le imprese potrebbe essere ottenuto dagli specifici accordi sottoscritti con Unioncamere e le associazioni di Confindustria territoriali, per raggiungere imprese con sede anche distante da Roma. Un fattore di criticità è peraltro rappresentato dalla qualificazione del commercio estero come potestà concorrente tra Stato e regioni. Vi è la tendenza degli organismi regionali a destinare risorse a canali diversi rispetto al *venture capital*, il quale andrebbe invece a proprio avviso privilegiato.

Per quanto concerne la presenza di Simest nell'Unione europea, essa è essenzialmente legata alle operazioni di partecipazione al capitale, una volta superato l'ostacolo della qualificazione come aiuti di Stato. Sottolinea in proposito come la Simest effettui una precisa scelta di affidare le

opzioni imprenditoriali al *management* delle società, senza interferenze nella gestione dell'azienda.

Ritiene infine che le scelte normative sul riassetto dell'ICE debbano essere valutate con attenzione, per non disperdere il prezioso patrimonio costituito dalle sedi estere.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche

Testo unificato C. 3681 e C. 4296

Parere alla IX Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che reca la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Osserva che l'articolo 1 è volto a stabilire i principi in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione. Precisa che il provvedimento intende migliorare ed incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto; migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo. Rileva che il comma 3, lettera *a*), dell'articolo 1 definisce la piattaforma logistica territoriale, intesa quale compendio di infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio nazionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico con particolare riguardo ai rapporti con la rete transnazionale dei trasporti; sono poi recate le definizioni di interporto, infrastruttura intermodale e di Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica. Sottolinea che l'articolo 2 stabilisce che la Consulta generale per

l'autotrasporto e la logistica elabora il Piano generale per l'intermodalità; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa. Riferisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti ed alla ricognizione delle infrastrutture intermodali, nonché all'individuazione di nuovi interporti, nonché individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Si sofferma sull'articolo 3, che dispone che l'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti territoriali; Chiarisce che l'articolo 3-bis stabilisce che il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale; il Presidente del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica è il Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica. Rileva che l'articolo 4-bis reca norme tese al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali; l'articolo 5 regola la gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose; l'articolo 6 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture. Osserva che fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, ai fini di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), pur esprimendo taluni rilievi critici in ordine a quei profili del provvedimento che incidono in modo particolarmente articolato su ambiti riconducibili alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, fa notare che per la prima volta si delinea una legge quadro che pone principi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Osserva tuttavia che la disciplina urbanistica, di pertinenza delle regioni e degli enti locali, non può essere eccessivamente compressa da prescrizioni poste dalla legge statale; sostiene che si rendono quindi necessarie adeguate intese tra Stato e regioni e tra queste e gli enti locali interessati.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (*CN-IO SUD-FS*) ravvisa l'opportunità che sulle materie oggetto del provvedimento si realizzino modalità di programmazione adeguatamente concertate tra i diversi livelli di governo del territorio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria

S. 2935 Governo, approvato dalla Camera

Parere alla 12^a Commissione del Senato

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione ha reso parere alla XII Commissione della Camera in data 27 luglio 2011. Rileva che l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano; i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Riferisce che l'articolo 2 reca norme sulle apparecchiature a risonanza magnetica; l'articolo 3 circoscrive la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori. Osserva che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca. Precisa che l'articolo 4 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di elevato livello, mentre l'articolo 5 introduce il divieto di atti di pignoramento sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria. Sottolinea che l'articolo 6 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma; l'articolo 7 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista; l'articolo 8 contempla le categorie professionali dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie; l'articolo 9 interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria; l'articolo 10 dispone in materia di sicurezza delle cure. Rileva che l'articolo 11 reca una modifica normativa in materia di assicurazioni; l'articolo 12 reca una delega al Governo al fine di adottare un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel rispetto delle competenze regionali in materia; l'articolo 13 reca disposizioni in materia di formazione medica special-

stica, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Evidenzia che l'articolo 14 reca l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale; l'articolo 15 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie; l'articolo 16 introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico e l'articolo 17 dispone l'implementazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. Evidenzia quindi che l'articolo 18 prevede l'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), nel richiamare le considerazioni svolte nel corso del dibattito del 27 luglio 2011 in cui la Commissione rese il parere alla XII Commissione della Camera, dichiara di condividere le condizioni apposte dal relatore alla proposta di parere e preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, valuta favorevolmente i contributi forniti dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi lo scorso 27 luglio 2011 e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT*), nel valutare favorevolmente i contenuti dell'articolo 14 del testo in esame, recante l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (*CN-IO SUD-FS*) fa notare che il provvedimento reca una pluralità di materie eterogenee e ravvisa elementi di criticità in ordine alle previsioni di cui all'articolo 15 sulle farmacie. Dichiara, per tali motivi, il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (testo unificato C. 3681 e C. 4296)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 3681 e abb, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di definizione dei parametri urbanistico-edilizi relativi alle strutture ivi richiamate, al fine di favorire una concertazione tra i diversi livelli di governo del territorio nel rispetto delle rispettive competenze;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di declinare, all'articolo 6, i parametri urbanistico-edilizi anche in riferimento alle competenze dei livelli locali.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (S. 2935 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S 2935, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria, su cui la Commissione ha reso parere alla XII Commissione della Camera in data 27 luglio 2011;

considerato che il testo in esame regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;

rilevata l'esigenza della compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto all'attuale contesto economico e nel quadro delle previsioni dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria e considerata la necessità di coordinare la disciplina recata dal testo con i provvedimenti in corso di esame in materia di riforma delle professioni e con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con specifico riferimento al decreto in materia di spese sanitarie;

preso atto del recepimento della condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere reso lo scorso 27 luglio 2011, volta a richiedere il rispetto delle competenze delle regioni in ordine alle specifiche previsioni di cui agli articoli 7 e 18 relativi, rispettivamente, alla riforma degli ordini delle professioni sanitarie ed all'istituzione e regolamentazione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni

ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;

2) agli articoli 7 e 8, si preveda che gli schemi dei decreti legislativi e gli ulteriori atti ivi contemplati siano preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 19 ottobre 2011

Sottocommissione permanente per l'Accesso
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMIZIO

Interviene per la RAI la dottoressa Camilla Paccagnini.

La seduta inizia alle ore 13,15.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 13 ottobre, è pervenuta una risposta da parte del direttore generale della RAI, dottoressa Lorenza Lei, ad una sua lettera, del 6 luglio, con la quale chiedeva un incontro in merito all'applicazione del nuovo dettato dell'articolo 15 del Contratto di servizio vigente, come definito dalla società concessionaria e dal Ministero dell'economia; ricorda che tale articolo concerne la predisposizione degli *spot* sociali e prevede, in merito alla loro definizione, un ruolo rilevante attribuito alla Sottocommissione parlamentare per l'Accesso.

In tale lettera, che è stata già inviata a tutti i colleghi e che è in distribuzione, il direttore generale sostanzialmente si impegna a portare appena possibile la Sottocommissione a conoscenza di opportuni analisi e approfondimenti che l'azienda sta svolgendo al fine di individuare le soluzioni operative idonee.

La Sottocommissione prende atto.

Esame di domande per l'Accesso

Il PRESIDENTE informa che, circa le domande aventi i numeri di protocollo 6404, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, 6405, del Centro relazioni e scambi culturali con l'estero Europa 2, 6431, di MotoForPeace ONLUS, 6439, dell'Istituto Nuova Africa e Federazione Italiana Comunità Terapeutiche ONG, 6484, dell'Associazione nazionale guardie ecologiche volontarie e protezione civile, e 6491, del Comitato italiano per i diritti delle persone affette da obesità e disturbi alimentari, prive di tutta la documentazione richiesta, e pertanto formalmente non accoglibili, le richieste ai richiedenti di integrazione della documentazione necessaria non hanno ottenuto risposta; informa inoltre che la domanda di cui al protocollo 6466 risulta non presentata secondo le modalità corrette, per cui il richiedente è stato invitato a ripresentarla *ex novo*; propone pertanto di considerare tutte le domande in questione decadute, salva loro ripresentazione secondo i requisiti previsti.

Comunica altresì che l'Associazione Mediterranea per la diffusione della cultura cinematografica, teatrale e sportiva, la cui domanda avente il numero di protocollo 6602 era stata accolta dalla Sottocommissione in data 5 ottobre, ha chiesto formalmente di accantonare la registrazione del programma, e quindi le relative trasmissioni, televisiva e radiofonica, in relazione ad un cambiamento di data dell'evento cui il programma si riferiva. Si rende pertanto necessario attribuire ad altro soggetto la collocazione del programma già in calendario

Informa inoltre che, per un mero errore materiale, nell'elenco delle domande da sottoporre all'esame della Sottocommissione non era stata considerata la domanda di cui al protocollo 6634, dell'Associazione Intercultura, che può invece essere presa in considerazione, avendo i requisiti formali e sostanziali; ai sensi del Regolamento le domande di cui si propone l'accoglimento sono state comunicate ai componenti la Sottocommissione.

Propone pertanto di procedere all'accoglimento delle seguenti domande: 6634, dell'Associazione Intercultura («Dialogo interculturale e scambi scolastici internazionali») e 6644, dell'ADUSBEF («L'attività delle società di *rating* nei periodi di crisi. Le ripercussioni della loro azione sui mercati interni ed internazionali»).

Poiché non si fanno osservazioni, le due domande si intendono accolte.

Modifiche al calendario dei programmi dell'Accesso

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI è pervenuta segnalazione di alcune variazioni da apportare al calendario già approvato nella

precedente seduta, a seguito di richieste specifiche di cambiamento di data da parte dei richiedenti. La proposta di nuovo calendario tiene anche conto delle variazioni di cui alle precedenti deliberazioni.

Mette pertanto ai voti il nuovo calendario predisposto dalla RAI per l'accesso alla trasmissione «10 minuti di» per il mezzo televisivo, per il periodo compreso tra il 24 ottobre e il 25 novembre 2011, che tiene conto delle variazioni preannunciate.

La Sottocommissione approva le modifiche al calendario.

La seduta termina alle ore 13,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

*Presidenza del Presidente
ZAVOLI*

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

105^a Seduta

*Presidenza del Presidente
ZAVOLI*

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Luca Romano.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 14, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUTTI (*PdL*) ribadisce la propria contrarietà a tutti gli emendamenti.

Si passa alla votazione.

Il senatore MORRI (*PD*) si dichiara favorevole alla soppressione della disposizione, considerando come già altre disposizioni del testo appaiano invasive e difficilmente applicabili; forse si sta trattando una materia che in alcune parti non è nella piena disponibilità della Commissione, in relazione all'autonomia editoriale della RAI. In alternativa, si dichiara anche favorevole all'emendamento 14.3.

Il deputato RAO (*UdCpTP*) condivide le considerazioni di inopportunità del testo in esame; in particolare, la disposizione 14 palesa il rischio di determinare una censura preventiva.

Si dichiara favorevole alla soppressione anche la deputata PERINA (*FLp TP*), laddove si definirebbe una norma inapplicabile, peraltro anche a danno dell'immagine della stessa Commissione.

In sede di votazione, risultano respinti gli identici emendamenti 14.1, 14.2, 14.4 e 14.5.

Il senatore PROCACCI (*PD*) dichiara voto favorevole all'emendamento 14.6 che, posto ai voti, risulta respinto; vengono altresì respinti gli emendamenti 14.3 e 14.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 15.

Il senatore VITA (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento soppressivo 15.2, rilevando come la disposizione 15 presenti anche profili di contrasto con fonti normative superiori.

Il senatore PROCACCI (*PD*) illustra l'opportunità di accogliere il 15.1, cui aggiunge la firma.

Il relatore BUTTI (*PdL*) esprime parere contrario al 15.2 e favorevole al 15.1.

La Commissione respinge l'emendamento 15.2 ed approva all'unanimità l'emendamento 15.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 16.

Il PRESIDENTE invita preliminarmente i presentatori a riconsiderare i subemendamenti soppressivi dell'emendamento 16.9, ricordando che esso è stato presentato dal relatore per superare i profili di inammissibilità del testo originario della disposizione 16.

Il senatore PROCACCI (*PD*), ritenendo che sarebbe forse più proficuo incentrare direttamente il dibattito sulla nuova proposta predisposta dal relatore con l'emendamento 16.9, evidenzia come sia comunque difficile interpretare il concetto di «posizione dominante» di alcuni operatori e come appaia del tutto inopportuna la delimitazione della norma soltanto alle prime serate.

Il PRESIDENTE verifica che da parte dei presentatori non vi è disponibilità a ritirare gli emendamenti che devono essere esaminati in via preliminare ed invita quindi i presentatori ad illustrarli.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) illustra la propria proposta soppressiva, stigmatizzando i propositi estremamente mirati del testo in esame, anche con le modifiche proposte dal relatore; peraltro il tutto sembra travalicare le competenze della Commissione.

Il PRESIDENTE avanza l'ipotesi di una riflessione insieme al relatore per individuare un testo più idoneo all'attualità della situazione. Occorre anche evitare formule che alla fine risultino penalizzanti per l'immagine della Commissione.

Il relatore BUTTI (*PdL*) ribadisce la ragionevolezza della riformulazione proposta con l'emendamento 16.9, frutto peraltro di un lungo lavoro di riconsiderazione.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) illustra l'emendamento 16.4, il cui contenuto è di fondamentale importanza anche alla luce della riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore VITA (*PD*), illustrando l'emendamento 16.5, invita il relatore ad una riflessione, considerando come la disposizione 16, anche

nella sua riscrittura, intervenga sul palinsesto, peraltro limitandosi curiosamente all'ambito delle prime serate.

Il senatore MORRI (*PD*) propone l'accantonamento della disposizione 16, onde consentirne una rielaborazione in collaborazione con il relatore, come peraltro ritiene sarà necessario fare anche per la disposizione 20, procedendo invece all'esame delle altre disposizioni.

Concorda il deputato LUPI (*PdL*).

Dichiarandosi piuttosto favorevole ad un rinvio della seduta odierna, la deputata PERINA (*FLp TP*) ritiene da accantonare anche la disposizione 17.

Il relatore BUTTI (*PdL*) si dichiara favorevole agli accantonamenti proposti.

Auspiciando che una pausa possa consentire l'opportuna riconsiderazione dei testi in questione, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle disposizioni 16 e 17.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 18.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 18.1, che illustra.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra le ragioni della propria contrarietà all'emendamento 18.2.

Il relatore BUTTI (*PdL*) è contrario al 18.2, mentre suggerisce una modifica all'emendamento 18.1.

Il deputato FORMISANO (*IdV*) accoglie il suggerimento del relatore.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto favorevole della deputata PERINA (*FLp TP*), la Commissione respinge l'emendamento 18.2.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) preannuncia l'astensione sull'emendamento 18.1 (Nuovo testo), evidenziando come la disposizione 18 preveda in realtà una dizione meno stringente di norme già esistenti.

Previa dichiarazione di astensione della deputata PERINA (*FLp TP*), la Commissione approva l'emendamento 18.1 (Nuovo testo).

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) chiede che l'esame delle successive disposizioni non avvenga in maniera frettolosa.

Il deputato LANDOLFI (*PdL*) ricorda che l'accordo raggiunto prevedeva che, previo accantonamento delle disposizioni 16 e 17, sarebbe stato possibile esaurire nella seduta odierna l'esame delle disposizioni 18 e 19.

Sottolineando come non vi sia intento ostruzionistico, il senatore MORRI (*PD*) fa presente come molti Commissari si siano già allontanati dall'Aula per presenziare ai lavori dell'Assemblea.

Dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 19.2 e 19.0.2, il deputato PELUFFO (*PD*) esprime l'avviso che una discussione dei testi sia comunque necessaria, rappresentando come la normativa di cui alla disposizione 19 sia peraltro già oggetto di disposizioni legislative.

In considerazione delle osservazioni fatte, il PRESIDENTE suggerisce di chiudere i lavori della seduta odierna e di riconvocare la Commissione per la prossima settimana.

Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,55.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore sen. BUTTI.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Disposizioni

14.1

BELTRANDI

Sopprimere la disposizione 14.

14.2

GENTILONI SILVERI

Sopprimere la disposizione 14.

14.4

VITA

Sopprimere la disposizione 14.

14.5

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 14.

14.6

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: «e quant'altro» alla fine con le seguenti: «devono essere quanto più possibile accurati, puntuali e corretti.».

14.3

VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: «non possono» alla fine con le seguenti: «devono essere funzionali all'approfondimento equilibrato delle tematiche oggetto della trasmissione.».

14.7

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 14, sopprimere le parole da: «o indiretto» a «trasmissione»; sostituire altresì la parola: «difendersi» con la seguente: «replicare».

15.2

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 15.

15.1

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 15, sostituire le parole da: «, ma appare» alla fine con le seguenti: «e la RAI ne assicura il pieno e libero esercizio. Nell'ambito della programmazione esso è sempre tutelato, ove possibile con modalità compatibili al rispetto della cosiddetta «fascia protetta».

16.1

BELTRANDI

Sopprimere la disposizione 16.

16.5

VITA

Sopprimere la disposizione 16.

16.7

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 16.

16.9/4

BELTRANDI

Sopprimere l'emendamento 16.9.

16.9/11

VITA, GENTILONI SILVERI, MORRI

Sopprimere l'emendamento 16.9.

16.9/9

CAPARINI, MURA, PITTONI

All'emendamento 16.9 anteporre le parole: «Il pluralismo dell'informazione ha l'obiettivo di fornire all'utente del servizio pubblico la massima varietà possibile di informazioni e di proposte all'interno dei palinsesti e, a tal fine, è tanto più garantito quanto maggiore è il numero dei soggetti che operano in condizione di libertà e concorrenza e quanto è più agevole l'accesso per nuovi soggetti.».

16.9/10

MORRI, GENTILONI SILVERI, VITA

All'emendamento 16.9, sostituire le parole da: «16. Nel caso» fino a: «rispetto ad altri» con le seguenti: «16. I programmi di approfondimento informativo della Rai, di prima e seconda serata, che trattano temi di rilevanza politica e sociale, debbono assicurare il confronto e il contraddittorio tra le diverse opinioni. Pertanto»; sostituire inoltre le parole da: «affidati» fino a : «già presenti.» con le seguenti: «Deve altresì essere assicurata agli utenti la conoscenza delle opinioni dissimili più significative esistenti, ricorrendo – ove necessario – alla consultazione delle fonti culturali e scientifiche più autorevoli.».

16.9/5

BELTRANDI

All'emendamento 16.9, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: «Nel caso fino a prime serate» con le seguenti: «Tenuto conto dell'attuale distribuzione, durante la settimana, delle diverse tipologie di trasmissioni»;

b) sostituire le parole: «la Rai potrà valutare» con le seguenti: «la Rai valuti»;

c) sopprimere la parola: «realizzatori»;

d) sostituire le parole: «, anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti.» con le seguenti: «e con le stesse risorse esistenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali già sottoscritti dalla Rai.».

16.9/7

CAPARINI, MURA, PITTONI

All'emendamento 16.9, sostituire le parole da: «16. Nel caso» fino a: «di sperimentare» con le seguenti: «16. Al fine di garantire il diritto alla libertà d'opinione, il pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la libertà d'informazione come condizione per l'obiettività, la completezza e l'imparzialità, la concessionaria del servizio pubblico sperimenta.».

16.9/8

CAPARINI, MURA, PITTONI

All'emendamento 16.9, sostituire le parole da: «potrà valutare» fino a: «già presenti» con le seguenti: «sperimenta spazi informativi e/o di approfondimento alternativi agli esistenti, anche nei contenuti e nelle condizioni, collocandoli nelle medesime fasce orarie e sulle medesime reti.».

16.9/6a

BELTRANDI

All'emendamento 16.9, sopprimere le parole da: «Nel caso» fino a «nelle prime serate.».

16.9/3

PROCACCI

All'emendamento 16.9, dopo le parole: «nelle prime serate,», inserire le seguenti: «, o in seconda serata.».

16.9/1

PROCACCI

All'emendamento 16.9, dopo le parole: «nelle prime serate,», sopprimere le seguenti: «onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri.».

16.9/2

PROCACCI

All'emendamento 16.9, dopo la parola: «conduttori», sostituire le parole da: «, da posizionare» fino al termine con le seguenti: «nella stessa fascia oraria.».

16.9/6b

BELTRANDI

All'emendamento 16.9, dopo le parole: «sulle medesime reti», sopprimere le parole: «, anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti.».

16.9

IL RELATORE

Sostituire la disposizione 16 con la seguente:

«16. Nel caso in cui i più importanti programmi settimanali di approfondimento informativo-politico si concentrino nelle prime serate, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la RAI potrà valutare l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri realizzatori e conduttori, da posizionare negli stessi giorni, nella stessa fascia oraria, sulle medesime Reti, anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti.».

16.6

VITA, MORRI

Sostituire la disposizione 16 con la seguente:

«16. Il sistema radiotelevisivo pubblico, che rappresenta lo strumento principale di diffusione della conoscenza, s'impegna a svolgere un'opera di sensibilizzazione al rispetto della diversità di genere e della dignità delle donne, finalizzata ad una corretta rappresentazione della figura e del ruolo delle donne e alla rimozione di espressioni di discriminazione e degli stereotipi, lesivi della dignità delle stesse.».

16.2

BELTRANDI

Sostituire la disposizione 16 con la seguente: «16. Tenuto conto dell'attuale distribuzione, durante la settimana, delle diverse tipologie di trasmissioni, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la RAI valuti l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informa-

tivi e/o di approfondimento affidati ad altri conduttori, da posizionare negli stessi giorni, alla stessa ora, sulle stesse Reti e con le stesse risorse esistenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali già sottoscritti dalla RAI.».

16.8

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 16, sostituire le parole da: «che concentrano» fino alla fine con le seguenti: «la RAI valuti la possibilità di accrescere gli spazi informativi e l'offerta di una più ampia gamma di programmi d'inchiesta giornalistica e sociale.».

16.4

VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 16, sopprimere le parole da: «che concentrano» a: «rispetto ad altri»; sopprimere altresì le parole da: «affidati ad altri conduttori» a: «equilibrata alternanza settimanale.».

16.3

BELTRANDI

Alla disposizione 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che tengano in conto il rispetto degli obblighi contrattuali già sottoscritti dalla Rai.».

18.2

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 18.

18.1

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 18, sostituire la parola: «difendersi» con la seguente: «replicare».

18.1 (Nuovo testo)

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 18, dopo la parola: «difendersi» aggiungere le seguenti: «e replicare».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 19 ottobre 2011

**IV Comitato
Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno**

Riunione n. 21

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente

Lucio D'UBALDO

indi del Presidente

Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 9,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione dei rappresentanti di ASCO – TRIBUTI LOCALI

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Lucio D'UBALDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Lucio D'UBALDO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Lanfranco Tavasci, presidente di ASCO – TRIBUTI LOCALI, il dott. Dario Oreglia, Componente del Consiglio Direttivo, l'avv. Gerardo Chirò e l'avv. Giustiniano Venetucci, consulenti di ASCO – TRIBUTI LOCALI.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor TAVASCI, che svolge una relazione. Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il dottor TAVASCI risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del presidente
GIORGIO JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,40.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 1.01.2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UDC*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'INPS, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con osservazione:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008 e i bilanci preventivi 2008-2009 ed il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2008 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

premessi che:

a) l'Istituto è stato commissariato dal settembre 2008 al maggio 2010;

b) nel bilancio consuntivo 2008 si registra un risultato economico di esercizio pari a 6.858/€, in diminuzione (-0,9%) rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2007, pari a 6918/€;

c) il patrimonio netto dell'ente nel 2008 è pari a 39.316 ' e risulta in aumento del 21,13 % rispetto al 2007, in cui era pari a 32.458/€;

d) il risultato complessivo della gestione finanziaria di competenza, pari a 13.494 mln/€, nel 2008, risulta in aumento del 45,4% rispetto all'anno precedente in cui si attesta su 9282 mln/€;

e) il risultato economico, se scomposto nei risultati delle singole gestioni evidenzia come lo stesso sia legato essenzialmente a due gestioni: la «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» e la «Gestione dei lavoratori parasubordinati», che con i loro avanzi, rispettivamente pari a 5.723 mln/€ e 8.251 mln/€, sono riusciti a coprire i disavanzi strutturali delle altre Gestioni;

f) con riferimento alla gestione caratteristica, le entrate contributive dell'INPS nel 2008 ammontano a 147.666 mln/€, in aumento del 7,8% rispetto al dato 2007, anno in cui si attestano su 136.967 mln/€;

g) le suddette entrate sono costituite per il 97,4% dai «Contributi di pertinenza delle gestioni previdenziali e assistenziali» dell'INPS e per la restante parte da «Contributi di pertinenza dello Stato»;

h) la crescita delle entrate contributive di 10.699 mln/€ nel 2008 deriva principalmente dall'aumento dell'occupazione, dal contrasto all'evasione ed elusione contributiva, dall'incremento dell'aliquota contributiva della Gestione separata parasubordinati e da maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato;

i) il numero degli iscritti nel 2008 è pari a 19.295.014, in lieve aumento (+0,8%) rispetto al 2007, in cui si attestava su 19.144.515;

j) le spese per prestazioni istituzionali dell'INPS, nel 2008, ammontano a 198.003 mln/€, in crescita (+4,5%) rispetto al 2007, in cui ammontavano a 189.407 mln/€; nello specifico, tale voce è costituita per l'84,9% da «Spese per pensioni» e per la parte rimanente da «Spese per prestazioni temporanee»;

k) il numero totale delle pensioni erogate dall'Istituto risulta pari a 18.608.679 nel 2008, in lieve aumento (+0,6%) rispetto al 2007 in cui erano pari a 18.500.686;

l) per quanto attiene all'efficienza dell'Istituto, si rileva che i tempi medi di liquidazione delle prestazioni nel 2008 sono stati: per le pensioni di IVS, 30 giorni nel 73,32% dei casi; di 60 giorni per le pensioni di invalidità nel 55,8% dei casi, mentre entro 120 giorni risultano liquidati il 94,15% dei trattamenti IVS e l'83,49% delle pensioni di invalidità;

m) per quanto attiene il bilancio consuntivo 2008, il valore degli immobili di proprietà dell'INPS ammonta a 308 mln/€ (senza sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente), ed è costituito per il 56,1% da «immobili da reddito» e per il 43,9% da «beni strumentali»;

n) la gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel 2008 ha comportato entrate per 16,5 mln/€ (+9,26% rispetto al 2007), a fronte delle quali si registrano spese di gestione per 17,1 mln/€ (+3,57% rispetto al 2007), determinando un risultato negativo netto di 645 mila euro;

o) al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere curata dalla Società IGEL Spa in liquidazione dal 31/12/2006;

p) si rileva che l'Ente ha un *trend* positivo per quanto riguarda la propria disponibilità liquida, in aumento tra il 2008 e il 2007 del 23,86%;

q) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, i titoli emessi o garantiti dallo Stato (2.401.059,48 euro) risultano invariati negli anni presi in considerazione;

r) in ordine ai costi di gestione dell'Ente, nel 2008, si registrano spese di funzionamento pari a 3.504 mln/€, in aumento del 4,2% rispetto al 2007, in cui erano pari a 3361mln/€;

s) in dettaglio, tali spese sono composte da: «oneri per il personale in attività di servizio» per il 48,2%; «spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi» per il 34,25%, «oneri per il personale di quiescenza» per l'8,1% e «altre spese di funzionamento», comprensive delle spese per gli organi dell'Ente per la restante parte;

t) dal bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2008-2017 si evince che il bilancio dell'Ente fornisce buone garanzie di tenuta fino al periodo preso in esame, grazie al patrimonio netto positivo di circa 42 miliardi di euro;

u) si rilevano, però, squilibri nelle varie gestioni, con disavanzi gestionali nelle contabilità separate nell'ambito del FPLD e la situazione di confermato squilibrio delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; commercianti e artigiani);

v) la gestione «prestazioni temporanee» continua a sostenere, lungo tutto il periodo preso in esame, i saldi negativi delle suddette gestioni deficitarie, così come pure la recente «Gestione separata», ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95;

z) la crisi economica ha determinato l'impiego delle risorse della «Gestione prestazioni temporanee» non consentendo più il formarsi dei consueti avanzi di esercizio della Gestione stessa. Ciò rende ancora più evidente l'esigenza di intervenire con misure di risanamento delle Gestioni oramai strutturalmente deficitarie di cui alla lettera u);

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– si valutino con attenzione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i disavanzi delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici destinati a peggiorare ulteriormente, considerato che, ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti, si contrappone un aumento del numero delle pensioni».

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*), nel ringraziare il relatore per la proposta di considerazioni conclusive che ritiene puntuale ed approfondita, evidenzia che l'Istituto negli anni 2007-2008 ha conseguito un risultato economico di esercizio positivo, pari a circa 6.858.000 euro. Tuttavia, tali avanzi di gestione, per legge, confluiscono in un fondo infruttifero presso la Tesoreria dello Stato e vengono utilizzati per coprire parte della spesa pubblica. Altra questione da sottolineare è che l'equilibrio dell'Istituto grava allo stato attuale esclusivamente su due gestioni: la Gestione prestazioni temporanee e la Gestione separata parasubordinati. Si tratta in sostanza di lavoratori che versano contributi senza gravare ancora con prestazioni pensionistiche.

Sottolinea poi come l'INPS amministri 40 gestioni previdenziali differenti, la gran parte delle quali non in equilibrio gestionale e relativamente alle quali evidenzia grande disomogeneità. Ritiene che il sistema della previdenza pubblica dovrebbe essere organizzato in modo da garantire oneri previdenziali più omogenei tra le varie categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda la proposta di parere del relatore, vorrebbe chiarimenti in merito alla lettera *s*) relativa alle spese di gestione dell'Istituto, che risultano aumentate negli anni presi in considerazione. In particolare, chiede di conoscere in dettaglio quali spese siano ricomprese nella voce «altre spese di funzionamento» e quali nella voce «spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi».

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), ritiene in linea generale che l'istituto del commissariamento non produca mai effetti positivi. L'equilibrio della gran parte delle gestioni si basa sui contributi versati dagli immigrati e dai lavoratori temporanei. Sottolinea poi l'anomalia costituita dalla gestione del patrimonio immobiliare affidata alla Società IGEL, in liquidazione dalla fine del 2006. Evidenza poi l'aumento dei costi di gestione dell'Istituto superiori all'inflazione, nonché l'aumento degli oneri per il personale in servizio, nonostante la sua diminuzione. Infine, vorrebbe conoscere la composizione del patrimonio mobiliare dell'Ente, pari a circa 2.400.000 euro e stigmatizza che la Commissione stia ancora esaminando i bilanci consuntivi riferiti agli anni 2007-2008.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*), in riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare, in merito alla quale concorda con il senatore Lannutti, vorrebbe comprendere perché le spese di gestione superano i ricavi. Ritiene poi che gli effetti di contenimento della spesa, previsti dal decreto legge n.78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che, all'articolo 7, ha previsto la soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici, nonché la riduzione dei contributi in favori degli stessi, potranno registrarsi nel corso dei prossimi bilanci. Al riguardo, evidenzia come la norma abbia attribuito le competenze del Consiglio di amministrazione, composto in passato da 24 consiglieri, al Presidente dell'Istituto e ciò dovrebbe comportare una riduzione dei co-

sti di gestione. Concorda infine nell'inserire nella proposta di parere sui bilanci che il saldo positivo dell'INPS si basa sulle due gestioni dei lavoratori temporanei e dei parasubordinati, registrando tutte le altre squilibri gestionali.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, fa presente al senatore Lannutti che la Commissione si trova nell'attuale legislatura a smaltire l'arretrato accumulato nel corso della XV, durante la quale è stata svolta esclusivamente un'indagine conoscitiva sulla situazione economica e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino e di accorpamento. Fa comunque presente che la Commissione deve ancora esaminare solo i bilanci dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'INPGI ed ha già prodotto al Parlamento la relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivi 2007 e tecnici attuariali (doc. XVI-bis n. 2). Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi al patrimonio immobiliare, ritiene che possano essere approfonditi audendo il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UDC*), *relatore*, assicura i colleghi che approfondirà tutte le questioni da loro evidenziate e riferite in particolare alla riduzione dei componenti degli organi collegiali, al riordino dei Comitati provinciali, che dovrebbero comportare una riduzione dei costi, nonché la questione delle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi, che gravano per circa il 34% sui costi complessivi, e quella relativa agli oneri per la manutenzione degli immobili. Ritiene anche utile un approfondimento sulla gestione del comparto agricoltura, in merito alla quale evidenzia un quadro normativo inadeguato in materia di raccolta e regolarità della contribuzione nonché una verifica sui costi delle eventuali esternalizzazioni.

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*), evidenzia come il preventivo 2009 rechi un aumento dello 0,89% delle spese obbligatorie rispetto al consuntivo 2008 e del 4,8% rispetto al consuntivo 2007; mentre le spese non obbligatorie nel preventivo 2009 sono previste in aumento del 15,18% rispetto al consuntivo 2008. Vorrebbe comprendere le motivazioni di tale aumento dei costi. Sottolinea poi la profonda trasformazione verificatasi di recente nell'organizzazione e nel modo di operare dell'Istituto. A suo giudizio si è inciso negativamente sul sistema ispettivo e sono state esternalizzate funzioni che in passato erano svolte in sede.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), vorrebbe conoscere le società alle quali sono state affidate in gestione alcune delle funzioni svolte in passato dai servizi interni all'Istituto. Non vorrebbe infatti che le esternalizzazioni siano state pilotate verso società vicine a qualche gruppo di potere.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 1.01.2008 relativi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)

L'Inps assicura i lavoratori dipendenti privati e i lavoratori autonomi di diversi comparti economici attraverso l'erogazione della previdenza obbligatoria di base oltre ad altre prestazioni previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle diverse gestioni.

Un generale sistema di previdenza obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti è stato introdotto con il Decreto Luogotenenziale n. 603 del 1919, che ha previsto l'istituzione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, con criteri di gestione ancorati al sistema della capitalizzazione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e con una integrazione corrisposta dallo Stato in misura fissa per ciascun assicurato. Il regio decreto-legge n. 371 del 1933 operò il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assunse la denominazione di INFPS (Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale), costituito in ente di diritto pubblico a gestione autonoma. Con il regio decreto-legge n. 636 del 1939 fu stabilito il diritto alla pensione dei superstiti e furono fissati i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne. L'ente nel 1943 assumerà la denominazione definitiva di INPS.

Ulteriori previsioni normative succedutesi nel tempo hanno attribuito all'INPS varie competenze in materia assistenziale (quali l'integrazione delle pensioni al trattamento minimo, pensioni di invalidità ed inabilità, assegni sociali) e di sostegno del reddito e della famiglia attraverso l'erogazione di diverse tipologie di contributi ed indennità (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di malattia, di maternità, per la cassa integrazione e per la disoccupazione). L'Istituto si occupa anche di attività complementari in massima parte collegate all'esercizio delle sue funzioni fondamentali, tra le quali si annoverano: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità e l'accesso alle cure termali, la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISEE e la concessione di una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) tramite il proprio sito *Internet*.

Il processo di separazione tra area assistenziale ed area previdenziale ha luogo con la legge 9 marzo 1989, n. 88, la quale, riformando l'INPS, ha istituito la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS), ponendo progressivamente a carico dello Stato il finanziamento della gestione stessa; in particolare a partire dall'anno 1998, per effetto dell'integrale finanziamento da parte dello Stato,

il conto economico annuale di esercizio e la situazione patrimoniale netta della GIAS si presentano in pareggio.

Relativamente alla struttura organizzativa dell'ente si ricorda che con D.P.R. 30 luglio 2008 il dottor Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'INPS. Successivamente, con decreti del Ministro del lavoro dell'11 settembre 2008 e 27 marzo 2009, il dottor Antonio Mastrapasqua è stato nominato e confermato Commissario straordinario dell'INPS fino al 31 dicembre 2009, con il compito di esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione; un ulteriore decreto del Ministro del lavoro del 12 gennaio 2010 ha confermato il dottor Antonio Mastrapasqua Commissario straordinario dell'INPS fino al completamento del processo di riorganizzazione dello stesso e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per ragioni di semplificazione amministrativa e risparmio, ha accentrato nella figura del Presidente le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di Amministrazione (articolo 7, comma 8), lasciando inalterato il complesso dei poteri e delle funzioni attribuite e dei rapporti con gli altri organi del sistema di *governance*, con particolare riferimento al mantenimento del cosiddetto modello duale che trova espressione nel Consiglio di indirizzo e vigilanza composto – nel caso dell'INPS – da 24 membri designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad oggi, l'INPS amministra complessivamente oltre 40 diverse gestioni e fondi previdenziali, di cui i più importanti sono:

– le gestioni pensionistiche AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) che rappresentano le gestioni maggioritarie per numero di iscritti e prestazioni, composte da:

fondo pensioni lavoratori dipendenti (inclusi l'ex Fondo elettrici; l'ex Fondo trasporto; l'ex Fondo telefonici e l'ex INPDAI dirigenti d'azienda);

gestioni dei lavoratori autonomi (Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Gestione commercianti; Gestione artigiani e dal 1996 Gestione lavoratori parasubordinati);

gestioni enti pubblici creditizi.

– le gestioni pensionistiche sostitutive dell'AGO (fondo dazieri, fondo volo, fondo spedizionieri doganali, fondo ferrovie dello Stato Spa e la gestione speciale per il personale delle Poste italiane Spa);

– le gestioni pensionistiche integrative dell'AGO (Gestione minatori, fondo gas, fondo esattoriale, Gestione trattamenti pensionistici enti disciolti e fondo pensioni personale porti di Genova e Trieste);

– le gestioni pensionistiche minori (fondo iscrizioni collettive, fondo persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, fondo clero, assicura-

zione facoltativa invalidità e vecchiaia e fondo erogazione trattamenti previdenziali vari).

Oltre alle gestioni sopra richiamate, l'INPS provvede, fra l'altro, all'amministrazione della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, della Gestione di altri trattamenti (fondo per la copertura assicurativa previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione), e delle Gestioni interventi a carico dello Stato (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali – GIAS e Gestioni invalidi civili).

Si evidenzia inoltre che a seguito della soppressione dell'IPOST disposta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della conseguente attribuzione di tutte le sue funzioni all'INPS, si è resa necessaria l'istituzione di una apposita gestione denominata «Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.p.A.», la quale è stata articolata in cinque contabilità separate per rilevare le attività che presentano elementi di specificità rispetto alla gestione prettamente previdenziale.

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2007-2008, con riferimento all'andamento della gestione generale emergono le seguenti indicazioni:

– il patrimonio netto dell'esercizio 2008 è pari a 39.316 milioni di euro, ed ha subito un incremento del 21,13% rispetto al dato del 2007 (pari a 32.458 milioni di euro);

– la gestione economica presenta un risultato di esercizio pari a 6.858 milioni di euro, in diminuzione dello 0,9% rispetto al dato registrato nel 2007 che era di 6.918 milioni di euro;

– la gestione finanziaria di competenza evidenzia, nel complesso, un avanzo di 13.494 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 45,4% rispetto al 2007 (9.282 milioni di euro). Si evidenzia che l'avanzo finanziario di competenza è stato determinato in buona misura dall'aumento delle entrate contributive, che sono risultate pari a 147.666 milioni di euro; l'incremento rispetto al 2007 (136.967 milioni) è stato del 7,8%. A fronte dell'aumento delle entrate contributive si è verificato anche un aumento delle uscite per prestazioni istituzionali che sono risultate pari a 198.003 milioni di euro, con un incremento del 4,5% rispetto al valore di 189.407 milioni di euro del 2007.

Attraverso una disaggregazione per gestioni e fondi amministrati dei dati globali, si rileva come il risultato economico dell'esercizio 2008 sia legato essenzialmente all'andamento della «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» e «Gestione lavoratori parasubordinati», che presentano avanzi di gestione pari, rispettivamente, a 5.723 e 8.251 milioni di euro. Nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che presenta un avanzo complessivo netto di 2.446 milioni di euro, si segnala quale elemento di criticità l'andamento delle separate contabilità degli ex

Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici che presentano dei disavanzi rispettivamente pari a –1.049 milioni, –1.818 milioni e –1158 milioni, e la cui situazione è destinata a peggiorare ulteriormente considerato che ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti si contrappone un aumento del numero delle pensioni.

Come evidenziato nella Relazione sulla gestione al Bilancio consuntivo 2008, i risultati dell'esercizio 2008 sono stati influenzati dall'incremento del numero complessivo degli iscritti nelle gestioni amministrative, che risultano pari a 19.925.014 con un incremento di 150.499 soggetti (+0,8%) rispetto ai 19.144.515 del 2007. In particolare, la maggiore crescita si verifica nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che passa a 13.019.342 iscritti, con un incremento dello 0,9% rispetto al dato 2007 (12.898.173 iscritti); altre gestioni di particolare consistenza numerica che fanno registrare un aumento degli iscritti risultano la Gestione previdenziale dei commercianti (che passa da 2.023.292 iscritti nel 2007 a 2.044.212 nel 2008) e la Gestione previdenziale lavoratori parasubordinati (1.808.000 nel 2007 e 1.821.000 nel 2008). Ulteriori elementi che hanno consentito un aumento delle entrate contributive sono l'aumento al 20% dell'aliquota contributiva IVS a carico degli artigiani e commercianti (articolo 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e l'aumento al 24% dell'aliquota dovuta alla Gestione parasubordinati per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (per gli iscritti che sono invece assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è stata fissata in misura pari al 17%; articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247). Positivi risultano anche i risultati derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione contributiva, che hanno consentito l'accertamento di entrate per 1.571 milioni di euro.

Il numero delle pensioni vigenti al 31 dicembre 2008 è di complessive 18.608.679 unità, con un incremento netto di 107.993 pensioni (+0,6%) rispetto alle 18.500.686 pensioni vigenti al 31 dicembre 2007.

Si evidenzia inoltre che per la copertura delle prestazioni non previdenziali a carico della GIAS, per l'anno 2008 vi sono stati trasferimenti dal Bilancio dello Stato per 79.180 milioni di euro, con un incremento di 3.292 milioni rispetto ai 75.888 milioni del 2007.

Nel 2008 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni si attestano sui 30 giorni per le pensioni di IVS nel 73,32% dei casi e di 60 giorni per le pensioni di invalidità nel 55,8% dei casi, mentre entro 120 giorni risultano liquidati il 94,15% dei trattamenti IVS e l'83,49% delle pensioni di invalidità.

Il valore del patrimonio immobiliare – costituito per il 56,1% da immobili da reddito e per il 43,9% da immobili ad uso strumentale – nel biennio 2007-2008 ammonta a circa 308 milioni di euro. La gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel 2008 ha comportato entrate

per 16,5 milioni di euro (+9,26% rispetto al 2007), a fronte delle quali si registrano spese di gestione per 17,1 milioni di euro (+3,57% rispetto al 2007), determinando un risultato negativo netto di 645 mila euro; al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare continua ad essere curata dalla Società IGEI S.p.A., in liquidazione dal 31/12/2006.

Con riferimento alle attività finanziarie, le Immobilizzazioni finanziarie sono pari a 5.796 milioni di euro nel 2008 e 5.707 milioni nel 2007, ed invariato rimane l'ammontare dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, pari a 2.401.059,48 euro. Le disponibilità liquide registrano tra il 2007 e il 2008 un incremento pari al 23,86%, passando da 32.587 milioni a 40.362 milioni di euro; tra queste la voce più consistente è rappresentata dalle somme presso la Tesoreria dello Stato, che sono 26.993 milioni nel 2007 e 34.744 nel 2008.

Le spese di funzionamento dell'Ente – riconducibili ai tre macroaggregati di spesa «risorse umane», «risorse strumentali» e «acquisto di beni di consumo e di servizi» – nel 2008 risultano pari a 3.504 milioni di euro, in aumento del 4,2% rispetto al dato 2007, pari a 3.361 milioni di euro. Si evidenzia che le spese per gli organi istituzionali dell'Ente registrano un decremento del 4,2%, passando da 7,471 milioni nel 2007 a 7,160 nel 2008.

Le stime del bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2008-2017 prefigurano buone garanzie di tenuta fino al periodo preso in esame, grazie al patrimonio netto positivo di circa 42 miliardi di euro. Si rilevano, però, squilibri nelle varie gestioni, con disavanzi gestionali nelle contabilità separate nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Trasporti, Telefonici, Elettrici ed ex INPDAI) e la situazione di confermato squilibrio delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti). La Gestione prestazioni temporanee continua a sostenere, lungo tutto il periodo preso in esame, i saldi negativi di suddette gestioni deficitarie così come pure la recente Gestione separata ex articolo 2 comma 26 legge n. 335/95 (lavoratori parasubordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, Manlio Cerroni
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, Manlio Cerroni.

Manlio CERRONI, *presidente del Consorzio laziale rifiuti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Candido DE ANGELIS (*Apl-FLI*) e Gianpiero DE TONI (*IdV*), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Manlio CERRONI, *presidente del Consorzio laziale rifiuti*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Cerroni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 20,10.

Audizione del presidente della regione Lazio, Renata Polverini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della presidente della regione Lazio, Renata Polverini.

Renata POLVERINI, *presidente della regione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (*ApI-FLI*).

Renata POLVERINI, *presidente della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Mario MAROTTA, *direttore attività produttive e rifiuti della regione Lazio*, fornisce ulteriori risposte.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la presidente Polverini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 19 ottobre 2011

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del Regolamento interno, il collaboratore della Commissione, colonnello Alessandro Popoli.

La seduta inizia alle ore 14,40

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FONTANA (PD) propone che l'orario di inizio dei lavori della Commissione sia fissato di regola alle ore 14, al fine di consentire ai tutti commissari di prendere parte all'attività delle Commissioni permanenti.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta della senatrice Fontana, riservandosi di modificare l'orario di inizio dei lavori solo nel caso in cui ciò si renda necessario in relazione agli impegni dell'Assemblea ovvero delle Commissioni permanenti.

Comunicazioni del Presidente; attività dei gruppi di lavoro

Il PRESIDENTE comunica preliminarmente che il colonnello Popoli, che è presente all'odierna seduta, è stato designato quale collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

Avverte quindi la Commissione di avere predisposto un documento di sintesi sull'attività di inchiesta svolta fino ad oggi. Tale elaborato, ove la Commissione convenga, può costituire lo schema di una relazione di medio termine, da presentare alla Presidenza del Senato.

Oltre a dare conto del numero delle sedute e dei soggetti ascoltati, nonché dell'attività dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro che sono stati costituiti ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Regolamento interno, il documento illustra, in primo luogo, gli approfondimenti effettuati circa i casi di morte e malattie gravi che hanno colpito il personale militare impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti, in relazione all'esposizione a fattori patogeni di varia natura, con particolare riferimento all'uranio impoverito e alla dispersione di nanoparticelle nell'ambiente.

Il documento prende altresì in considerazione la complessa problematica relativa alle modalità di somministrazione dei vaccini al personale militare e, per quanto riguarda la questione riguardante i poligoni di tiro, illustra l'ampia ed approfondita istruttoria svolta sulle problematiche ambientali e sanitarie del Poligono di Salto di Quirra, nonché l'impegno volto a dare attuazione a quanto previsto dalla mozione n. 366, approvato all'unanimità dal Senato nella seduta del 23 febbraio, circa l'avvio di una indagine epidemiologica a carattere sistematico nell'area di Salto di Quirra, indagine che, nelle intenzioni dell'Assessorato alla sanità della Sardegna, dovrebbe estendersi a tutte le servitù militari dell'isola.

Viene infine ricostruita l'intensa attività svolta dalla Commissione per sbloccare la situazione relativa alla liquidazione degli indennizzi in favore del personale militare colpito da gravi malattie invalidanti e, in caso di decesso, dei superstiti. Come è noto, nei prossimi giorni verranno ascoltati gli organi competenti dell'Amministrazione della difesa, per effettuare una ulteriore verifica circa lo stato di attuazione degli impegni assunti in merito a tale questione.

Il Presidente avverte quindi che il documento verrà trasmesso a tutti i componenti della Commissione, al fine di acquisire eventuali proposte di modifica e di integrazione, e che verrà esaminato in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad altra seduta il seguito delle comunicazioni.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 19 ottobre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 67

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50.

Plenaria

129ª Seduta

*Presidenza del Presidente
MARINO*

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione stabilisce inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione le decisioni adottate, in materia di programmazione dei lavori, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi nella mattinata odierna.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE riferisce diffusamente alla Commissione in merito alle risultanze di recenti sopralluoghi presso gli Ospedali psichiatrici giudiziari di Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino, soffermandosi sia sulla situazione generale sia su alcune problematiche riguardanti singoli pazienti.

Intervengono, per svolgere considerazioni sulle risultanze dei sopralluoghi, nonché sul prosieguo dell'attività di inchiesta, i senatori PORETTI, SACCOMANNO, BOSONE e MASCITELLI.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore COSENTINO sollecita un intervento della Commissione in relazione ad una situazione di irregolarità risultante presso un ospedale della città di Roma.

Il PRESIDENTE assicura che, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza, ha già provveduto a chiedere formalmente delucidazioni alla Presidente della Regione Lazio, preannunciando sin da ora l'eventualità di una sua futura audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.